

# INDICE N. 234

## PANORAMA STATALE

### DIFESA DELLO STATO

#### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**DELIBERA 31 maggio 2017** .Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017L (GU n. 160 dell'11.7.17)

### ENTI LOCALI

#### MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 27 giugno 2017** - Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di fusioni a decorrere dall'anno 2017. (GU n. 157 del 7.7.17)

**DECRETO 7 luglio 2017** .- Fissazione al 30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province. (GU n. 158 dell' 8.7.17)

### PARTECIPAZIONE

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**DIRETTIVA 31 maggio 2017** .- **Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia.** (Direttiva n. 2/2017). GU n. 163 del 14.7.17)

### PREVIDENZA

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Campania.** (GU n. 153 del 3.7.17)

**Approvazione della delibera n. 169/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2016.** (GU n. 158 dell' 8.7.17)

**Approvazione della delibera n. 1/2016 adottata dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 9 novembre 2016.** (GU n. 158 dell' 8.7.17)

**Approvazione della delibera adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 26 novembre 2016.** (GU n. 160 dell'11.7.17)

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 20 febbraio 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Diana cooperativa sociale», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 28 febbraio 2017** - Scioglimento della «Spes società cooperativa sociale - Onlus», in Acerra e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 3 marzo 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Sicuramente cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 3 marzo 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Giovinazzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 3 marzo 2017.** - Liquidazione coatta amministrativa della «Luna Verde società cooperativa sociale onlus», in Colonna e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 17 marzo 2017** - Revoca del Consiglio di amministrazione della «Mia società cooperativa sociale s.r.l.», in Vigevano e nomina del commissario governativo. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 21 aprile 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità gestioni impresa sociale - società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

**DECRETO 26 maggio 2017** . Scioglimento della «Cooperativa sociale Factotum Viridis», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

**DECRETO 26 maggio 2017-** . Scioglimento di «La Coccinella Società cooperativa sociale Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale San Lorenzo», in Ardea e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

**DECRETO 20 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gabbiano servizi Società cooperativa sociale a r.l. (Onlus) in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

**DECRETO 31 maggio 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «ME.DI Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Trillo società cooperativa Onlus», in Caprino Veronese e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Simone società cooperativa sociale in liquidazione», in Faloppio e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

<b>REGIONI</b>
----------------

**CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 13 giugno 2017** - Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 13/SEZAUT/2017/INPR). (GU n 157 del 7.7.17)

<b>SANITA'</b>
----------------

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 6 giugno 2017** - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Oncologico Veneto» di Padova, nella disciplina «oncologia». (GU n. 163 del 14.7.17)

**DECRETO 6 giugno 2017** - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Clinico Humanitas» di Rozzano, nella disciplina «malattie immunodegenerative». (GU n. 163 del 14.7.17)

**DECRETO 6 giugno 2017** . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Policlinico San Donato S.p.A.», in San Donato Milanese, nella disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino». (GU n. 163 del 14.7.17)

# PANORAMA REGIONALE

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### LOMBARDIA

**DCR 13 giugno 2017 - n. X/1536** Mozione concernente lo scioglimento dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP). (BUR n. 26 del 29.6.17)

### PUGLIA

**DGR 4.7.17, n. 1052** - Approvazione "piano della performance" triennale 2017-2019 - art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009. (BUR n. 81 del 10.7.17)

### TOSCANA

**DGR DGR 26.6.17, n. 678** - Azioni positive per le/i dipendenti della Giunta e del Consiglio della Regione Toscana - Anni 2017/2019. (BUR n. 7 del 5.7.17)

## DIFESA DELLO STATO

### ABRUZZO

**L.R. 12.6.17, n.36** - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità. (BUR n. 28 del 28.6.17)

### LAZIO

**DGR 13.6.17, n. 327** Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159, art. 48. Manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio della Regione di immobili confiscati alla criminalità organizzata. (BUR n. 52 del 29.6.17)

### TOSCANA

**DGR 26.6.17, n. 677** - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della legalità democratica - Anno 2017. (BUR n. 27 del 5.7.17)

**MOZIONE 28 giugno 2017, n. 830** - In merito alla tutela occupazionale nelle aziende oggetto di provvedimenti giudiziari e di interdittive antimafia. (BUR n. 28 del 12.7.17)

## DIPENDENZE

### LOMBARDIA

**Circolare regionale 26 giugno 2017 - n. 9** Aggiornamento delle disposizioni in materia di contratti per l'acquisto di prestazioni per i servizi delle dipendenze per l'anno 2017. (BUR n. 26 del 30.6.17)

**L.R. 6.7.17 - n. 18** - Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga. (BUR n. 28 dell'11.7.17)

### UMBRIA.

**DAL 6 giugno 2017, n. 171** - Ordine del giorno - Prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico - Adozione di interventi, da parte della Giunta regionale, al fine di sensibilizzare il Governo nazionale ad adottare una direttiva, valevole su tutto il territorio nazionale, in materia di orari di accesso a sale giochi e simili. (BUR n. 28 del 12.7.17)

## ENTI LOCALI

### UMBRIA

**L.R.7.17, n. 9** - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali). (BUR n. 28 del 12.7.17)

## FAMIGLIA

### FRIULI V.G,

**DGR 23.6.17, n. 1173** -LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia. Approvazione dei valori effettivi del beneficio regionale energia elettrica per l'anno 2016 in relazione ai valori massimi già deliberati con DGR 199/2017.

## MINORI

### LOMBARDIA

**DD 4 luglio 2017 - n. 8052** Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14 giugno 2017, dell'avviso pubblico per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2017-2018(BUR n. 27 del 6.7.17)

## NON AUTOSUFFICIENTI

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 16.6.17, n. 858** - Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)" (BUR n 198 del 12.7.17)

### LAZIO

**Determinazione 19 giugno 2017, n. G08551** -Attuazione D.G.R.662/16. Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Conferma impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali di euro 4.230.000,00, di cui alla determinazione dirigenziale G15629/2016 sul cap. H41131 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017.(BUR n. 55 dell'11.7.17)

### VENETO

**DGR 2.6.17. n. 946** - dgr n. 571 del 28/4/2017 "istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (dgr n. 2213 del 23/12/2016 e dgr n. 1338 del 30/07/2013)". ulteriori disposizioni. (BUR n. 62 del 30.6.17)

## PERSONE CON DISABILITÀ

### LAZO

**DD 19 giugno 2017, n. G08551** Attuazione D.G.R.662/16. Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26

settembre 2016. Conferma impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali di euro 4.230.000,00, di cui alla determinazione dirigenziale G15629/2016 sul cap. H41131 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017. (BUR n. 55 dell'11.7.17)

**Determinazione 3 luglio 2017, n. G09182** Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04. (BUR n. 56 del 13.7.17)

## **MOLISE**

**DGR 16.6.17, n. 215** - Legge 112/2016 "dopo di noi"- programma attuativo regionale 2016. approvazione schede. (BUR n. 31 del 1.7.17)

## **POLITICHE SOCIALI**

### **LAZIO**

**DGR 20.6.17, n. 351** .Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Cimini di Montasola con sede in Montasola (RI) .(BUR n. 53 del 4.7.17)

**DGR 20.6.17, n. 359** - Proroga del commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele. .(BUR n. 53 del 4.7.17)

**DGR 27.6.17, n. 371** - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo S. Giuseppe di Acquapendente (VT). .(BUR n. 53 del 4.7.17)

### **TRENTINO ALTO AIGE**

**DGR 28.6.17, n. 182** - Modifiche allo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Giudicarie Esteriori" di Bleggio Superiore ed approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell'11.7.16)

**DGR 28.6.17, n. 183** -Modifiche dello Statuto della "Residenza per anziani Ojöp Frëinademetz Azienda Pubblica di Servizi alla Persona" (già Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz) di San Martino in Badia ed approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell'11.7.16)

**DGR 28.6.17, n. 184** - Approvazione dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di cura e riposo di Funes" – Funes. (BUR n. 28 dell'11.7.16)

## **POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE**

### **CAMPANIA**

**DGR 31.5.17, n. 317** -Programma "Primavera del welfare". azioni complementari al sia: sostegno dei servizi socio assistenziali e di inclusione sociolavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di poverta' (BUR n. 55 del 10.7.17)

### **LAZIO**

**DGR 20.6.17, n. 352** - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016:" Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad " Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore". Implementazione delle progettualità attraverso lo scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento. Finalizzazione dell'importo di euro 2.000.000,00 capitolo H41909 esercizio finanziario 2017.(BUR n. 53 del 4.7.17)

#### **PUGLIA**

**DGR 20.6.17, n. 989-** L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" eReg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi per il recepimento degli indirizzi di cui al DM 16 marzo 2017 per l'attuazione del SIA nella misura regionale "RED".(BUR n. 76 del 29.6.17)

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

#### **LAZIO**

**DGR 13.6.17, n. 326** -Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali. (BUR n. 52 del 29.6.17)

#### **TOSCANA**

**MOZIONE 28 giugno 2017, n. 836** - In merito alla promozione degli affidamenti da parte degli enti locali alle cooperative sociali di tipo B.(BUR n. 28 del 12.7.17)

#### **UMBRIA**

**DPGR 26 giugno 2017, n. 153** - Nomina della Consulta regionale per il commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 20017, n. 3.

#### **VENETO**

**DGR 27.6.17, n. 993** - L.R. 11 del 13.04.2011, art. 133 lett.a). Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. Bando per acquisto automezzi. (BUR n. 62 del 30.6.17)

<b>SANITA'</b>
----------------

#### **CAMPANIA**

**DGR 27.6.17, n. 366** - Presa d'atto del documento "lista d'attesa per trapianto renale da donatore cadavere".(BUR n. 53 del 3.7.17)

**DGR 4.7.17, n. 395** - Approvazione nuovo modello di scheda di certificato di assistenza al parto CEDAP. (BUR n. 55 del 10.7.17)

**DGR 4.7.17, n. 396** -Recepimento dell'accordo stato-regioni del 30 ottobre 2014 relativo al documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro anno 2014-2016 (BUR n. 55 del 10.7.17)

**LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 15 giugno 2017, n. U00221** Definizione dei criteri per il riconoscimento del livello massimo di finanziamento delle prestazioni rese extra budget dall'Ospedale Classificato Regina Apostolorum della Pia società dei Figli di San Paolo negli anni 2006 e 2007, in esecuzione delle sentenze CdS, sez. III, n. 5900/2014 e 5901/2014. (BUR n. 52 del 29.6.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 16 giugno 2017, n. U00223** -Applicazione del comma 525 dell'art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Approvazione dei piani di rientro triennali.(BUR n. 52 del 29.6.17)

**Determinazione 5 luglio 2017, n. G09363** Adozione "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi" di cui al DCA U00052 del 22/02/2017. (BUR n. 52 del 29.6.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00242** Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale;Istituzione "Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali"; Verifica esiti della "Mappatura dell'organizzazione delle aziende sanitarie in materia legale e delle relative dotazioni organiche"; Adozione delle "Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso",(BUR n. 56 del 13.7.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00240** -Programma Operativo 2016-2018 (DCA 52/2017). Approvazione documento di indirizzo per il programma di screening del cervicocarcinoma della Regione Lazio. Modello organizzativo e protocollo diagnosticoterapeutico. **dell'assistito.**(BUR n. 56 del 13.7.17)

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00245** -Indicatori di appropriatezza farmaceutica regionali(BUR n. 56 del 13.7.17)

**LOMBAEDIA**

**DCR. 13 giugno 2017 - n. X/1535** Mozione concernente il coinvolgimento dei pediatri di famiglia per la somministrazione delle vaccinazioni.(BUR n. 25 del 28.6.17)

**DGR 30.6.17 - n. X/6800** -Approvazione delle prime disposizioni attuative del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d. l. 30 dicembre 1992, n. 502» (BUR n. 27 del 6.7.17)

**PIEMONTE**

**L.R. 4.7.17, n. 10.** Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.(BUR n. 27 del 5.7.17)

**PUGLIA**

**DGR 20.6.17, n. 985** - "Elaborazione di un modello di riorganizzazione dei Laboratori Analisi pubblici della Regione Puglia" – Approvazione documento..(BUR n. 76 del 29.6.17)

**DGR20.6.17, n. 986** “Riorganizzazione della Rete delle Strutture Pubbliche di Diagnostica di Laboratorio - Proposta per le attività di GENETICA MEDICA” – Approvazione documento.(BUR n. 76 del 29.6.17)

**DGR7.6.17, n. 870** Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci dei farmaci per il trattamento dell’Iperuricemia cronica - ATC M04A. (BUR n. 77 del 30.6.17)

**DGR 13 giugno 2017, n. 909** -DGR n. 735 del 16/05/2017 “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”. Integrazione. (BUR n. 77 del 30.6.17)

**DGR 13.6.17, n. 910** -D.G.R. n.981 del 6/7/2016 - Modifica ed integrazione - Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura). (BUR n. 77 del 30.6.17)

**DGR 27.6.17, n. 1020** -Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici della medicina generale del 29/7/2009 – art. 30 “Responsabilità Convenzionali e Violazioni. Collegio Arbitrale.“ Surroga componenti di parte pubblica e sindacale.(BUR n.80 del 7.7.17)

**DGR 27.6.017, n. 1021** Assunzioni con procedure di mobilità obbligatoria presso le Aziende ed Enti del S.S.R. del personale autista soccorritore dipendente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Determinazioni. .(BUR n.80 del 7.7.17)

**DGR 27.6.17, n. 1019** Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci Antinfiammatori non steroidei ed Antireumatici (FANS) - ATC M01.(BUR n. 81 del 10.7.17)

## **SICILIA**

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione di modifica dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina . 30-6-2017.** (GURS n. 27 del 30.6.17)

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017**(GURS n. 27 del 30.6.17)

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.** (GURS n. 27 del 30.6.17)

**DECRETO 1 giugno 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’ARNAS Garibaldi di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.** (GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 7 giugno 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.** (GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 12 giugno 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 .**(GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 12 giugno 2017.** Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. (GURS n. 28 del 7.7.17)

#### **UMBRIA**

**DGR 7.6. 17, n. 634.** -Rete Regionale per i Trapianti: Riorganizzazione e nomina del coordinatore del Centro Regionale per i Trapianti.(BUR n. 26 del 28.6.17)

#### **VENETO**

**DGR 6.6.17, n. 802** - Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2016. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. (BUR n. 65 dell'11.7.17)

**DGR 6.6.17, n. 835** - Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider del software denominato "Celiachi@\_RL" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) e approvazione della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto. (BUR n. 65 dell'11.7.17)

<b>TUTELA DEDI DIRITTI</b>
----------------------------

#### **LAZIO**

**Determinazione 20 giugno 2017, n. G08626** -Nomina dei componenti della Commissione di valutazione delle domande pervenute per l' istituzione e gestione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, di cui all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 22 novembre 2016, n. G13813 e rettificato con determinazione dirigenziale 10 febbraio 2017, n. G01360.(BUR n. 53 del 4.7.17)

#### **LOMBARDIA**

**DGR 30 giugno 2017 - n. X/6794** -Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – Approvazione dello schema di convenzione con l'ufficio scolastico regionale per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico nell'a.s. 2017/2018. (BUR n. 27 del 10.7.17)

#### **PIEMONTE**

**D.D. 6 giugno 2017, n. 484** - Progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2016" sostegno alle attività dei soggetti attuatori per gli anni 2016 e 2017. Assegnazione, riparto e liquidazione delle risorse. Impegni di spesa sul bilancio 2017 di euro 354.268,98 sul cap. 188525 a favore di soggetti

no profit e di euro 140.731,03 sul cap. 147351 a favore di Amministrazioni locali. (BUR n. 28 del 13.7.17)

## **TOSCANA**

**DPGR 27 giugno 2017, n. 82-** Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere. Costituzione. (BUR n. 27 del 5.7.17)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 LUGLIO 2017, arretrati compresi

## DIFESA DELLO STATO

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**DELIBERA 31 maggio 2017** .Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017L (GU n. 160 dell'11.7.17)

## ENTI LOCALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 27 giugno 2017** - Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di fusioni a decorrere dall'anno 2017. (BUR n. 157 del 7.7.17)

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni, (comma così modificato dall'art. 12 comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'art. 20, comma 1 *-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come inserito dall'art. 1, comma 18, lettera *a*) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che stabilisce: «All'art. 20, comma 1 *-bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010," sono inserite le seguenti: "elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017"»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-*bis* si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2016 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuta, altresì, la necessità, ai fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto- legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle

d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità del provvedimento*

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2017, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2.

*Modalità e criteri di attribuzione del contributo*

1. Dall'anno 2017, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3.

*Termini inoltro della documentazione*

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -

Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito: nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4.

#### *Ampliamento delle fusioni*

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Art. 5.

#### *Norme finali*

1. Il decreto del Ministro dell'interno emesso in data 26 aprile 2016 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

*Il Ministro: MINNITI*

**DECRETO 7 luglio 2017** .- Fissazione al 30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province. (GU n. 158 dell' 8.7.17)

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha differito il predetto termine al 28 febbraio 2017;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha differito il citato termine al 31 marzo 2017;

Visto il proprio decreto del 30 marzo 2017 che per le Città metropolitane e le province ha ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Considerate le richieste formulate, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di riapertura del predetto termine per le Città metropolitane e le province;

Considerato che permangono difficoltà per la predisposizione dei bilanci di previsione 2017/2019 dei predetti enti;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, per i suddetti motivi, fissare ad altra data successiva i termini della deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019, limitatamente alle Città metropolitane ed alle province;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2017, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province è fissato al 30 settembre 2017.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per le Città metropolitane e per le province l'esercizio provvisorio, sino alla data di cui al comma 1.

Roma, 7 luglio 2017

*Il Ministro:* MINNITI

## PARTECIPAZIONE

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

#### **DIRETTIVA 31 maggio 2017 .- Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia.**

(Direttiva n. 2/2017). GU n. 163 del 14.7.17)

*Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

#### **LA MINISTRA PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c della citata legge che dà delega al Governo di modificare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui quello di «[...] garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare il novellato art. 9 del Codice dell'amministrazione digitale, che dispone che «i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».

Visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare l'art. 11, che dispone, al comma 1, che «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione

dell'Unione» e, al comma 2, che «le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile»;

Considerato che l'art. 11, comma 3, del citato Trattato sull'Unione europea dispone che la Commissione europea proceda ad ampie consultazioni delle parti interessate al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione;

Considerato che la Comunicazione della Commissione europea COM(2002) 704 «Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione» reca principi minimi e standard per la partecipazione dei soggetti interessati ai processi decisionali della Commissione europea;

Considerato che l'Italia ha aderito, il 5 settembre 2011, all'iniziativa internazionale dell'OGP - Open Government Partnership e ha sottoscritto l'Open Government Declaration, che include la promozione di processi di apertura e partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il terzo piano di azione italiano dell'Open Government Partnership, realizzato in collaborazione con l'Open Government Forum a seguito di pubblica consultazione e presentato in ambito internazionale, prevede, nell'azione 14, di definire linee guida per la conduzione di consultazioni e la individuazione di idonee soluzioni tecnologiche;

Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica ha svolto, dal 5 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017, la consultazione pubblica sulla bozza di Linee guida per la consultazione pubblica in Italia e ha realizzato un processo di stesura condivisa del testo nell'ambito del Tavolo sulla partecipazione dell'Open Government Forum;

Considerato che l'Italia, in occasione del Summit OGP di Parigi del 7 - 9 dicembre 2016, ha sottoscritto l'azione collettiva riguardante il sostegno a «politiche e meccanismi che promuovano e rafforzino il coinvolgimento della società civile»;

Considerato che l'Italia ha assunto in ambito internazionale una maggiore responsabilità a seguito dell'elezione nel Comitato direttivo dell'OGP avvenuta il 16 marzo 2017;

Considerati i principi dell'OCSE - elaborati per un policy-making aperto e inclusivo del 2009 e ripresi nel 2016 nel rapporto «Open Government - the global context and the way forward» e la bozza di documento, sottoposta a consultazione pubblica nel febbraio 2017, recante Best Practice Principles on Stakeholder Engagement in Regulatory Policy, che contiene raccomandazioni pratiche per progettare più efficacemente le strategie di inclusione dei soggetti interessati nei processi decisionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all'on. dott.ssa Maria Anna Madia.

#### EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche attraverso modalità telematiche, come una fase essenziale dei processi decisionali.

Al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano inclusivi, trasparenti ed efficaci, nella progettazione e gestione delle procedure di consultazione si invitano le amministrazioni a conformarsi alle allegate Linee guida sulla consultazione pubblica che costituiscono parte integrante della presente direttiva.

Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili, potranno far riferimento alle linee guida allegate, sia nei casi di consultazioni pubbliche previste per legge o altrimenti obbligatorie, sia nei casi in cui si voglia liberamente ricorrere a questa pratica o corrispondere alle sollecitazioni della società civile.

La presente direttiva e l'allegato verranno trasmessi ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 maggio 2017

*La Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MADIA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1463*

**NB**

**PER L'ALLEGATO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

<b>PREVIDENZA</b>
-------------------

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Campania.** (GU n. 153 del 3.7.17)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2017 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Campania. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - sezione pubblicità legale

**Approvazione della delibera n. 169/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2016.** (GU n. 158 dell' 8.7.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006239/GEO-L-130 del 19 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 169/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 8 novembre 2016, e avente ad oggetto, con riferimento all'anno 2017, la fissazione dell'importo del contributo integrativo minimo, nonché la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni

**Approvazione della delibera n. 1/2016 adottata dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 9 novembre 2016.** (GU n. 158 dell' 8.7.17)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006226/CONS-L-66 del 19 maggio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1/2016 adottata dal Presidente dell'ENPACL in data 9 novembre 2016 e ratificata dal Consiglio di amministrazione il 16 novembre 2016, recante: «Eventi sismici 2016. Sostegno agli iscritti».

**Approvazione della delibera adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 26 novembre 2016.** (GU n. 160 dell'11.7.17)

Con decreto interministeriale del 7 giugno 2017 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche allo Statuto dell'ENPAV, nel testo di cui all'allegato «C» al rogito del notaio Bernardo Cannata (Rep. n. 32270 - Racc. n. 18616) deliberate dall'Assemblea nazionale dei delegati in data 26 novembre 2016.

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 20 febbraio 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Diana cooperativa sociale», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 153 del 3.7.17)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 20 ottobre 2016 n. 52/2016 del Tribunale di Vercelli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Diana cooperativa sociale»;

Considerato che *ex art.* 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art.* 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545 -*sexiesdecies*, 2545 -*septiesdecies*, secondo comma e 2545- *octiesdecies* codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diana cooperativa sociale», con sede in Vercelli (codice fiscale 02316980024) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Monica Gatto, nata a Torino il 27 novembre 1961 (codice fiscale GTTMNC61S67L219P), ivi domiciliata in corso Francia n. 123/12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**DECRETO 28 febbraio 2017** - Scioglimento della «Spes società cooperativa sociale - Onlus», in Acerra e nomina del commissario liquidatore.(GU n. 153 del 3.7.17)

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 gennaio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spes società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Acerra (Napoli) (codice fiscale 05709201213), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Salerno) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale FRNGPP79B-23G230U) ed ivi domiciliato, via Tortora n. 86.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**DECRETO 3 marzo 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Sicuramente cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

## IL MINISTRO

### DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sicuramente cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.809,00, si riscontra una massa debitoria di € 87.216,00 ed un patrimonio netto negativo di € -81.407,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545 *-octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sicuramente cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 12014860154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il rag. Giordano Boffelli, nato a Brescia l'8 novembre 1975 (Codice fiscale BFFGDN75S08B157Q), e domiciliato in Ospitaletto (Brescia), via Padana Superiore, n. 161/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 3 marzo 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Giovinazzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mediterranea Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale € 7.771,00 si riscontra una massa debitoria di € 27.059,00 ed un patrimonio netto negativo di € -76.048,00;

Considerato che in data 15 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediterranea Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Giovinazzo (Bari), (codice fiscale 04479050728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Barile (codice fiscale BRLVTI70H15A662I) nato a Bari il 15 giugno 1970, ed ivi domiciliato in via Guido Dorso n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017

*D'ordine del Ministro*

*il Capo di Gabinetto*

ORSINI

**DECRETO 3 marzo 2017.** - Liquidazione coatta amministrativa della «Luna Verde società cooperativa sociale onlus», in Colonna e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Luna Verde società cooperativa sociale onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.385.575,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.796.595,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -411.866,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «compiuta giacenza»;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Luna Verde società cooperativa sociale onlus», con sede in Colonna (Roma) (codice fiscale 04098211008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Di Giorgio nato a Cassino (Frosinone) il 16 luglio 1967 (Codice fiscale DGRNTN-67L16C034O), e domiciliato in Piedimonte San Germano (Frosinone), via Nino Bixio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Ministro:* CALENDÀ

**DECRETO 17 marzo 2017** -Revoca del Consiglio di amministrazione della «Mia società cooperativa sociale s.r.l.», in Vigevano e nomina del commissario governativo. (GU n. 153 del 3.7.17)

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

Visto l'art. 2545 *-sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione disposta nei confronti della cooperativa «Mia società cooperativa sociale S.r.l.» con sede in Vigevano (PV) concluso in data 16 settembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 novembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545 -*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento talune gravi irregolarità risultavano non essere state sanate e, precisamente: non risulta redatto il regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001; non sono state rinnovate le cariche sociali scadute; non risultano stipulati rapporti di lavoro con tutti i soci, nel rispetto il limite previsto per i soci volontari e per i soci svantaggiati; non risulta stipulata alcuna copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soci volontari;

Vista la n. 33033, trasmessa via pec in data 1° febbraio 2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex art. 2545 -sexiesdecies* del codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 -*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545 -*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Eleonora Guidi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Mia società cooperativa sociale S.r.l.» con sede in Vigevano (Pavia) codice fiscale 02443060187, costituita in data 3 febbraio 2012, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Eleonora Guidi, nata a Voghera (Pavia) il 17 giugno 1977 (codice fiscale GDULNR77M67M109X), domiciliata in Pavia, piazza del Carmine n. 1 è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 17 marzo 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**DECRETO 21 aprile 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità gestioni impresa sociale - società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 153 del 3.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fraternità gestioni impresa sociale - Società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 15 dicembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari € 661.174,00, si riscontra una massa debitoria pari a € 2.691.848,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -2.030.674,00;

Vista la nota del 15 marzo 2017 con la quale la Confcooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa della richiesta di rientro immediato del mutuo accordato da parte della banca erogatrice;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 28 marzo 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 29 marzo 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fraternità gestioni impresa sociale - Società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale 02350040982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri, (codice fiscale PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (Brescia), via 4 Novembre n. 5/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2017

*D'ordine del Ministro*

*il Capo di Gabinetto*

ORSINI

**DECRETO 26 maggio 2017** . Scioglimento della «Cooperativa sociale Factotum Viridis», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545 -*sexiesdecies* , 2545 -*septiesdecies* , secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Sociale Factotum Viridis» con sede in Roma (codice fiscale n. 10483511001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *-septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianpaolo Poggi nato a Roma il 16 settembre 1970 (codice fiscale PGGGPL70P16H501W), e ivi domiciliato in via Gregorio VII n. 490.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**DECRETO 26 maggio 2017- .** Scioglimento di «La Coccinella Società cooperativa sociale Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545- *septiesdecies* c.c.;

Visto art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545- *septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa setto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545- *septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità .ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo dei professionisti cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545- *sexiesdecies* , 2545- *septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«La Coccinella Società Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Roma (codice fiscale n. 10513211002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545- *septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Gianpaolo Poggi nato a Roma il 16 settembre 1970 (codice fiscale PGGGPL70P16H501W), e ivi domiciliato in via Gregorio VII n. 490.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

*Il direttore generale:* MOLETI

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale San Lorenzo», in Ardea e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società cooperativa sociale San Lorenzo»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.818,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 24.805,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 13.987,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità

all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -*sexiesdecies* , 2545 -*septiesdecies* , secondo somma e 2545- *octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale San Lorenzo», con sede in Ardea (RM) (codice fiscale 05592721004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mercuri, nato a Roma il 3 novembre 1973 (Codice fiscale MRCNDR73S03H501G), e domiciliato in Latina, viale P. L. Nervi, n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**DECRETO 20 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gabbiano servizi Società cooperativa sociale a r.l. (Onlus) in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n.159 del 10.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Il Gabbiano servizi Società cooperativa sociale a r.l. (Onlus) in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultane dell'ispezione straordinaria del 28 aprile 2016 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerata aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 333.891,00, si riscontra una massa debitoria di € 495.934,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 175.223,00;

Considerato che in data 18 aprile 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«Il Gabbiano servizi Società cooperativa sociale a r.l. (Onlus) in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07413981007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 - *terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (Codice fiscale PTRNTN61L-13B506X), e domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi ai competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

*D'ordine del Ministro*

*Il Capo di Gabinetto*

ORSINI

**DECRETO 31 maggio 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «ME.DI Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2007, n. 785, con il quale la società cooperativa «ME.DI Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Genova è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Marco Pulcini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con note rispettivamente del 21 marzo 2016 e 11 maggio 2016, ai sensi dell'art. 37 legge fall.;

Visto che con le suddette note, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del rag. Marco Pulcini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla

attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Marco Pulcini, ai sensi dell'art. 37 regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «ME.DI Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata» (codice fiscale 01303530990) con sede in Genova.

Art. 2.

Il dott. Gian Alberto Mangiante, nato a Lavagna (GE) il 1° aprile 1961 (codice fiscale MNGGLB61D01E488Q) e domiciliato in Chiavari (GE), via Ravaschieri n. 19/13 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marco Pulcini, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2017

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Trillo società cooperativa Onlus», in Caprino Veronese e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Trillo società cooperativa onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 *-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale riferita al 31 maggio 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.577,00, si riscontra una massa debitoria di € 41.550,00 ed un patrimonio netto negativo di € 41.523,00;

Considerato che in data 6 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla

attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;  
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Trillo società cooperativa onlus», con sede in Caprino Veronese (VR), (codice fiscale 03351820232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. De Faveri Manuel nato a Camposampiero (PD) l'11 giugno 1960 (c.f. DFV MNL 60H11B563V), domiciliato in Trebaseleghe (PD) in via Martiri della Libertà n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

*Il Ministro:* CALENDÀ

**DECRETO 8 giugno 2017** - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Simone società cooperativa sociale in liquidazione», in Faloppio e nomina del commissario liquidatore. (GU n.160 dell' 11.7.17)

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Giardino di Simone società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre ed un patrimonio netto negativo di € -87.225,00;

Considerato che in data 21 ottobre 2016 e 11 novembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies* , 2545 *-septiesdecies* , secondo comma e 2545- *octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Giardino di Simone società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Faloppio (CO) (codice fiscale 02844500138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 –*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (AL) 24 febbraio 1945 (C.F. BCCMRC45B-24B885R), e domiciliato in Milano (MI), piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2017

*Il Ministro:* CALENDA

## REGIONI

### **CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 13 giugno 2017** - Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 13/SEZAUT/2017/INPR). (GU n 157 del 7.7.17)

## SANITA'

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 6 giugno 2017** - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Oncologico Veneto» di Padova, nella disciplina «oncologia». (GU n. 163 del 14.7.17)

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Oncologico Veneto» nella disciplina «oncologia» per le sedi di Padova, via Gattamelata 64, sede legale, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani 1 (Palazzina Radioterapia) e Corso Stati Uniti 4 (Torre della ricerca).

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 giugno 2017

*Il Ministro:* LORENZIN

**DECRETO 6 giugno 2017** - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Clinico Humanitas» di Rozzano, nella disciplina «malattie immunodegenerative». (GU n. 163 del 14.7.17)

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «malattie immunodegenerative», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A.», con sede in Rozzano (Milano), alla via Manzoni, 56.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 giugno 2017

*Il Ministro:* LORENZIN

**DECRETO 6 giugno 2017** . Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Policlinico San Donato S.p.A.», in San Donato Milanese, nella disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino».(GU n. 163 del 14.7.17)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.A.» nella disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino», con riferimento alla sede di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina 60, e in San Donato Milanese (MI), alla via Fellini 4.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 giugno 2017

*Il Ministro:* LORENZIN

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 LUGLIO 2017, arretrati compresi

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### LOMBARDIA

**DCR 13 giugno 2017 - n. X/1536** Mozione concernente lo scioglimento dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP). (BUR n. 26 del 29.6.17)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premessi che

– l'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP) è un glorioso e prestigioso centro di studio e di ricerca in scienza dell'amministrazione, affermato a livello nazionale e internazionale: nato sul finire del 1959, all'indomani del primo convegno italiano di scienza dell'amministrazione (Varenna, 26-29 settembre 1955), per iniziativa del comune di Milano e della Provincia di Milano (ora Città metropolitana), venne poi riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 1298;

– l'ISAP ha come obiettivi la ricerca scientifica multi-disciplinare dei problemi amministrativi, la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, la raccolta e l'organizzazione delle informazioni in ordine alle pubbliche amministrazioni, la promozione di seminari e convegni e la pubblicazione di studi, ricerche, atti e documenti relativi alla scienza dell'amministrazione e all'analisi delle amministrazioni pubbliche nazionali e straniere;

– nel corso della propria attività, l'ISAP, che inizialmente era articolato in cinque dipartimenti (storia della pubblica amministrazione, diritto amministrativo, economia e finanza pubblica, amministrazione pubblica comparata, sociologia e psicologia applicate alla pubblica amministrazione), ha intrecciato proficui rapporti di collaborazione scientifica con analoghi istituti nazionali e stranieri;

– l'ISAP si configura come un giacimento culturale e bibliografico di assoluto rilievo per effetto della sua ricca biblioteca specializzata e internazionale, unica nel suo genere, che presenta le raccolte delle riviste dedicate alla pubblica amministrazione di tutti i principali paesi, non solo occidentali, ed edita le importanti riviste scientifiche «Amministrare» - dal 1963 - e «Storia Amministrazione Costituzione» dal 1993 entrambe pubblicate dalla casa editrice Il Mulino, distribuite in tutto il mondo e valutate al massimo livello (Anvur); considerato che – all'affermazione di ISAP hanno contribuito le più vive intelligenze accademiche del settore: primo Presidente fu Feliciano Benvenuti, professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Padova, poi nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e - infine - nell'Università Ca' Foscari di Venezia di cui fu anche il Magnifico Rettore dal 1974 al 1983, e primo Direttore generale fu Gianfranco Miglio, professore ordinario di Storia delle Dottrine politiche nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1959 al 1989 del medesimo Ateneo; attualmente, il Direttore scientifico di ISAP è Ettore Rotelli, professore emerito di Storia delle Istituzioni politiche e primo titolare della cattedra italiana di Storia dell'Amministrazione pubblica nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna;

– dal punto di vista scientifico, il contributo di ISAP è risultato decisivo in almeno tre momenti della storia costituzionale italiana:

a) nella circostanza dell'istituzione delle Regioni ordinarie (1970);

b) per la riforma della legge comunale e provinciale ai sensi dell'art. 128 Cost. con la proposta autonomistica 1988, solo parzialmente recepita dalla legge 142/90;

c) nel quadro del progetto di revisione costituzionale del Titolo V nel 2001, con la formulazione, letteralmente applicata, dell'art. 114 e dell'art. 119 della Costituzione repubblicana;

valutato che

l'ISAP non ha dotazione economica autonoma, potendo contare esclusivamente sui contributi provenienti dai soci fondatori, annualmente pari a euro 12 911,42; constatato che l'ISAP versa in condizioni di gravi difficoltà economiche che hanno portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione, decaduto in data 1 maggio 2015, e del Collegio dei revisori nel novembre 2015; entrambi gli organi ad oggi non sono ancora stati ricostituiti; considerato quanto segue – il Consiglio metropolitano di Milano, nella seduta del 18 gennaio 2017, ha deciso «di conferire mandato all'Area Affari Istituzionali di porre in essere quanto necessario per addivenire nel corso del 2017, in accordo con il comune di Milano, allo scioglimento e messa in liquidazione dell'ISAP», fondato nel 1959 dal comune e dalla provincia di Milano e riconosciuto con d p r 1298/1964;

– la suddetta decisione è stata motivata:

a) con la mancata ricostituzione del Consiglio di amministrazione, nonostante la nomina dei consiglieri spettanti alla Città Metropolitana;

b) con il «protrarsi dell'inattività dell'associazione» che, invece, ha continuato e continua a pubblicare la rivista quadrimestrale «Amministrare» e l'annale «Storia Amministrazione e Costituzione» (entrambi editi da Il Mulino) e ha pubblicato da ultimo nel 2016 «1800-1960 Tremila titoli della Biblioteca ISAP», avendo continuato a produrre numerose pubblicazioni scientifiche nel corso del mezzo secolo precedente; nel contempo, l'ISAP ha continuato la gestione, con apertura al pubblico, della prestigiosa e imponente biblioteca, permanentemente aggiornata anche per quanto attiene le oltre duecento testate scientifiche e culturali di tutto il mondo che pervengono, per lo più, nella forma dello scambio;

– gli elementi sopra riferiti sono sufficienti a dimostrare la vitalità e l'efficienza dell'ISAP, che ha saputo anche arricchire il patrimonio bibliotecario a beneficio non solo dei due soci fondatori, ma anche - e soprattutto - dell'intera comunità scientifica nazionale e internazionale; detti elementi, comunque, confermano le notevoli ricadute dell'attività dell'ISAP sul territorio metropolitano, regionale e nazionale e mettono in evidenza l'irragionevolezza e la gravità di un'eventuale «liquidazione» e del danno patrimoniale irrecuperabile che la stessa provocherebbe, prima di tutto, agli enti soci e alle comunità locali; valutato che, almeno per le ragioni sopra indicate:

– è interesse generale non solo evitare iniziative gravi e irreparabili, ma soprattutto tutelare e rilanciare l'attività dell'ISAP assicurandone il prosieguo nel quadro culturale e scientifico, che è compito essenziale anche della Regione sostenere;

– è indispensabile cogliere l'invito, di recente rivolto al Presidente della Regione, al Sindaco di Milano e a quello della Città metropolitana, da rettori, presidi, professori delle università milanesi e lombarde, nonché da associazioni di avvocati amministrativisti, perché la tuttora cospicua attività scientifica, culturale ed editoriale dell'ISAP, con il lavoro essenziale di gestione e di incremento della biblioteca, vero e proprio bene culturale di rilevante valore anche patrimoniale, sia tutelata e potenziata; rilevato che è convinzione diffusa tra gli addetti ai lavori e all'interno della pubblica amministrazione che la suddetta attività scientifica, culturale ed editoriale dell'ISAP costituisca una delle più importanti strutture specialistiche di cui non solo Milano, ma anche la Regione e l'Italia intera dispongono; impegna la Giunta regionale ad approfondire nelle sedi opportune:

– le argomentazioni che intendono scongiurare lo scioglimento dell'ISAP, anche valutando la possibilità di prevedere un ampliamento del numero dei soci e un impegno o una partecipazione di Regione Lombardia, così da assicurare all'ISAP di poter proseguire nell'importante funzione sino ad oggi svolta;

– l'opportunità di promuovere forme di collaborazione sinergica con altre fondazioni, operanti in Lombardia e in altre Regioni (a cominciare dal Veneto), nell'analisi e nella proposta storiografica, giuridica, sociologica ed economicofinanziaria delle politiche pubbliche;

– l'opportunità di integrare ISAP, quale «dipartimento» autonomo e indipendente, che conserva il suo nome, nel rispetto della sua gloriosa storia e della sua alta tradizione scientifica, nell'ambito della struttura di Eupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di

Regione Lombardia, istituto che già svolge studi e ricerche sul tema della pubblica amministrazione e interviene per la formazione nell'ambito dell'alta amministrazione ”

## **PUGLIA**

**DGR 4.7.17, n. 1052** - Approvazione “piano della performance” triennale 2017-2019 - art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009. (BUR n. 81 del 10.7.17)

### **Note**

### **PREMESSA**

Il d.lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.

### **L’AZIONE DELLA REGIONE**

La Regione Puglia, a seguito dell’emanazione del d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 con la quale sono stati recepiti i principi generali in tema di verifica e valutazione dell’attività di gestione, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.

Con deliberazione n° 217 del 23 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale, necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito dal successivo decreto n°224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della Performance organizzativa quale ultimo documento programmatico dopo il Programma di governo e l’aggiornamento annuale degli obiettivi strategici. Ciclo che si conclude con la misurazione e valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

Con la deliberazione n. 69 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che comprende, nella sezione “Parte IV”, anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2017-2019. Il Piano, in aderenza a quanto già stabilito dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, ha previsto l’attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione “assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni- al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti”.

Il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è stato avviato con l’approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 617 del 2.5.2017 con la quale sono stati definiti e assegnati alle strutture amministrative gli obiettivi strategici triennali che, nella logica dell’albero della performance, rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi operativi.

Tali obiettivi strategici, relativi al triennio 2017-2019, sono stati definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori di Dipartimento, in conformità con il Programma di Governo del Presidente della Giunta Regionale ed in particolare con le dieci priorità politiche in esso definite. Per ogni obiettivo sono state indicate le strutture dei Dipartimenti coinvolti per la loro realizzazione e il relativo budget finanziario disponibile.

### **IL PIANO 2017-2019**

Viene definire il Piano della performance 2017-2019 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla definizione ed assegnazione degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori di misurazione.

Il documento si articola in due parti distinte.

Nella prima parte viene svolta un'approfondita analisi del contesto interno ed esterno, viene descritta la struttura organizzativa dell'Ente e vengono esplicitate le priorità politiche e le più importanti strategie di intervento in coerenza con la mission della Regione.

Nella seconda parte vengono illustrati, per ognuno dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gli obiettivi strategici pluriennali e gli obiettivi operativi annuali, gli indicatori e i risultati attesi (valori target) collegati all'attività delle singole strutture amministrative del sistema organizzativo della Giunta che saranno utilizzati per la verifica annuale sul loro grado di realizzazione.

## **TOSCANA**

**DGR DGR 26.6.17, n. 678** - Azioni positive per le/i dipendenti della Giunta e del Consiglio della Regione Toscana - Anni 2017/2019. (BUR n. 7 del 5.7.179)

### **Note**

### **PREMESSA**

La Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" prevede all'art. 36 "Azioni positive" l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono un pieno inserimento delle/dei dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione alle occasioni di avanzamento professionale;

La Regione con specifico impegno e sollecitudine nell'ambito delle azioni volte a promuovere le pari opportunità nel contesto regionale, ha emanato la Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 "Cittadinanza di genere", rivolta alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento della parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica ed, in particolare, l'art. 3 "Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro" che prevede azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini;

Con la la Mozione del Consiglio regionale n. 512 "Per contrastare il fenomeno del femminicidio" approvata nella seduta del 21 novembre 2012 si individua l'esigenza di promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione sul drammatico fenomeno sociale del femminicidio e di attivare iniziative di formazione anche nei luoghi di lavoro;

L'art. 37 "Soggetti proponenti" della citata L.R. 1/2009 idispone che le azioni positive siano individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in raccordo con la Consigliera regionale di parità, con la Commissione regionale per le pari opportunità e con le Strutture regionali competenti in materia.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato il documento "Piano delle Azioni positive per il personale di Regione Toscana - Anni 2017/2019" così come allegato al presente atto (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio, stante la assoluta impossibilità, perché criptato, di riprodurlo, in oltraggio al principio della trasparenza nelle comunicazioni)

**SEGUE ALLEGATO**

**DIFESA DELLO STATO****ABRUZZO**

**L.R. 12.6.17, n.36** - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità. (BUR n. 28 del 28.6.17)

## Art. 1

(Inserimento dell'articolo 10 bis alla L.R. 40/2004)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è inserito il seguente:

## "Art. 10 bis

Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità)

1. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità, di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio:
  - a) raccoglie segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonché il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
  - b) favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;
  - c) promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità o su temi attinenti;
  - d) monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.
3. Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.
4. L'Osservatorio è composto da:
  - a) cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;
  - b) componente della Giunta regionale competente per materia.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
6. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.
7. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:
  - a) un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;
  - b) un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;
  - c) un rappresentante delle organizzazioni datoriali;

- d) un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
  - f) un rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.
8. L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.
9. La relazione di cui al comma 8 è sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 40/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 40/2004, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
 "b) dai consiglieri che compongono l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10 bis".

## LAZIO

**DGR 13.6.17, n. 327** Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159, art. 48. Manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio della Regione di immobili confiscati alla criminalità organizzata. (BUR n. 52 del 29.6.17)

### Note

La legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche e integrazioni, in particolare, all'articolo 8 che istituisce l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità.

Il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni), in particolare, all'articolo 48, comma 3, definisce le finalità relative all'utilizzo dei beni confiscati, i soggetti che possono amministrare direttamente i beni ovvero i soggetti cui assegnare gli stessi in concessione a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

### **IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO CONFISCATO AL TERZO SETTORE**

Ai sensi del citato articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011, i beni immobili confiscati possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio della Regione la quale può, anche consorziandosi o attraverso associazioni, amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad associazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti".

### **LA COLLABORAZIONE FRA LE DIREZIONI REGIONALI**

L'articolo 2 della legge regionale 14 Luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) in particolare ai commi 35 e 36, dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le modalità di coordinamento e collaborazione tra la Direzione regionale competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio e la Direzione regionale competente in materia di sicurezza.

La deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2014, n. 840, allegato B, la quale, in attuazione della citata l.r. 7/2014, definisce le modalità di coordinamento e collaborazione tra la Direzione regionale competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio e la Direzione regionale competente in materia di sicurezza.

### **IL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI**

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 luglio 2016 è stata definita la gestione dei beni sequestrati e confiscati tra la Regione Lazio, Tribunale di Roma, Corte D'Appello di Roma, Procura della Repubblica di Roma, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Unindustria, Concommercio di Roma, Associazione Bancaria Italiana, CGIL, CISL, UIL, Federlazio, CNA, Coldiretti Lazio, Associazione Libera, Legacoop.

### **IL REGOLAMENTO REGIONALE**

Con atto del 29 marzo 2017, n 8 è stato emanato il Regolamento per l'assegnazione in concessione in uso a terzi, a titolo gratuito, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

### **LE CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI**

x l'acquisizione di un bene confiscato rappresenta un fondamentale momento di affermazione del primato della legalità e delle istituzioni sulla malavita;

x i beni confiscati possono costituire un concreto volano di sviluppo economico e sociale dei territori di riferimento; x il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata garantisce una risposta concreta al fabbisogno del territorio attraverso la restituzione alla collettività dei beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza, legalità e di sviluppo sociale ed economico..

### **LA RICHIESTA DELL'ANAC**

Con le note dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati N.0011078 del 2 marzo 2017 RM 44 - Titolare 3.7.18, N.0018581 del 10 aprile 2017, Tit. 3.7.0 Fasc. RM 104, acquisite agli atti d'ufficio rispettivamente nelle date 2 marzo 2017, prot. n. 0110155, e 10 aprile 2017, prot. n. 0187173, l'Agenzia, a seguito di confisca, ai sensi dell'art.12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356, richiede alla Regione la manifestazione di interesse per i seguenti beni immobili:

### **IL PARERE DEL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO**

E' stato sentito il Presidente dell'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità.

### **L'INTERESSE DELLA REGIONE**

E'interesse della Regione acquisire al proprio patrimonio indisponibile i beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alle citate note dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, al fine di destinare gli stessi a scopi istituzionali ovvero a scopi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. 159/2011 e dal r.r. 8/2017;

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene espressa la manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio regionale dei seguenti beni immobili, di cui alle note dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati N.0011078 del 2 marzo 2017 RM 44 - Titolare 3.7.18, N.0018581 del 10 aprile 2017, Tit. 3.7.0 Fasc. RM 104, acquisite agli atti d'ufficio rispettivamente nelle date 2 marzo 2017, prot. n. 0110155, e 10 aprile 2017, prot. n. 0187173:

L'acquisizione al patrimonio della Regione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi beni si trovano, al fine di destinare i suddetti immobili a scopi istituzionali, ovvero a scopi sociali, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lett. c), del d.lgs. 159/2011 e dal r.r. 8/2017.

## **TOSCANA**

**DGR 26.6.17, n. 677** - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della legalità democratica - Anno 2017. (BUR n. 27 del 5.7.17)

### **Note**

Viene approvato il "Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2017" - allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale che costituisce anche atto di indirizzo ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 (a cui si fa rinvio, stante l'impossibilità di una sua trasduzione perché criptato, ;il PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS. Viene destinata, per l'attuazione delle attività previste al punto C. del Documento, la somma complessiva di € 74.000,00

**MOZIONE 28 giugno 2017, n. 830** - In merito alla tutela occupazionale nelle aziende oggetto di provvedimenti giudiziari e di interdittive antimafia. (BUR n. 28 del 12.7.17)

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che il sequestro e la confisca delle aziende e delle attività produttive costituiscono importanti mezzi per sottrarre all'autore del reato i proventi del reato stesso ed integra un elemento irrinunciabile nella politica di contrasto alla criminalità organizzata che è solita riciclare o investire in attività economiche lecite i frutti del proprio modus operandi criminale;

Ribadito che la confisca dei beni alla criminalità organizzata rappresenta un'importante vittoria dello Stato nella quotidiana lotta all'illegalità, tanto che è stato così possibile recuperare migliaia di beni tra palazzi, appartamenti, terreni e aziende frutto di attività criminale;

Ricordato che nel database dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) al 7

gennaio 2013 sono mappate tutte le aziende sequestrate e confiscate in via definitiva, le quali ammontano a 1.708, e che, seppur nella frammentaria e incompleta mappatura informatica dei beni, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha stimato che al 31 dicembre 2015, le risorse lavorative coinvolte sono stimate in 8.349 unità (Studio della Fondazione Nazionale Commercialisti "La tutela dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata - marzo 2016);

Evidenziato che in Toscana il totale delle aziende confiscate e date in gestione ammonta a quarantaquattro unità, di cui otto nel settore alberghiero e di ristorazione, sedici nel settore finanziario e sei nel settore del commercio;

Appreso da recenti studi (ad esempio di Transcrime, centro di ricerca che fa capo alla Cattolica di Milano e all'Università di Trento), che una altissima percentuale delle imprese sottratte alla criminalità finisce successivamente per fallire, lasciando una scia di disoccupazione e di costi per le casse pubbliche;

Considerato che: - la confisca si fonda sull'evidente e necessario interesse pubblico a privare delle ricchezze illecitamente accumulate colui che viene sottoposto a procedimento di prevenzione e trova puntuale regolamentazione nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); - specie negli ultimi anni, la confisca ed il sequestro si sono dimostrati misure di grande efficacia, facendo registrare una crescita costante del valore dei beni confiscati, tra cui il numero delle attività imprenditoriali rivelatesi mafiose o colluse;

Preso atto che il sequestro dei patrimoni illecitamente acquisiti non è l'unico rimedio esperibile nel contrasto a mafia e criminalità e che esistono anche altri provvedimenti, come ad esempio l'interdittiva antimafia;

Considerato che con l'atto amministrativo dell'interdittiva antimafia, inflitto dalle prefetture e disciplinato dal d.lgs. 159/2011, si consente all'Amministrazione pubblica di interrompere qualsiasi rapporto contrattuale con imprese che presentano un pericolo di infiltrazioni mafiose, e questo al di là di eventuali processi che sanciscano la colpevolezza definitiva di titolari o dirigenti, tanto che spesso essa è emanata durante un'inchiesta in corso, se fondata su elementi consistenti, o su una frequentazione sospetta, un socio opaco, una parentela pericolosa;

Ritenuto necessario:

- incrementare, per quanto possibile, le misure volte a tutelare coloro che, estranei ed inconsapevoli del reato, si trovino ad interagire o lavorare con una impresa destinataria di un provvedimento di sequestro, confisca o interdittiva;
- tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori le cui ditte sono state colpite da confische o interdittive antimafia, nonché la continuità di opere, funzioni e servizi, individuando adeguate soluzioni per salvaguardare il tessuto sociale ed economico delle realtà cittadine toccate dai provvedimenti, senza intralciare l'attività volta a contrastare la criminalità organizzata;

Ricordato che

se la criminalità organizzata è riuscita a creare attorno a sé il consenso sociale di cui in alcune parti del territorio oggi gode, ciò è dovuto anche al fatto per cui, in luoghi in cui il lavoro è spesso un miraggio, essa è riuscita a convincere la popolazione di essere l'unica entità, l'unica "azienda di servizi", in grado di dare lavoro, anche se sottopagato, senza garanzie e senza contributi versati;

Ritenuto

pertanto necessario privare la criminalità organizzata della potente arma del ricatto lavorativo, che sempre più spesso viene usata nei confronti di lavoratori, enti locali, amministrazioni ed uffici governativi, in quanto per evitare in particolar modo interdittive antimafia e nei suoi confronti vengono conseguentemente minacciati licenziamenti;

Ricordati

anche recenti interventi nazionali che hanno stanziato fondi a favore delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del Codice antimafia al fine di tutelare i livelli occupazionali e la continuità lavorativa;

Ricordato che

è all'esame del Senato la proposta di legge di iniziativa popolare recante "Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata";

Ricordate anche iniziative sindacali (ad esempio "Io riattivo il lavoro") volte, tra l'altro, alla tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

**IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a promuovere ed incentivare:

- tutte le più necessarie azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari o di interdittive antimafia anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale definiti in ambito regionale;
- l'applicazione della prevista possibilità normativa, nei casi tassativamente previsti dalla legge, di disporre una straordinaria e temporanea gestione nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari o di interdittive antimafia, attraverso la nomina di commissari prefettizi al fine di tutelare i livelli occupazionali e l'erogazione di servizi in favore della collettività. Û

**DIPENDENZE****LOMBARDIA**

**Circolare regionale 26 giugno 2017 - n. 9** Aggiornamento delle disposizioni in materia di contratti per l'acquisto di prestazioni per i servizi delle dipendenze per l'anno 2017. (BUR n. 26 del 30.6.17)

**PREMESSA**

La circolare definisce il quadro degli schemi negoziali e delle specifiche per garantire puntuale e rigorosa omogeneità nella gestione operativa del processo di negoziazione 2017 con le unità di offerta sociosanitarie della rete delle dipendenze, a seguito dell'aggiornamento del sistema di remunerazione tariffaria a carico del F.S.R. delle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali per le dipendenze, ex d.g.r. n. 6666 del 29 maggio 2017 «Rimodulazione del sistema di servizi per le dipendenze. Prime determinazioni».

Si richiama il contenuto integrale del decreto n. 7365 del 21 giugno 2017 con il quale è stato rideterminato il Budget di produzione riconosciuto alle ATS per l'acquisto di prestazioni erogate dalle strutture per le dipendenze per l'anno 2017, nella misura complessiva di € 54.391.500, in esecuzione della d.g.r. n. 6666/2017.

**1. UNITÀ D'OFFERTA CHE DEVONO SOTTOSCRIVERE UNA NUOVA SCHEDA BUDGET**

Le ATS devono sottoscrivere, limitatamente alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali per le dipendenze accreditate per le tipologie:

- Terapeutico riabilitative
- Pedagogico riabilitative
- Accoglienza, una nuova scheda budget, valida per l'intero anno 2017 entro il 14 luglio 2017.

Si provvede a fornire (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il modello di scheda budget.

**2. INDICAZIONI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI IN STRUTTURE PER LE DIPENDENZE ACCREDITATE E UBICATE FUORI REGIONE**

L'assegnazione alle ATS di un budget unico per le dipendenze è uno strumento per consentire una maggiore flessibilità negli interventi in quest'area di bisogno.

Il budget unico comprende le prestazioni fruite nelle strutture del territorio e quelle fruite da utenti Lombardi in strutture ubicate fuori regione.

Al fine del governo delle risorse, ciascuna ATS definisce, nei limiti del budget unico, il tetto di spesa per i ricoveri fuori regione.

Ai fini della garanzia del rispetto del budget assegnato alla ATS, è necessario che:

- ogni inserimento in strutture accreditate e ubicate fuori regione, anche se afferenti a un ente con sede legale e strutture accreditate in Lombardia, in assenza di programma terapeutico unico, venga preventivamente autorizzato dalla ATS di residenza dell'utente;
- ogni anno venga sottoscritto dal gestore del «programma terapeutico unico» una apposita clausola contrattuale con l'indicazione del volume massimo dei ricoveri fuori regione, compatibile con le disponibilità dell'ATS stessa.

**3. INDICAZIONI PER LE UNITÀ D'OFFERTA CON PROGRAMMA TERAPEUTICO UNICO**

Le unità d'offerta residenziali per le dipendenze che aderiscono al programma terapeutico unico dovranno sottoscrivere con le ATS, entro il 14 luglio 2017, un nuovo contratto corredato della relativa scheda budget valida per l'intero anno 2017.

Si fornisce (allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente circolare, il contratto finalizzato all'acquisto da parte delle ATS di prestazioni erogate dalla rete territoriale delle tossicodipendenze. Si fornisce inoltre il modello di scheda budget (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Il programma terapeutico unico può prevedere che una parte del percorso riabilitativo venga svolta in unità d'offerta accreditata fuori Regione Lombardia, gestita dal medesimo soggetto gestore lombardo.

La durata complessiva del percorso è stabilita in massimo 36 mesi, ex d.g.r. n. 5509 del 10 ottobre 2007.

L'indicazione di tale programma deve essere esplicitamente e preventivamente contenuta nella certificazione sullo stato di dipendenza che il SERT/SMI rilascia per il singolo utente.

Tale indicazione è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'ATS di residenza dell'utente, ai fini del governo del budget e del governo della spesa destinata anche ad altri inserimenti in strutture fuori regione di utenti che non usufruiscono di programmi terapeutici unici.

Il testo tipo del contratto con i soggetti gestori di strutture per le dipendenze, che si avvalgono di proprie strutture accreditate fuori dalla Regione Lombardia, per erogare prestazioni a propri assistiti lombardi, deve essere integrato con la seguente clausola: «L'Ente gestore, per la realizzazione del programma terapeutico unico, si può avvalere anche di una struttura ubicata fuori regione Lombardia: (specificare: denominazione e ubicazione di tutte le strutture che concorrono al programma terapeutico unico e, per ognuna, la fase del percorso riabilitativo ivi svolto con relativa durata). Il trasferimento dell'ospite in una struttura fuori regione è remunerato dalla ATS di residenza solo in presenza di certificazione sullo stato di dipendenza del SERT/SMI che espressamente lo richiama, previa autorizzazione dell'ATS di residenza dell'ospite che sopporterà gli oneri del ricovero, anche nel rispetto della durata prevista per la specifica fase fuori regione. In carenza di tale autorizzazione preventiva dell'ATS, il programma terapeutico unico si svolge nelle strutture accreditate e a contratto in Lombardia. Il livello massimo di prestazioni erogabili fuori regione nell'ambito del «programma terapeutico unico» a carico dell'ATS è pari a € \_\_\_\_\_ per l'anno in corso per i propri residenti. Al superamento del suddetto budget non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del fondo sanitario regionale. Gli inserimenti effettuati nella struttura fuori regione secondo le procedure previste dal presente contratto, saranno oggetto di fatturazione separata». L'ATS si impegna a rendicontare i relativi importi attraverso l'apposito debito informativo definito da Regione Lombardia.

#### 4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL BUDGET DEFINITIVO

Si richiama il contenuto integrale di cui al punto 5.3.2.6, sezione «2. Contratto definitivo» della d.g.r. X/5954/2016. I contratti sottoscritti alla data del 31 maggio 2017 sono stati definiti in applicazione delle regole definite nella d.g.r. X/5954/2016 e nella Circolare n. 5/2017.

Il nuovo Budget dovrà invece essere rideterminato tenendo conto delle giornate che ciascuna struttura ha prodotto nell'anno 2016 per le tipologie di assistenza oggetto di revisione tariffaria di cui alla d.g.r. n. 6666 del 29 maggio 2017. Le stesse giornate, su base semestrale, dovranno essere valorizzate con le nuove tariffe.

#### 5. AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Il punto 2 della d.g.r. n. 6666/17 prevede che dal primo luglio vengano implementate alcune azioni di miglioramento.

Per la prima di dette azioni, in attesa della definizione di una piattaforma regionale, in fase transitoria e di prima applicazione, ogni Ente coinvolto pubblica sul proprio sito per ogni UdO/Modulo le seguenti informazioni che saranno mantenute aggiornate in tempo reale:

- Definizione UdO/Modulo
- Numero di posti accreditati
- Numero di posti a contratto
- Numero di posti disponibili (anche in considerazione del budget residuo)
- Presenza lista di attesa. Le ulteriori azioni di miglioramento verranno verificate nel corso della vigilanza routinaria.

#### 6. CARICAMENTO IN CONTRATTI WEB E AFAM DEI CONTRATTI DEFINITIVI

Si invitano le ATS ad inserire gli aggiornamenti della scheda budget e, laddove previsto, del contratto nel portale «Contratti WEB» e in «Afam» entro e non oltre il 21 luglio 2017. L'importo del budget da inserire in «Contratti WEB» e in «Afam» è esclusivamente relativo alla produzione nelle strutture regionali.

## 7. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA PRODUZIONE NEL FLUSSO ECONOMICO FE

In attuazione della d.g.r. n. 6666/2017, sono state implementate le nuove procedure finalizzate alla rendicontazione economica nel flusso FE delle prestazioni riferite alle comunità terapeutiche per le tossicodipendenze in regime residenziale e semiresidenziale con validità a decorrere dal 1 luglio 2017.

Si richiede pertanto di seguire le seguenti modalità di rendicontazione:

- Flusso economico riferito al secondo trimestre 2017: l'attuazione della d.g.r. non ha nessun impatto in termini di rendicontazione sul flusso del secondo trimestre;
- Flusso economico riferito al terzo trimestre 2017: per gli assistiti ancora in carico all'1 luglio 2017 sarà necessario utilizzare le nuove specifiche utente rendicontando la produzione in analogia ad un cambio classe. Pertanto dovrà essere inviato:
  - un primo record con il campo «data fine specifica utente» valorizzato con la data del 30 giugno 2017, il campo «utente presente alla data di fine condizione» valorizzato «1» e il campo totale giornate con oneri a carico del FSR valorizzato a «000»,
  - un secondo record con il campo «data inizio specifica utente» valorizzato con la data del 01 luglio 2017 riferito alla nuova specifica utente.

### SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE PER LE DIPENDENZE CHE SI AVVALGONO DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO UNICO, AI SENSI DELLA DGR 5954/2016 PER L'ANNO 2017

Tra l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS e il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (indicare tipologia) denominata (...) - (codice cudes ...), accreditata per (...) (specificare n. ... posti), (nel caso di contratto di ente unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto)

Premesso che:

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta sociosanitaria/e per (...)n. ... posti; (nel caso di contratto di ente unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto)
  - il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
- Si stipula quanto segue

#### ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della vigente normativa. Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016 e nella d.g.r. n. X/6666 del 29/05/2017. Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1,

lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

#### ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto. Il soggetto gestore si impegna inoltre a: a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto; b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito; c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS; d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria; e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente; f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto; g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia; h) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali; i) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro; j) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/5954 del 5/12/2016 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto; k) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della struttura, iniziative al riguardo; l) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale.

#### ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto. La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le

somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

#### ARTICOLO 4. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui

propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

#### ARTICOLO 5. Budget

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. (nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta) L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,

#### ARTICOLO 6. Budget per il Programma terapeutico unico

L'Ente gestore, per la realizzazione del programma terapeutico unico, si può avvalere anche di una struttura ubicata fuori dalla regione Lombardia: (specificare: denominazione e ubicazione di tutte le strutture che concorrono al programma terapeutico unico e, per ognuna, la fase del percorso riabilitativo ivi svolto con relativa durata). Il trasferimento dell'ospite in una struttura fuori regione è remunerato dalla ATS di residenza solo in presenza di certificazione sullo stato di dipendenza del SERT/SMI che espressamente lo richieda, previa autorizzazione dell'ATS di residenza dell'ospite, anche nel rispetto della durata prevista per la specifica fase fuori regione. In carenza di tale autorizzazione preventiva dell'ATS, il programma terapeutico unico si svolge nelle strutture accreditate e a contratto in Lombardia. Il livello massimo di prestazioni erogabili fuori regione nell'ambito del "programma terapeutico unico" a carico dell'ATS è pari a €. \_\_\_\_\_ per l'anno in corso per i propri residenti. Al superamento del suddetto budget non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del fondo sanitario regionale. Gli inserimenti effettuati nella struttura fuori regione secondo le procedure previste dal presente contratto, saranno oggetto di fatturazione separata.

ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche.

La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

**ARTICOLO 8. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

**ARTICOLO 9. Durata** Il presente contratto ha validità dal 1 luglio 2017 sino al 31 dicembre 2017.

**ARTICOLO 10. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali** Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

**ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

**ARTICOLO 12. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere. Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione. Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto. In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**ARTICOLO 13. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i. Il presente contratto è altresì

risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accREDITAMENTO.

**ARTICOLO 14. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_ Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale) ATS \_\_\_\_\_ Soggetto Gestore \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

SCHEDA DI BUDGET AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO Codice  
unità d'offerta \_\_\_\_\_ Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data \_\_\_\_\_ Validità  
dal 1/1/2017 al 31/12/2017 Riferimenti provvedimento ATS \_\_\_\_\_

STRUTTURA Tipologia TIPOLOGIA DELL'UNITA' D'OFFERTA  
Denominazione \_\_\_\_\_

ENTE GESTORE  
Denominazione sociale \_\_\_\_\_ Comune sede legale \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante (od altro  
soggetto munito di rappresentanza legale) \_\_\_\_\_ Codice Fiscale Partita IVA \_\_\_\_\_

POSTI Accreditati A contratto \_\_\_\_\_

BUDGET DI PRODUZIONE complessivo contratto \_\_\_\_\_ di cui Programma terapeutico  
unico Fuori Regione \_\_\_\_\_ di cui produzione nella Struttura Regionale

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente DENOMINAZIONE DELL'ATS ENTE  
GESTORE Il Direttore Generale (o suo delegato) Il Legale Rappresentante (od altro soggetto  
munito di rappresentanza legale) \_\_\_\_\_

**L.R. 6.7.17 - n. 18** - Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga. (BUR n. 28  
dell'11.7.17)

:

Art. 1 (Finalità)

1. E' istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,

entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.

2. La Regione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 favorisce, in particolare: a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure; b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.

Art. 2 (Iniziative di sensibilizzazione)

1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione:

- a) si avvale degli enti del servizio sociosanitario;
- b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;
- c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in coerenza con i Protocolli d'Intesa in essere, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- d) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;
- e) coinvolge i Servizi per le dipendenze e Servizi multidisciplinari integrati e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità terapeutico-riabilitative offerte dai servizi per le dipendenze presenti sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale con deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Alla spesa per le finalità previste dalla presente legge, quantificata in € 20.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse di cui alla missione 13 «Tutela e Salute» - programma 01 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia LEA» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019; per gli esercizi successivi al 2017 la spesa è determinata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

## **UMBRIA.**

**DAL 6 giugno 2017, n. 171** - Ordine del giorno - Prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico - Adozione di interventi, da parte della Giunta regionale, al fine di sensibilizzare il Governo nazionale ad adottare una direttiva, valevole su tutto il territorio nazionale, in materia di orari di accesso a sale giochi e simili. (BUR n. 38 del 2.7.17)

### **L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Vista la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni della L.R. 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) (Atto n. 928);

Visto il parere formulato su tale atto dalla III Commissione consiliare permanente (Atto n. 928 bis);  
Udita la relazione di maggioranza in ordine all'atto medesimo, svolta dalla consigliera Casciari;  
Uditi gli interventi dei consiglieri regionali, dell'assessore competente per materia e la replica del relatore di maggioranza; Approvati tutti gli articoli;

Vista la proposta di ordine del giorno, presentata, ai sensi dell'art. 72 del regolamento interno, dai consiglieri Chiacchieroni e Nevi, concernente: "Prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico - Adozione di interventi, da parte della Giunta regionale,

al fine di sensibilizzare il Governo nazionale ad adottare una direttiva, valevole su tutto il territorio nazionale, in materia di orari di accesso a sale giochi e simili.” (Atto 1186).

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 18 consiglieri presenti e votanti

delibera

di approvare il seguente ordine del giorno:

l'assemblea legislativa

Visto l'atto n. 928 bis

impegna la giunta regionale

ai fini di una compiuta attuazione del disegno di legge sopra indicato ad una azione di forte sensibilizzazione politica verso il Governo del Paese tesa a realizzare una chiara e netta direttiva in campo nazionale che riguardi gli orari di accesso a sale giochi e simili, tale da consentire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

## ENTI LOCALI

### UMBRIA

**L.R..7.17, n. 9** - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).(BUR n. 28 del 12.7.17)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 le parole: “di bilancio annuale e pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “avente ad oggetto il bilancio di previsione”.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 le parole: “dell'anno solare precedente.” sono sostituite dalle seguenti: “e sulle spese sostenute nell'anno solare precedente, nonché il relativo rendiconto finanziario;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio ed al Presidente della Giunta regionale il programma di attività con l'indicazione del fabbisogno finanziario presunto riferito al triennio successivo.”.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008 dopo le parole: “può richiedere” sono inserite le seguenti: “, previa trasmissione dell'atto pre-adottato,”.

2. Al comma 11 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008 dopo le parole: “Presidenza del CAL” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 9, comma 1,” e le parole: “regolamento interno del CAL di cui all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento interno del CAL di cui al medesimo articolo 9”.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, dopo le parole: “voto limitato ad uno.”, sono aggiunte le seguenti: “Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza del CAL, le cui funzioni sono definite nel regolamento interno di cui al comma 2.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, dopo le parole: “organizzazione dei lavori”, sono inserite le seguenti: “, i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dei componenti del CAL e dell'Ufficio di Presidenza del CAL”.

Art. 4 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 12 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Struttura di supporto) 1. L'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le necessarie risorse umane e materiali.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL, individua la struttura di supporto al CAL, che può comprendere anche personale degli enti locali e delle loro forme associative il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di supporto al CAL è posta alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di Presidenza del CAL. 4. La struttura di supporto, tra l'altro, predispone e rende disponibile un dossier contenente una sintesi aggiornata delle normative statali e regionali in vigore nelle singole materie e una raccolta di “buone pratiche”, intendendosi per tali le leggi o i progetti portati avanti da amministrazioni locali di altre regioni che abbiano raggiunto risultati positivi e concreti.”

Art. 5 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2008)

1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente: “Rimborso spese”.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2008 è sostituito dai seguenti: “2. Ai componenti del CAL, compresi il Presidente ed i due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2, per la partecipazione ad ogni seduta del CAL o delle sue articolazioni funzionali. 2-bis. Al Presidente ed ai due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, per la effettiva partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL o per la partecipazione ad incontri o riunioni legati all'attività del CAL che si tengono presso la sede del CAL stesso nonché nei casi di missioni ed incarichi per conto del CAL.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 20/2008 è abrogato.

Art. 6 (Modifica dell'articolo 14 della l.r. 20/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 20/2008, sono inseriti i seguenti: “3-bis. I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziare per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa. 3-ter. A decorrere dal 2017, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione.”.

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura mediante quota parte delle risorse stanziare per il funzionamento del CAL, a valere sul bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 20/2008.

Art. 8 (Norma transitoria)

1. Per l'esercizio finanziario 2017 il CAL provvede alla trasmissione del programma di cui alla lettera h-bis del comma 2 dell'articolo 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione-

<b>FAMIGLIA</b>
-----------------

**FRIULI V,G,**

**DGR 23.6.17, n. 1173** -LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia. Approvazione dei valori effettivi del beneficio regionale energia elettrica per l'anno 2016 in relazione ai valori massimi già deliberati con DGR 199/2017.

Note

Sulla base dell'estrazione dei dati effettuata da Insiel S.p.A. e Area Welfare sulle domande ammissibili inserite dai Comuni o dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, le risorse finanziarie consentono di determinare gli importi effettivi del beneficio regionale nella misura indicata nell'Allegato 1 al presente atto.

Vengono individuati gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2016, rapportati alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia elettrica, nei valori indicati nell'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale

Sulla base dell'estrazione dei dati dall'applicativo informatico e sulla base dei valori effettivi di contributo indicati nell'Allegato 1, l'Area politiche sociali provvederà a ripartire e trasferire ai Comuni o agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni i fondi necessari alla successiva fase di erogazione del contributo spettante agli aventi diritto nonché la quota forfetaria, pari all'1,5 per cento di tali fondi, a titolo di ristoro definitivo ed omnicomprensivo dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate.

La spesa massima di euro 6.735.000,00= relativa al punto 2. fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2017

<b>MINORI</b>
---------------

## **LOMBARDIA**

**DD 4 luglio 2017 - n. 8052** Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14 giugno 2017, dell'avviso pubblico per l'adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2017-2018(BUR n. 27 del 6.7.17)

### **PRESENTAZIONE**

**Nel contesto di un razionale e coordinato svolgimento di politiche sociali, la Regione Lombardia attua una azione programmatica ed amministrativa assolutamente interessante ed incisiva, essendo in grado di intercettare e coordinare sia le risorse europee, che le risorse proprie, in un quadro di riferimento di sistema, con il ruolo centrale attribuito al Comune, tale da orientare anche gli utenti alla migliore utilizzazione dell'offerta dei servizi sociali.**

**Il provvedimento che si riporta va in tale, e pertanto se ne fornisce il testo integrale, sottolineando anche il senso della comunicazione sociale ivi contenuta.**

Note

### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; Richiamate altresì:
  - la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
  - la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
  - la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Sociosanitario» che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a

sostegno della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

- gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. 78 del 9 luglio 2013 e i relativi aggiornamenti, che individua nell'area Sociale – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – tra i risultati attesi, la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;
- le d.g.r. n. 381/2010 e n. 1081/2013 volte a definire e potenziare un modello di governance partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e socioeducativi per l'infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- n. X/5060/2016 «Reddito di Autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che ha definito i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare e la metodologia d'intervento, descrivendo sinteticamente per misura, il target dei beneficiari, i principi chiave, dei requisiti di accesso che loro insieme, costituiscono il Reddito di Autonomia per l'anno 2016;
- n. X/5096/2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. x/5060/2016: Approvazione della misura «Nidi gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia; che approva in via sperimentale la nuova misura denominata «Nidi Gratis» finalizzata all'azzeramento della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia, dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati convenzionati con il pubblico nel rispetto della regolamentazione comunale con valorizzazione delle fasce ISEE.

\*Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311.

### **LA SPECIFICITA' DELL'AZIONE 9.3.3.DEL POR FSE 2014-2020**

L'Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l'implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]

### **LA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018**

La d.g.r. n. 6716 del 14 Giugno 2017 «Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018» ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della deliberazione e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni, relativa tempistica e processo di attuazione

### **L'AVVISO PUBBLICO**

Viene approvato, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata d.g.r. X/6716 del 14 giugno 2017, l'«Avviso Pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi gratis 2017-2018» come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **IL FINANZIAMENTO**

Per la realizzazione degli interventi di cui alla misura «Nidi gratis 2017-2018») le risorse complessive sono pari ad Euro 32.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3

ALLEGATO A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” (Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo)

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Azione 9.3.3 – Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]

AVVISO PUBBLICO Per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018

Sommario

#### A. FINALITÀ, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Destinatari dell'Avviso

A.4 Soggetti destinatari della misura

A.5 Dotazione finanziaria

#### B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

#### C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Requisiti di ammissibilità

C.3 Obblighi per il Comune

C.4 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.5 Verifica di ammissibilità delle domande

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.7 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

#### D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Destinatari dell'Avviso

D.2 Decadenza e revoca

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Allegati/informative e istruzioni

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Allegato A: Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato B: Scheda informativa tipo

---

#### A. FINALITÀ, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi Regione Lombardia nell'ambito del Programma FSE del POR 2014 - 2020 Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” - Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” - Azione 9.3.3, promuove la misura “Nidi gratis 2017-2018”, all'interno del Programma “Reddito di autonomia”: essa prevede l'azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione con il pubblico, altrimenti a carico della famiglia, nel rispetto dei regolamenti comunali.

La Misura ha l'obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili nel ciclo di vita con misure che affianchino le agevolazioni tariffarie per la frequenza di un bambino ai servizi di prima infanzia, rispondendo ai bisogni della famiglia anche in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile.

I figli dei nuclei famigliari (coppie o monogenitori) destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura "Nidi Gratis 2017-2018", devono usufruire del servizio nido o micronido in una struttura dichiarata dai Comuni nella domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2017/2018.

Con il Presente Avviso Regione Lombardia individua i Comuni in possesso dei requisiti definiti con la Delibera n. X/6716 del 14.06.2017 e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) proprie o convenzionate presso le quali procedere all'azzeramento della retta per le famiglie.

#### A.2 Riferimenti normativi

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Sociosanitario" che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla D.C.R. 78 del 9 luglio 2013 e i relativi aggiornamenti, che individua nell'area Sociale – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – tra i risultati attesi, la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;
- le D.G.R. n. 381/2010 e n. 1081/2013 volte a definire e potenziare un modello di governance partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e socio-educativi per l'infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la D.G.R. 3017 del 16.1.2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020";
- la D.G.R. 3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
- la Decisione di Esecuzione CE del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final con cui è stato modificato il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

#### A.3 Destinatari dell'Avviso

Possono presentare istanza di partecipazione all'Avviso, i Comuni che all'atto di adesione alla misura Nidi Gratis 2017-2018, in forma singola o associata, siano nelle seguenti condizioni:

- compartecipino alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi)

- adottino agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all'ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- siano titolari in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o abbiano acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati e abbiano riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in convenzione per il 2016-2017;
- non abbiano applicato per l'annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2016-2017 ad eccezione di:
  - adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di Inflazione Programmata,
  - arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto;
  - aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I Comuni con asili nido/micronidi comunali, che non si siano dotati di regolamento con tariffe differenziate in base all'ISEE, prima di presentare istanza alla Misura, e comunque non oltre il 30 settembre 2017, devono necessariamente adottare il regolamento con tariffe per i servizi per la prima infanzia differenziate su base ISEE in coerenza con le tariffe applicate nell'ambito territoriale del Piano di zona.

#### A.4 Soggetti destinatari della misura

I soggetti destinatari sono nuclei famigliari (coppie o monogenitori) con figli frequentanti nidi e micro-nidi pubblici e/o posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a partire dall'annualità 2016-2017 con il Comune in forma singola o associata.

La retta a carico dei genitori, azzerata dalla Misura "Nidi Gratis 2017-2018", è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE.

I bambini ammessi alla Misura dovranno risultare frequentanti nidi e micro-nidi pubblici e/o posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a partire dall'annualità 2016-2017 con il Comune in forma singola o associata. I genitori devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
- b. essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 150/2015;
- c. essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

#### A.5 Dotazione finanziaria

Per l'azzeramento delle rette dei destinatari della Misura, saranno previste con l'Avviso di prossima pubblicazione rivolto ai soggetti destinatari della Misura risorse complessive pari ad Euro 32.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3.

### B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

#### B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di "buoni servizio" ai soggetti destinatari di cui al punto A.4, con modalità indiretta di erogazione - all'operatore in nome e per conto del destinatario.

Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta dovuta dalla famiglia in possesso dei requisiti di cui al punto A.4, determinata nel rispetto del regolamento comunale e differenziata in base alle fasce ISEE per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti di nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a partire dall'annualità 2016-2017 con il Comune in forma singola o associata.

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie e prevede che l'importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati. In presenza di famiglie che dichiarino al Comune di non voler accedere alla misura e o di non possedere i requisiti il Comune applica le procedure ordinarie.

### C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande Le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato:

a partire da venerdì 7 luglio 2017 dalle ore 9.00 fino a mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 12.00;

a partire da lunedì 9 ottobre 2017 dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre 2017 alle ore 12.00;  
I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 esclusivamente attraverso SiAge, raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it).

Le domande possono essere presentate solo previa registrazione del Comune e rilascio dei codici personali login / password, laddove il Comune non risultasse già registrato. Nell'apposita sezione del sito <https://www.siage.regione.lombardia.it> sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della domanda di partecipazione.

SiAge genera automaticamente la domanda di adesione, compilata in tutti i suoi campi, che va scaricata e dopo aver firmato digitalmente il documento, ricaricata a sistema insieme alla delibera di Giunta Comunale che attesti la presenza delle condizioni previste dal presente Avviso.

Nei Comuni dichiarati in AFAM (Anagrafica delle Unità di Offerta Sociali) con più di 15 strutture e/o oltre n. 100 posti in esercizio, in fase di compilazione di campi che prevedono l'inserimento di serie di dati Regione Lombardia ha previsto procedure facilitate per il caricamento previo contatto con gli uffici della Direzione Generale. I Comuni interessati dovranno contattare la Direzione generale al momento dell'approvazione della delibera di adesione.

Al termine del completamento della procedura informatica, che prevede il caricamento a sistema della domanda di adesione generata automaticamente e della delibera, il Comune esegue l'invio elettronico. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R n. 642/1972.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

**C.2 Requisiti di ammissibilità** Il Comune che intende partecipare alla Misura Nidi gratis 2017-2018 deve:

- partecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all'ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- essere titolare in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o di avere acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati e di avere riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in convenzione per il 2016-2017;
- non aver applicato per l'annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2016-2017 ad eccezione di:
  - adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di Inflazione Programmata,
  - arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto;
  - aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I requisiti sono resi in forma di autodichiarazione nella domanda di adesione.

**C.3 Obblighi per il Comune** In fase di adesione il Comune si impegna altresì a:

- inviare eventuali integrazioni documentali entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Regione;
- inviare gli elenchi dei bambini che rientrano nelle graduatorie / elenchi comunali.

- aggiornare gli elenchi dei bambini iscritti negli asili a partire da lunedì 15 gennaio 2018 dalle ore 12 fino a giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 12, previo contatto con gli uffici della Direzione Generale;
- indicare le rette dovute da ciascuna famiglia e la data di inizio della fruizione del servizio;
- dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli adempimenti amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis 2017- nella registrazione al sistema informativo;
- indicare presso quali strutture i bambini hanno usufruito del servizio; • tenere traccia delle presenze e assenze dei bambini;
- segnalare le rette maturate e non quietanzate dalle famiglie e i mesi di fruizione del servizio e richiedere il rimborso trimestrale tramite SiAge;
- inserire a consuntivo in SiAge un documento contabile con indicazione dell'importo maturato nell'anno e non quietanzato da ogni famiglia.

Il documento contabile, per ogni bambino, dovrà necessariamente apportare la dicitura: “spesa sostenuta con i fondi del P.O.R. Regione Lombardia FSE 2014-2020 - Asse II inclusione sociale, Avviso Nidi Gratis 2017-2018 (codice identificativo della persona) - per importo pari a euro ...”;

- non richiedere a RL il rimborso delle rette per le quali abbia già emesso i titoli di pagamento nei confronti delle famiglie.

C.4 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse Per l'ammissione dei Comuni, in forma singola o associata, alla Misura è prevista una procedura a sportello con la valutazione di ricevibilità delle candidature in base ai requisiti stabiliti al punto C.2.

Con successivo Avviso Regione Lombardia individuerà i nuclei familiari a cui assegnare le risorse della Misura secondo le modalità definite con la Delibera n. X/6716 del 14.06.2017.

#### C.5 Verifica di ammissibilità delle domande

La verifica di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma informatica e ha ad oggetto la verifica della conformità della candidatura con riguardo al:

- a. rispetto dei termini previsti nel presente Avviso;
- b. completamento della procedura.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare: c. il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso; d. la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda.

Nel corso dell'attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi, a mezzo comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di iscrizione al sistema, qualora si rendessero necessari.

Il termine per la risposta non potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. In assenza di risposte esaustive nei termini indicati, la domanda si intenderà automaticamente respinta.

Gli esiti finali delle istruttorie indicheranno i Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2017-2018, unitamente alle relative strutture (Asili Nido e Micronidi) pubbliche e convenzionate. Gli esiti saranno:

- approvati con decreto del Dirigente pro tempore struttura Piani di Zona e Rete delle Unità di Offerta Sociali e Promozione delle Formazioni Sociali; • pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito [www.Regione.Lombardia.it](http://www.Regione.Lombardia.it) e sul Portale dedicato alla Programmazione europea (<http://www.fse.regione.lombardia.it>);
- comunicati ai soggetti interessati per via telematica mediante SiAge.

#### C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Nell'apposita sezione del sito <https://www.siage.regione.lombardia.it> saranno disponibili le modalità per procedere con la rendicontazione dei buoni servizio per l'azzeramento delle rette, previo accesso al sistema.

A partire da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il consuntivo per gli ultimi mesi, il Comune dovrà procedere on line alla compilazione della richiesta di liquidazione, confermando i codici fiscali dei bambini ammessi alla Misura, le rette maturate e non quietanzate per ciascun bambino per ciascun mese rendicontato, i codici delle strutture (Nidi e Micronidi) presso le quali essi sono iscritti, la dichiarazione che ciascun bambino ha effettivamente fruito del servizio, l'eventuale riduzione della retta.

Il sistema informatico genererà automaticamente la richiesta di liquidazione che andrà firmata digitalmente e caricata a sistema.

Al termine della frequenza del bambino al nido/micronido e comunque non oltre venerdì 29 settembre 2018, il Comune dovrà completare tutte le procedure previste dal presente avviso.

#### C.7 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Regione Lombardia entro 60 giorni dalla corretta presentazione della richiesta di liquidazione, effettuati i necessari controlli, procede al pagamento dell'importo indicato.

Tale importo può essere rideterminato sulla base dell'effettiva fruizione dei bambini al servizio e del rispetto dei principi che determinano l'importo della retta sulla base dei regolamenti comunali e delle modalità di calcolo caricate a sistema.

#### D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Destinatari dell'Avviso Il Comune, oltre agli obblighi richiamati al punto C.3 si impegna a:

- rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
- mantenere per tutto l'anno educativo 2017/2018 le condizioni dichiarate nella domanda di adesione e che hanno consentito l'ammissibilità alla Misura Nidi Gratis 2017-2018;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni richieste;
- inviare dati e informazioni a Regione attraverso il sistema informativo SiAge secondo le specificità che verranno fornite nei manuali d'uso;
- conservare la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione e fruizione dei servizi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva;
- pubblicizzare presso i potenziali destinatari l'iniziativa "Nidi Gratis 2017-2018" promossa da Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
- pubblicizzare la Misura al fine di identificare i soggetti che potrebbero aver diritto al beneficio e che non sono quindi tenuti al pagamento della retta;
- segnalare le rette maturate e non quietanzate dalle famiglie e la data di inizio della fruizione del servizio;
- dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli adempimenti amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis 2017-2018 nella registrazione al sistema informativo regionale;
- segnalare se i bambini hanno usufruito del servizio ogni mese;
- tenere traccia delle presenze e assenze dei bambini;
- richiedere rimborso trimestrale tramite il sistema informativo.

#### D.2 Cause generali di decadenza

Il sostegno regionale non verrà riconosciuto ai Comuni nei seguenti casi:

- a. modifica delle condizioni dichiarate che hanno permesso l'ammissibilità al presente Avviso;
- b. aver richiesto a RL il rimborso delle rette per le quali abbia già emesso i titoli di pagamento nei confronti delle famiglie.

Il sostegno non è altresì riconosciuto, e se del caso recuperato maggiorato degli interessi legali, qualora vengano riscontrate irregolarità in sede di eventuale controllo, di cui al successivo punto D.4.

#### D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe.

D.4 Ispezioni e controlli Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di:

- verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
  - verificare l'effettiva erogazione dei servizi, riservandosi la possibilità di effettuare – anche – controlli in loco presso le strutture;
  - verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite ai fini della liquidazione del sostegno per la copertura della retta ai Comuni in nome e per conto delle famiglie.
- Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, Regione Lombardia potrà procedere al recupero/compensazione delle somme versate per l'azzeramento della retta.

È altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito al non riconoscimento del sostegno per l'azzeramento delle rette.

D.5 Monitoraggio dei risultati I destinatari dell'Avviso sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento della Misura Nidi gratis 2017-2018.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Nuclei familiari con figli (numero)
- Nuclei familiari partecipanti che al termine dell'intervento dichiarano una migliorata gestione dei tempi di vita e di lavoro (Tasso)

Si informano inoltre i destinatari dell'Avviso (I Comuni in forma singola o associata) che, in attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n.1), sarà possibile compilare, da parte delle famiglie, un questionario di customer satisfaction.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali destinatari della Misura.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Piani di Zona e rete delle Unità di Offerta sociali e Promozione delle Formazioni Sociali.

D.7 Trattamento dati personali

L'adesione da parte del Comune alla misura Nidi Gratis 2017-2018 presuppone da parte dello stesso l'aver assolto o assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi reso dalle famiglie dei bambini iscritti agli asili nido / micronidi in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato A.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul sito [www.fse.regione.lombardia.it](http://www.fse.regione.lombardia.it)

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei Comuni, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di cui all'Allegato B) di seguito riportata.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'indirizzo di posta elettronica [NidiGratis1718@regione.lombardia.it](mailto:NidiGratis1718@regione.lombardia.it).

Il presente Avviso, eventuali FAQ ed altre informazioni utili sono disponibili sulla sezione apposita del sito ufficiale di Regione Lombardia: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

D.9 Allegati/informative e istruzioni Allegato A: Informativa sul trattamento dei dati personali  
 Allegato B: Scheda informativa tipo

D.10 Riepilogo date e termini temporali - Riepilogo delle tempistiche previste dal bando nelle diverse fasi Presentazione delle domande:

- Da venerdì 7 luglio dalle ore 9.00 fino a mercoledì 13 settembre alle ore 12.00 – 1° finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte dei comuni in forma singola o associata interessati;
- da lunedì 9 ottobre dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre alle ore 12.00 - 2° finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte dei comuni in forma singola o associata interessati.

Aggiornamento elenchi:

- da lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 12 fino a giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 12.

Richiesta di liquidazione:

- da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il consuntivo per gli ultimi mesi per i comuni in forma singola o associata ammessi;
- entro e non oltre venerdì 29 settembre 2018 ultima richiesta di liquidazione e completate tutte le procedure previste dal presente avviso.

ALL. A)

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal Gestore per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.

Diritti dell'interessato I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento: - la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza; - l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi; - l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di

“Policy di gestione di accesso ai dati personali”. Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Titolare del trattamento dati Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante.

ALL. B)

SCHEDE INFORMATIVA\* APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 6716 DEL 14 GIUGNO 2017, DELL’ AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018

TITOLO Indicare il riferimento al Programma e il titolo del bando

DI COSA SI TRATTA

L’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 si rivolge a Comuni in forma singola e associata che intendano aderire alla Misura Nidi Gratis, per l’azzeramento della retta dovuta per la frequenza in propri asili nido o micronidi di bambini le cui famiglie siano in situazione di vulnerabilità. Le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato: a partire da venerdì 7 luglio dalle ore 9.00 fino a mercoledì 13 settembre alle ore 12.00, oppure a partire da lunedì 9 ottobre dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre alle ore 12.

Con l’Avviso Regione Lombardia individua i Comuni in possesso dei requisiti definiti con la Delibera n. X/6716 del 14.06.2017 e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) proprie o convenzionate presso le quali procedere all’azzeramento della retta per le famiglie.

I bambini destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”, devono usufruire del servizio nido o micro-nido in una struttura dichiarata dai Comuni nella domanda di adesione. I genitori devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: - Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro; - essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs n. 150/2015; - essere entrambi residenti in Regione Lombardia.

La Misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili nel ciclo di vita con misure che affianchino le agevolazioni tariffarie per la frequenza di un bambino ai servizi di prima infanzia, rispondendo ai bisogni della famiglia anche in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare istanza, i Comuni che all’atto di adesione alla misura Nidi Gratis 2017-2018, in forma singola o associata, siano nelle seguenti condizioni:

- compartecipino alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi) • adottino agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi); • siano titolari in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o abbiano acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati e abbiano riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in convenzione per il 2016-2017; • non abbiano applicato per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2016-2017 ad eccezione di:  adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di Inflazione Programmata;  arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;  aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I Comuni con asili nido/micronidi comunali, che non si siano dotati di regolamento con tariffe differenziate in base all’ISEE, prima di aderire alla Misura, e comunque non oltre il 30 settembre 2017, devono necessariamente adottare il regolamento con tariffe per i servizi per la prima infanzia

differenziate su base ISEE in coerenza con le tariffe applicate nell'ambito territoriale del Piano di zona;

#### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

Per l'azzeramento delle rette dei destinatari della Misura, saranno previste con l'Avviso di prossima pubblicazione rivolto ai soggetti destinatari della Misura risorse complessive pari ad Euro 32.000.000,00, che trovano copertura a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3.

#### **CARATTERISTICHE DELL' AGEVOLAZIONE**

La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di "buoni servizio" ai nuclei famigliari, con modalità indiretta di erogazione - all'operatore in nome e per conto del destinatario.

Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta, dovuta dalla famiglia in possesso dei requisiti previsti, determinata nel rispetto del regolamento comunale e differenziata in base alle fasce ISEE per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o in posti di nidi e micronidi privati acquistati in convenzione con il pubblico.

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie e prevede che l'importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati.

Per l'assegnazione delle risorse sarà successivamente prevista una procedura a sportello sulla base della verifica formale dei requisiti di accesso per le famiglie.

A partire da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il consuntivo per gli ultimi mesi, il Comune dovrà procedere, esclusivamente attraverso procedura su SiAge, alla compilazione della richiesta di liquidazione, indicando i codici fiscali dei bambini ammessi alla Misura, le rette dovute per ciascun bambino per ciascun mese rendicontato, i codici delle strutture (Nidi e Micronidi) presso le quali essi sono iscritti, la dichiarazione che ciascun bambino ha effettivamente fruito del servizio, l'eventuale riduzione della retta.

Al termine della frequenza del bambino al Nido e comunque non oltre venerdì 29 settembre 2018 il Comune dovrà completare la procedura per la richiesta di liquidazione.

**TITOLO** Indicare il riferimento al Programma e il titolo del bando

#### **REGIME DI AIUTO DI STATO**

Il presente intervento si configura come sostegno agli individui e gli operatori sono soggetti pubblici: non rileva la nozione di impresa e di attività economica riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 "Nozione di impresa e attività economica", pertanto l'intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.

#### **PROCEDURA DI SELEZIONE**

La procedura in oggetto ammette tutti le candidature ricevibili e ritenute ammissibili arrivate entro le scadenze. La verifica di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma informatica e ha ad oggetto la verifica della conformità della candidatura con riguardo al:

- rispetto dei termini previsti nel presente Avviso;
  - rispetto delle modalità di completamento della procedura.
- La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare:

- il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso;
- la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda. Nel corso dell'attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi, a mezzo comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di iscrizione al sistema, qualora si rendessero necessari. Il termine per la risposta non potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. In assenza di risposte esaustive nei termini indicati, la domanda si intenderà automaticamente respinta.

**DATA APERTURA** Prima finestra: venerdì 7 luglio; seconda finestra lunedì 9 ottobre 2017  
**CHIUSURA** Prima finestra: mercoledì 13 settembre; seconda finestra: martedì 31 ottobre.

#### **COME PARTECIPARE**

I Comuni potranno presentare la domanda di adesione esclusivamente attraverso SiAge, raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it).

Le domande possono essere presentate solo previa registrazione del Comune e rilascio dei codici personali login / password, laddove il Comune non risultasse già registrato.

Nell'apposita sezione del sito <https://www.siage.regione.lombardia.it> sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della domanda di partecipazione.

SiAge genera automaticamente la domanda di adesione compilata in tutti i suoi campi che dovrà essere firmata digitalmente e caricata a sistema insieme ai seguenti allegati: - delibera di Giunta Comunale che attesti la presenza delle condizioni previste dal presente Avviso; - domanda di adesione; - elenco delle proprie strutture comunali o convenzionate. Al termine della compilazione della domanda, il Comune esegue l'invio elettronico.

#### CONTATTI

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Piani di Zona e rete delle Unità di Offerta sociali e Promozione delle Formazioni Sociali. Per contatti e informazioni: [NidiGratis2017-2018@regione.lombardia.it](mailto:NidiGratis2017-2018@regione.lombardia.it)

(\* ) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto che approva l'avviso per tutti i contenuti completi e vincolanti.

### NON AUTOSUFFICIENTI

#### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 16.6.17, n. 858-** Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)" (BUR n 198 del 12.7.17)

#### PRESENTAZIONE

**La Regione, secondo un disegno perpetrato nel corso di circa quindici anni, a far data dal 2003, essendo stata la prima ad emanare la propria legge regionale con riferimento alla legge quadro n. 328/2000, ed a inquadrare le politiche sociali nel quadro della programmazione regionale, ha via sviluppato specifici atti normativi e regolamentari in ordine alle aree di intervento, e in tale contesto particolarmente importanti sono state le azioni nel campo della non autosufficienza, essendo, con la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Toscana fra le Regioni più virtuose a promuovere la rete sociale per le persone non autosufficienti e le loro famiglie.**

**Il presente provvedimento si innesta in tale disegno che mira a costruire un sistema organico di riferimento, che punta alla costruzione del welfare di prossimità, in cui è evidente l'obiettivo di garantire a chi svolge assistenza la presenza delle istituzioni e la consapevolezza che non si è soli ad affrontare le situazioni di fragilità e di disagio, ma si è coprotagonisti in un sistema di cura rivolto alla persona non autosufficiente.**

**Si riporta di seguito il testo integrale del documento, da intendere anche quale prototipo operativo.**

#### INTRODUZIONE NORMATIVA

- il Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni, con riferimento all'art.1, commi 1,2,3,7 e 8;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15;
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- La Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2, “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)”;
- La Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza [...]” che prevedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari, il coinvolgimento nella definizione del “Progetto di assistenza individuale” (PAI) e diversi interventi di supporto come l’educazione terapeutica a pazienti e caregiver, counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze, gruppi di sostegno, supporto psicologico e sociale;
- Il “Piano nazionale della cronicità (PNC)” approvato il 15 settembre 2016 dalla conferenza Stato-Regioni e recepito con la Delibera di Giunta Regionale 05 aprile 2017, n. 429, nel quale vengono previsti il coinvolgimento del paziente e i suoi caregiver nel “patto di cura” e la valorizzazione della loro esperienza;
- La Delibera dell'Assemblea Legislativa 27 settembre 2016, n. 93 “Documento di economia e finanza regionale DEFR 2017 con riferimento alla programmazione 2017-2019. (Proposta della Giunta regionale in data 28 giugno 2016, n. 1016). (Prot. DOC/2016/0000571 del 27/09/2016) che prevede, all’obiettivo 2.3.12, il consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) rivolti alle persone non autosufficienti (anziani, disabili) e ai loro caregiver;
- La Delibera dell'Assemblea Legislativa 18 giugno 2013, n. 117 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284);
- La Delibera dell’Assemblea Legislativa 22 maggio 2008, n. 175 “Piano sociale e sanitario 2008-2010”;
- La Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 643 “Piano sociale e sanitario 2017-2019” con cui la Giunta ne propone l’approvazione all’Assemblea legislativa, e che contiene il richiamo alla piena attuazione della legge regionale sui caregiver (L.R. 2/2014);
- La Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 771 “Approvazione del piano regionale della prevenzione 2015-2018”;
- La Delibera dell’Assemblea Legislativa 28 giugno 2016, n. 1003 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2016” che prevede che le Aziende Usl garantiscano l’attiva partecipazione alla programmazione e realizzazione degli interventi a favore dei caregiver familiari di persone non autosufficienti in attuazione della LR 2/2014;
- La Delibera di Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 1646 “Preso d’atto della sottoscrizione del patto per il lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

- La Delibera di Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 220 così come modificata e integrata dalla Delibera di Giunta regionale 21 luglio 2014, n.1227 concernente “[...] percorsi relativi all'accudimento in ambito domiciliare di pazienti con bisogni assistenziali complessi”;
- La Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 990 “Aggiornamento del progetto regionale demenze (DGR 2581/99) e recepimento del piano nazionale demenze”, che costituisce una prima attuazione (per quanto riguarda la programmazione regionale in materia di interventi per le persone con demenza e loro familiari) a quanto previsto dalla lettera a) comma 2) dell’art.4 della L.R.2/2014.

### **L’ATTIVAZIONE DEL CARE GIVER FAMILIARE**

Viene promossa un’omogenea attivazione, a livello territoriale, per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare nell’ambito del sistema di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

### **IL PATTO PER IL LAVORO**

Nel Patto per il Lavoro sottoscritto il 20 luglio 2015 tra Regione Emilia-Romagna e parti firmatarie (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Anci, Upi, Legautonomie, Uncem, Agci, Confcooperative, Legacoop-ER, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria, Confapindustria, Confservizi, Unioncamere, Abi, Forum Terzo Settore, Comuni, Università, e altri) si è affermata la necessità di linee guida attuative della Legge regionale sul Caregiving (L.R. n. 2/2014).

### **LE LINEE ATTUATIVE DELLA L.R. 2/3014**

Vengono approvate, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il documento “Linee attuative della Legge Regionale n. 2 del 28 marzo 2014 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)”, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **Linee attuative**

## **Legge Regionale n.2 del 28 marzo 2014**

*“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)”*

Il documento costituisce il risultato del Gruppo di lavoro regionale per la stesura delle Linee Guida Attuative della Legge Regionale n. 2/2014 sul *caregiving* istituito dalla Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, **Kyriakoula Petropulacos**.

#### **Coordinamento:**

**Antonio Brambilla**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna

**Fabia Franchi**, Azienda USL di Bologna

#### **Partecipanti:**

- **Ivano Baldini**, Associazione Alzheimer Emilia-Romagna
- **Alberto Bellelli**, Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna (ANCI)
- **Barbara Bentivogli**, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (ANFFAS) Emilia-Romagna
- **Francesca Bergamini**, Servizio Programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza, Regione Emilia-Romagna
- **Lucio Boattini**, Azienda USL della Romagna
- **Daniela Bortolotti**, Sindacato CGIL Emilia-Romagna
- **Davide Botturi**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Emma Derocchi**, Azienda USL della Romagna
- **Elisabetta Di Pardo**, Servizio Attuazione degli interventi e delle Politiche per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro, Regione Emilia-Romagna
- **Andrea Fabbo**, Azienda USL di Modena

- **Lalla Golfarelli**, Associazione Caregiver Familiari Emilia-Romagna (CARER)
- **Loredana Ligabue**, Associazione Caregiver Familiari Emilia-Romagna (CARER)
- **Felice Maran**, Azienda USL di Ferrara
- **Beatrice Mariotto**, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (ANTEAS) Emilia-Romagna
- **Maurizia Martinelli**, Sindacato CISL Emilia-Romagna
- **Gianluca Mingozzi**, Federsolidarietà Emilia-Romagna
- **Mauro Pepa**, Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna
- **Simonetta Puglioli**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Christian Ruiu**, Sindacato UIL Emilia-Romagna
- **Giuliana Servadei Gaspari**, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH)
- **Cinzia Vecchi**, Azienda USL di Parma

**Si ringraziano per la collaborazione:**

- **Stefano Versari, Stefania Bigi, Rita Fabrizio e Maria Teresa Proia**, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ministero Istruzione, Università e Ricerca
- **Paola Cicognani**, Agenzia Regionale per il Lavoro, Regione Emilia-Romagna
- **Imma Cacciapuoti, Rosa Cacici, Michela Cappai, Antonella Carafelli, Iaria De Santis, Andrea Donatini, Marilena Durante, Raffaele Fabrizio, Franca Francia, Luigi Mazza, Mauro Mirri, Patrizia Pasini, Maria Rolfini**, Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
- **Maria Mongardi, Ottavio Nicastro, Elisa Rozzi**, Servizio Assistenza Ospedaliera, Regione Emilia-Romagna
- **Maura Forni, Claudia Ceccacci, Giulio Dall'Orso**, Servizio Politiche sociali e socio-educative e Servizio Politiche per l'Integrazione sociale, il Contrasto alla povertà e Terzo Settore Regione Emilia-Romagna
- **Augusta Nicoli e Vittoria Sturlese**, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Regione Emilia-Romagna.

## **Indice**

1. Il contesto
    - 1.1 La condizione del caregiver
  2. Obiettivo
  3. Ambito di applicazione
  4. La definizione di caregiver familiare
  5. Il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare nella rete di assistenza
  6. Gli interventi a favore del caregiver familiare
    - 6.1 La Regione
      - 6.1.1 Le politiche regionali di settore
      - 6.1.2 Azioni trasversali
    - 6.2 Le Aziende USL e i Comuni
    - 6.3 Associazionismo e volontariato
  7. Le azioni di sostegno al benessere del caregiver
  8. Il riconoscimento delle competenze
  9. Monitoraggio e valutazione
- Allegato A Il caregiver familiare nella rete dei servizi

## 1. Il contesto

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il tasso di disabilità della popolazione dell'Emilia-Romagna è pari al 3,7%. I 2/3 della popolazione affetta da disabilità è rappresentata da ultra 65enni.

Secondo i risultati dell'indagine "Passi d'Argento" 2012-2013, si stima che in Emilia-Romagna circa un sesto della popolazione ultra 65enne (circa 124.000 persone) presenti qualche forma di disabilità (limitazioni in almeno una attività funzionale della vita quotidiana - ADL) e che, tra essa, il 91% riceva aiuto dai familiari. Circa la metà delle persone anziane con disabilità accudite al domicilio (52%) è assistita anche da assistenti familiari privati (badanti).

Tali dati evidenziano un bisogno assistenziale ed un impegno elevato nei compiti di cura, che ricade significativamente sulle famiglie: secondo l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) in Italia quasi l'80% delle famiglie con persone disabili non risulta assistita dai servizi pubblici a domicilio ed oltre il 70% non si avvale di alcuna assistenza; in Europa l'80% del lavoro di cura a persone con disabilità e anziani non autosufficienti è assicurato da caregiver familiari (Eurocarers).

I dati demografici presentano una popolazione regionale dell'Emilia-Romagna che continua ad invecchiare (indice di vecchiaia: 168 nel 2012 vs 173,4 nel 2015). La popolazione con più di 75 anni residente in Emilia-Romagna rappresenta il 12,4% (553.017 persone) del totale dei residenti e la popolazione ultra 80 enne il 7,6% (338.054).

Tali dati, insieme a quelli relativi all'aumento della cronicità e delle patologie degenerative, proiettano un bisogno di cura in crescita, che richiede il riconoscimento e la valorizzazione di chi, in "famiglia", si prende cura e il suo sostegno nella più ampia rete di protezione sanitaria e sociale.

In Emilia-Romagna, secondo le analisi statistiche regionali, nel 2015 il 19% della popolazione di età  $\geq$  14 anni è affetto da 1 patologia cronica (760 mila abitanti), il 24% da 2 o più (957 mila abitanti) e il 3% da 5 o più (circa 103 mila abitanti).

Ad oggi in Italia non è disponibile una rilevazione sistematica della popolazione che si prende cura, a differenza di altri Paesi europei. Gli unici dati disponibili riguardano le indagini multiscopo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Secondo l'indagine multiscopo sulla conciliazione tra lavoro e famiglia (2010), si stima che in Emilia-Romagna le persone di età fra i 15 e i 64 anni che dichiarano di prendersi regolarmente cura di qualcuno (figli coabitanti minori di 15 anni, altri bambini, adulti disabili, malati o anziani) sono più di 1 milione e 100mila, pari al 40,2% della popolazione totale della medesima età. Di questi le persone che, nel contesto familiare, prestano regolarmente attività di cura ad adulti anziani, malati, disabili sono stimate essere 289 mila (3.329.000 in Italia).

Sempre secondo l'indagine multiscopo dell'ISTAT sulla conciliazione tra lavoro e famiglia (2010) in Emilia-Romagna i caregiver familiari sono prevalentemente donne (55%), spesso impegnate ad assistere più di una persona (nella combinazione bambini e anziani). In Emilia-Romagna, il 12,5% delle donne (10,7% in Italia) e l'8% degli uomini (6,2% in Italia) di età compresa tra i 15 e i 64 anni si dichiarano caregiver di adulti disabili.

Sebbene la maggioranza dei caregiver familiari sia rappresentata da adulti (in particolare, di età 45-64 anni), in Emilia-Romagna si stima che i "giovani caregiver" (15-24 anni) siano circa 13.250 (169.000 in Italia).

A livello europeo, nazionale e regionale dell'Emilia-Romagna, il lavoro di cura presenta ancora oggi una peculiarità di genere in tutte le fasce di età, a conferma di stereotipi culturali, da un lato, e, dall'altro, di ritardi nell'attivazione di politiche organiche e strutturali di conciliazione.

## **1.1 La condizione del caregiver**

Si stima che il caregiver familiare svolga anche 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza, per una media di 8-10 anni nel caso di persone anziane non autosufficienti, per tutta la vita nel caso di disabilità congenita grave. Condizione quest'ultima che diviene ancor più gravosa con l'avanzare dell'età e della condizione di fragilità dei genitori. La durata nel tempo e l'intensità del lavoro di cura impattano pesantemente sulla vita del familiare che si prende cura, stravolgendone la quotidianità ed il progetto di vita.

L'attività del caregiver familiare può avere un impatto negativo sulla salute: molteplici studi evidenziano come le persone che prestano rilevante attività di cura hanno il doppio di probabilità di avere problemi di salute, probabilità che incrementa se il caregiver ha tra i 18 e i 25 anni di età. Secondo i risultati dello studio di Elizabeth Blackburn, premio Nobel per la Medicina nel 2009, l'aspettativa di vita di caregiver sottoposti allo stress di curare familiari gravi si riduce (dai 9 ai 17 anni). L'attività di caregiving può avere un impatto negativo non solo sul benessere psico-fisico del caregiver, ma anche sull'intero nucleo familiare e sulla persona accudita.

Tra i principali fattori di rischio per il benessere psico-fisico del caregiver vi sono: stanchezza fisica, stress emotivo, problemi psicologici, isolamento sociale, ridotta conoscenza nella gestione della malattia, e ridotta capacità di coping (comprensione e gestione delle situazioni critiche).

Sono disponibili diversi strumenti di valutazione del carico assistenziale, tra cui il Caregiver Burden Inventory - CBI (Novak et al., 1989). Il CBI è uno strumento di autovalutazione suddiviso in 5 sezioni: carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico sociale, carico emotivo. Conoscere in quale area il singolo caregiver sia "stressato" rappresenta la base di partenza indispensabile per dare sollievo e sostenerlo nel lavoro di cura.

La Regione si impegna a realizzare un approfondimento, rilevando gli strumenti e le modalità attualmente utilizzati a livello territoriale, al fine di identificare eventuali modalità/strumenti uniformi e di semplice applicazione.

## **2. Obiettivo**

Obiettivo delle presenti linee è di fornire indicazioni funzionali a garantire l'attuazione dei principi sanciti dalla Legge regionale, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nella direzione di un welfare di comunità che riconosca e sostenga i caregiver familiari e valorizzi l'apporto dell'associazionismo e del volontariato.

## **3. Ambito di applicazione**

Le presenti linee forniscono una cornice di riferimento cui possono raccordarsi, con un approccio trasversale, di politiche e azioni integrate, tutte le iniziative specifiche che riguardano i caregiver, nei diversi ambiti di intervento.

## 4. La definizione di caregiver familiare

*“Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé” (LR 2/14 Art 2 c. 1).*

L'aiuto prestato dal caregiver familiare, in base al bisogno della persona assistita, può avere diverse declinazioni. In particolare, il caregiver familiare si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi.

– *Il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura (assistente familiare) (LR 2/14 art 2 c.3), mantenendo comunque la responsabilità delle decisioni inerenti l'organizzazione delle cure del proprio caro e la funzione di supporto/orientamento all'assistente familiare.*

– *Il caregiver familiare, liberamente scelto dall'assistito, può essere una figura giuridicamente diversa dal tutore, curatore e amministratore di sostegno (vedi box 1).*

– *Il caregiver familiare è una risorsa essenziale nel percorso di cura della persona non autosufficiente e al contempo è soggetto portatore di propri bisogni specifici.*

### **Box 1. Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione L'amministratore di sostegno**

*(figura istituita e normata con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004) è la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.*

L'amministratore di sostegno viene di preferenza scelto, dove possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito: possono essere amministratori di sostegno il coniuge (purché non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e il parente entro il quarto grado.

La tutela dell'amministratore di sostegno non comporta l'annullamento delle capacità a compiere validamente atti giuridici: il giudice tutelare individua gli atti (volta per volta ed in relazione alle concrete necessità) per i quali l'amministratore di sostegno si sostituirà al disabile e quelli per i quali dovrà prestare sola assistenza.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Diverso l'istituto dell'**interdizione** che costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta (per esempio, abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi) e comporta la limitazione completa della capacità di agire; tuttavia, l'istituto dell'interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.

Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

L'**inabilitazione** rappresenta una soluzione “intermedia”, comunque grave, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così grave da comportare l'interdizione; coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Il curatore svolge di norma un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione. Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato può quindi compiere da solo.

## **5. Il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare nella rete di assistenza**

- Il caregiver familiare deve essere formalmente identificato e coinvolto in modo attivo nel percorso di definizione, realizzazione e valutazione del progetto di vita e di cura<sup>1</sup>, così come l'eventuale sostituto individuato.
- Lo specifico contributo di cura del caregiver e le conseguenti attività devono essere esplicitate nel piano individualizzato (Piano Assistenziale Individualizzato - PAI, Piano Educativo Individualizzato - PEI, Piano di cura, e ogni forma di pianificazione del percorso di presa in carico).
- La garanzia della continuità dell'assistenza (ospedale-territorio, territorio-ospedale, territorio-territorio) rappresenta elemento essenziale nella risposta ai bisogni della persona assistita e richiede la valorizzazione del caregiver come parte attiva - consapevole ed informata - del processo (es. dimissioni protette, variazione setting assistenziale e/o degli obiettivi di vita e di cura, ecc.).
- Laddove i servizi territoriali vengano a conoscenza di situazioni di particolare fragilità procedono a una valutazione specifica del caso e attivano eventuali interventi di supporto (es. giovani caregiver che, per l'impegno di cura che si trovano a sostenere, possono avere difficoltà a livello scolastico e di vita sociale. A tal fine, possono anche essere promossi raccordi con le scuole per sostenere lo studente che abbia un ruolo di caregiver familiare attraverso la personalizzazione del piano di studi elaborato dal consiglio di classe (L.53/2003 art.2 co.l)

<sup>1</sup> Rientrano in questo concetto, sia il "Progetto di vita" delle persone con disabilità e le loro famiglie (art.14, L. 328/00), che il "Progetto di vita e di cure" per le persone non autosufficienti, (DGR 1206/2007, DGR 1230/08), intendendo un progetto elaborato dai servizi territoriali in accordo con le scelte delle persone e dei familiari, tenendo conto del contesto di vita, delle risorse disponibili, delle prospettive, dei bisogni specifici della persona e degli eventuali caregiver, degli interventi di supporto ed opportunità attivabili, a cura di tutti gli attori istituzionali a diverso titolo coinvolti.

## 6. Gli interventi a favore del caregiver familiare

Alla luce del contesto e della realtà emergente, è necessario rendere più omogenee le risposte dei diversi territori, facendo sì che le diverse esperienze realizzate in modo frammentato diventino sempre più sistema e consentano di valorizzare l'apporto dei caregiver familiari, di sostenerli nella loro vita e non solo nell'attività di cura, anche attraverso un rapporto più strutturato con la rete dei servizi.

### 6.1 La Regione

#### 6.1.1 Le politiche regionali di settore

Le politiche regionali di settore (es. non autosufficienza, disabilità, ecc.) prevedono interventi specifici di sostegno alla figura del caregiver familiare (Allegato A).

#### 6.1.2 Azioni trasversali

In attuazione della Legge regionale, la Regione:

- promuove forme strutturate di raccordo/coordinamento trasversali e inter settoriali, da articolare di norma a livello distrettuale, col coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale), delle parti sociali, delle associazioni datoriali e di altri soggetti della comunità (es. centri sociali, parrocchie);
- favorisce *“accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze stipulate dal caregiver familiare a copertura di infortuni e della responsabilità civile collegati all'attività prestata”* (art.4, lettera c, LR 2/2014);
- promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, in raccordo con la Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere (LR n. 6/2014 Titolo VII Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura);
- promuove iniziative e programmi di tutela della salute psicofisica dei caregiver e dei rischi connessi, attraverso la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali, anche in collaborazione con tutte le risorse della comunità (es. associazioni di volontariato, associazioni di categoria), per rispondere a problemi di salute soprattutto nelle condizioni maggiormente totalizzanti ed usuranti;
- promuove la sensibilizzazione e il coinvolgimento della Comunità anche tramite campagne di informazione coordinate (Caregiver day e la diffusione del suo significato) e facilita la sintesi e la restituzione delle esperienze realizzate dai singoli territori al fine della diffusione e consolidamento delle buone pratiche, tramite specifici monitoraggi regionali;
- si impegna a garantire l'informazione agli organismi regionali di rappresentanza del terzo settore, relativamente ad atti normativi, raccomandazioni e linee di indirizzo, che prevedono specifici interventi nei confronti dei caregiver familiari;
- promuove un programma di aggiornamento, formazione e sensibilizzazione degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari della rete dei servizi (vedi box.2);
- promuove la collaborazione con l'Università per inserire la tematica del sostegno al caregiver familiare tra gli insegnamenti dei corsi di laurea per le professioni d'aiuto (medicina, professioni sanitarie, assistente sociale, educatore).

## 6.2 Le Aziende USL e i Comuni

Le Aziende USL ed i Comuni, definiscono, nell'ambito delle risorse disponibili, un programma/piano/progetto integrato per la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare (di norma nell'ambito dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale e nei Piani attuativi annuali). In particolare assicurano:

- le competenze e le condizioni organizzative affinché il caregiver possa essere supportato nell'accesso alla rete (informazione, orientamento e affiancamento). A tal fine, rendono disponibili operatori adeguatamente formati nell'ambito di sportello sociale, punto unico di accesso sanitario e sociale, servizi specifici (es. "Servizio assistenza anziani"). Tra i setting maggiormente appropriati rientra la Casa della Salute;
- un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sugli obiettivi conseguibili e sul coinvolgimento di tutti i soggetti della rete assistenziale; la definizione delle precise necessità assistenziali sul singolo caso; la valutazione delle competenze del caregiver; l'eventuale necessità di uno specifico addestramento; la garanzia della supervisione e di un monitoraggio costante, che tenga anche conto dell'impatto delle funzioni di cura sul caregiver;
- la formazione e l'addestramento finalizzati all'orientamento e all'accesso alla rete dei servizi e al lavoro di cura (vedi box 2);
- la ricognizione, il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di familiari e delle altre organizzazioni del terzo settore disponibili a mettere a disposizione competenze e risorse per la valorizzazione e il sostegno del caregiver, nonché la promozione dell'adesione di altri soggetti portatori di interessi (sindacati, ecc.);
- la valorizzazione dei soggetti e delle risorse della comunità a supporto dei caregiver familiari in particolare per affrontare le possibili situazioni di criticità (es. sostituzione temporanea di assistenti familiari, assenza improvvisa del caregiver);
- particolare attenzione all'identificazione del caregiver nell'ambito delle dimissioni protette, assicurando comunque la comunicazione della dimissione al paziente ricoverato, ai familiari di riferimento e/o al/ai caregiver familiare/i con sufficiente anticipo per consentire la riorganizzazione delle risorse familiari da impegnare in attività di cura o comunque predisporre le condizioni per la prosecuzione del percorso assistenziale al domicilio o in altro servizio sanitario o socio-sanitario territoriale.

### **Box 2. Interventi di informazione e formazione da assicurare a livello territoriale CAREGIVER**

Le iniziative di informazione e formazione possono avere diverse forme:

- di base, generale, per gruppi di caregiver;
- individuale sul singolo caso;
- congiunte con assistenti familiari (Allegato 3 DGR 1206/07; DGR 2375/09).

Le iniziative di informazione e formazione possono avere contenuti e valenze diversi:

1. contenuto generale relativo all'orientamento e all'accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, alle opportunità e alle risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura, fra cui la realizzazione di guide informative sui servizi e le iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare;
2. contenuto tecnico relativo alle azioni di sostegno allo svolgimento delle attività della vita quotidiana e all'autogestione;
3. contenuto generale relativo al supporto e all'*empowerment* del caregiver, anche in relazione al ruolo svolto in prima persona o con l'ausilio di un assistente familiare.

Le iniziative di formazione possono essere ripetute nel corso del tempo anche in forma di aggiornamenti successivi e devono prevedere forme organizzative flessibili, inclusa la formazione a distanza (FAD) e l'*e-learning*, e modulari, per favorire la massima partecipazione e fruizione.

Le tematiche affrontate nelle iniziative formative possono essere, ad esempio: consapevolezza di ruolo; assistenza diretta; assunzione responsabilità di “amministratore” del caso (amministratore di sostegno, contratto con badante, ecc.); comunicazione/relazione (supporto e conoscenza aspetti psicologici); gestione dello stress ed elaborazione del lutto, ecc.

### **PROFESSIONISTI**

Le iniziative di informazione, formazione, e sensibilizzazione, a favore degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari (con particolare riferimento ai medici di medicina generale), sono tese a:

- favorire il riconoscimento del caregiver come attore partecipe ed attivo del piano di cura, soggetto essenziale per la garanzia del PAI, portatore di risorse, ma al tempo stesso portatore di bisogni specifici che richiedono particolare attenzione;
- promuovere una specifica attenzione all’identificazione, riconoscimento, orientamento e supporto dei caregiver familiari, in particolare nei momenti in cui insorge il bisogno, per agevolarli e accompagnarli nei percorsi (es. dimissioni protette, punti di accesso);
- sviluppare la capacità di ascolto, relazione, comunicazione, tenendo conto anche degli aspetti psicologici, degli stati emotivi e del contesto personale, familiare e sociale;
- favorire l’utilizzo di semplici strumenti di valutazione del carico oggettivo, psicologico, fisico, sociale, emotivo del caregiver familiare, anche al fine di identificare le opportunità di sostegno più appropriate.

### **6.3 Associazionismo e volontariato**

La Regione, le Aziende USL e i Comuni promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l’associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione territoriale (es. Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale).

In coerenza con le indicazioni regionali, le organizzazioni del terzo settore possono inoltre:

- contribuire al supporto del caregiver attraverso attività dirette di affiancamento (es. attività di compagnia e relazione, intervento di sollievo in emergenza, temporanea sostituzione per permettere la conciliazione dell’impegno di cura del caregiver e la dimensione tempo libero per sé stesso);
- partecipare alla promozione ed organizzazione di eventi finalizzati alla sensibilizzazione, valorizzazione del caregiver e alla promozione del suo benessere (es. nell’ambito del Care Giver Day, dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, iniziative ricreative collettive);
- partecipare ai programmi di contrasto all’isolamento e alla solitudine e di supporto al reinserimento nelle reti sociali;
- contribuire alla realizzazione delle iniziative di informazione e formazione in collaborazione e/o per conto degli Enti locali e delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

## **7. Le azioni di sostegno al benessere del caregiver**

Fra gli interventi di sostegno del caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi, possono rientrare attività rivolte a gruppi di caregiver e attività di supporto rivolte ai caregiver singolarmente considerati.

Le attività di sostegno possono perseguire diversi obiettivi, anche congiuntamente, garantendo comunque: un sostegno di carattere “educativo”, sostegno psicologico, sostegno sociale e sostegno materiale.

Fra gli interventi rivolti ai singoli caregiver familiari, possono rientrare:

- accoglienza temporanea di sollievo (sollievo programmato, sollievo in emergenza, con inserimenti in struttura; esperienze innovative di sollievo al domicilio);
- supporto psicologico;
- sostegno economico (es. assegno di cura anziani e disabili e contributo aggiuntivo assistenti familiari);

- le opportunità offerte dall'Information Communication Technology (ICT) (es. le tecnologie touch, telesoccorso, teleassistenza);
- consulenze e contributi per l'adattamento domestico;
- interventi di “*tutoring* domiciliare” (nell'ambito dell'assistenza domiciliare);
- supporto assistenziale in caso di emergenza (es. ricovero urgente del caregiver)

Fra gli interventi rivolti a gruppi di caregiver, possono rientrare:

- gruppi di auto- e mutuo-aiuto e gruppi di sostegno (es. per favorire la condivisione, l'aiuto tra "pari", la solidarietà, il sostegno fra persone che vivono una stessa situazione, l'*empowerment*);
- iniziative di informazione, formazione, ed educazione specifiche (vedi box 2);
- reti solidali di contrasto all'isolamento e alla solitudine (incluse opportunità di condivisione, solidarietà, socializzazione, aggregazione);
- iniziative di promozione della salute fisica e mentale (es. gruppi di cammino, stili di vita salutari);
- iniziative legate a specifiche patologie / reti (es. Cafè alzheimer nell'ambito delle demenze).

Tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaurisce la varietà di iniziative di sostegno che possono essere promosse e sviluppate a livello territoriale, valorizzando la capacità di innovazione e di coinvolgimento della comunità nelle sue diverse espressioni.

## 8. Il riconoscimento delle competenze

Le competenze maturate dal caregiver familiare nell'ambito del PAI potranno essere valorizzate attraverso due modalità principali:

1. attestazione da parte della Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) e/o del Comune del coinvolgimento del caregiver familiare nel PAI, con l'indicazione della rispettiva durata; l'attestazione verrà rilasciata solo se richiesta dall'interessato;
2. attestazione della partecipazione ad iniziative di informazione, formazione e aggiornamento da parte dell'Ente organizzatore (Comune e/o AUSL), con l'indicazione della durata e dei contenuti affrontati.

In Emilia-Romagna, è attivo il "Servizio Regionale di Formalizzazione delle Competenze – SRFC (previsto da LR 12/2003, DGR 739/2013) che è un sistema finalizzato a formalizzare e a certificare le competenze possedute dalle persone, acquisite sia con la partecipazione a un corso di formazione sia tramite l'esperienza maturata in contesti lavorativi o in altri contesti informali.

La procedura di formalizzazione delle competenze è gestita dagli enti di formazione accreditati dalla Regione a svolgere questa funzione e dai Centri per l'impiego (CPI).

I caregiver familiari interessati possono richiedere il riconoscimento delle competenze acquisite o direttamente oppure tramite un'associazione che ne propone l'attivazione per un gruppo di persone, fermo restando che il percorso di valutazione e accertamento è personalizzato per ciascun caregiver.

L'accertamento delle competenze del caregiver familiare è attivabile in riferimento agli standard professionali di alcune conoscenze/capacità della qualifica di Operatore Socio-Sanitario o di altre figure relative all'area socio-sanitaria facenti parte del Repertorio Regionale delle Qualifiche (es. animatore sociale). A questo fine i caregiver familiari possono utilizzare come evidenze documentali le attestazioni sopra richiamate.

Le modalità e procedure relative al riconoscimento delle competenze saranno rese note nell'ambito delle campagne informative e formative rivolte ai caregiver familiari.

Nel caso di giovani caregiver che frequentano le scuole, le istituzioni scolastiche potranno valutare la possibilità di valorizzare lo status di caregiver ai sensi della normativa vigente in materia di crediti formativi.

Il caregiver familiare, specie nella fase del post-caregiving, nel caso si trovi nelle condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui alla Legge regionale n. 14/2015, può essere incluso nei programmi di intervento integrati rivolti all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale previsti nella legge e nei successivi atti attuativi.

## 9. Monitoraggio e valutazione

La Regione realizza il monitoraggio degli interventi realizzati in attuazione della LR 2/2014 e delle presenti linee e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione dei propri atti di indirizzo e programmazione.

La relazione sull'attuazione delle linee di indirizzo fornisce informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
- c) i risultati raggiunti

A questo fine, Aziende USL, i Comuni ed i soggetti del Terzo settore coinvolti, si raccordano con la Regione per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle linee, il confronto, la condivisione e la diffusione dei risultati.

*Allegato A*

### **Il caregiver familiare nella rete dei servizi**

Per ricostruire l'azione regionale in tema di caregiver, si fa riferimento, in questo documento, agli **atti normativi e di indirizzo** adottati dalla Regione nei diversi settori.

Questo allegato vuole dare un **quadro sintetico** con l'obiettivo di favorire:

- l'attenzione sugli ambiti di intervento che possono incidere maggiormente sul "riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"
- una più diffusa conoscenza intersettoriale e interdisciplinare, con la creazione di sinergie e collaborazioni a livello territoriale funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

In particolare, si richiamano alcune aree di intervento:

#### ○ ASSISTENZA TERRITORIALE

- Anziani non autosufficienti, Disabili, Accreditamento;
- Case della Salute e Ospedali di Comunità;
- Assistenza Domiciliare Integrata, Rete Cure Palliative,
- Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.

#### ○ PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

- Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018;

#### ○ ASSISTENZA OSPEDALIERA

- Dimissioni protette;
- Sicurezza delle cure;

#### ○ PROMOZIONE SOCIALE - PARI OPPORTUNITÀ

- Pari opportunità;
- Responsabilità sociale d'impresa;

## **ASSISTENZA TERRITORIALE**

### **1. Politiche per gli anziani e i disabili**

Fin dalla LR 5/94 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani non autosufficienti” (e successive delibere attuative: DGR n. 1379/99, 1378/99) la Regione ha previsto negli interventi da garantire per le persone anziane n.a., il sostegno ai caregiver familiari includendolo dal momento dell’accesso, della valutazione multidimensionale e della definizione del Pai.

Fra gli obiettivi del “Servizio assistenza anziani”: attività di informazione sui servizi, attività di aggiornamento e formazione del personale della rete dei servizi e dei "caregivers" non professionali; attivazione di consulenze psicologiche, assistenziali, giuridico-legali, promozione e sostegno di gruppi di auto-mutuo aiuto, ecc.

Dal 1999 è stato istituito l’Assegno di cura anziani (DGR 1377/1999, 2686/2004, 249/2015, 2146/2015, 2308/2016) e, dal 2007 (DGR 1206/07) il “contributo aggiuntivo” assistenti familiari.

Il PAR – Piano di azione per la comunità regionale (DGR 2299/2004) propone un approccio di integrazione delle politiche pubbliche per “Una Società per tutte le età” che include gli obiettivi di: “Sostenere il lavoro di cura dei familiari e la rete di solidarietà di vicinato” e “Assicurare la formazione e l’aggiornamento degli operatori e dei professionisti a contatto con gli anziani”

Nel Progetto regionale demenze (DGR 2581/1999, DGR 990/2016), si richiama la necessità che la rete dei servizi riconosca la "soggettività" e l'iniziativa dei familiari, non soltanto "oggetto" di attenzione e sostegno ma attori decisivi del processo di cura, sviluppando interventi diretti al caregiver, diversificati in base al loro focus principale: sulle conoscenze, sulla vita affettiva e relazionale, sull’acquisizione delle competenze

Con l’avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza – FRNA (DGR 509/07, 1206/07) si afferma la necessità di “promuovere nuove opportunità assistenziali, finalizzate al supporto alle famiglie, per ridurre il loro carico di fatica e di disagio nell’accudimento del non autosufficiente che vive a domicilio”, e, nella predisposizione del “Progetto individualizzato di vita e di cure”, i servizi territoriali possono includere: accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali e semiresidenziali; iniziative di emersione e qualificazione del lavoro di cura, tutoring, servizi di e-care (telesoccorso e teleassistenza) e telesorveglianza, iniziative di sostegno delle reti informali di solidarietà sociale (dal “portierato” al “custode” sociale, “alloggi con servizi”, ecc..) qualificabili come servizi di prossimità, consulenza e sostegno economico per l’adattamento domestico; assistenza domiciliare, inclusi i servizi di supporto (trasporti, pasti, lavanderia, spesa a domicilio, consegna farmaci a domicilio etc.) e di interventi di sostegno, supervisione, consulenza e aggiornamento dei caregiver familiari; assegni di cura, caffè alzheimer, etc.

Sono previsti anche: programma di dimissioni protette condiviso tra Comuni/AUSL e l’attivazione della Ausl per l’assistenza protesica.

In caso di patologie che esitano in gravi e gravissime disabilità permanenti, la famiglia è praticamente l’unico interlocutore dell’équipe assistenziale e sostiene un impegno assistenziale e un carico di tensioni emotive particolarmente elevato. Si tratta di:

- persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta (DGR 2068/04), fra cui:
- malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA (DGR n.1762/11)

Le specifiche direttive prevedono: un’adeguata educazione e formazione alla famiglia prima della dimissione, ricoveri temporanei di sollievo, servizi di emergenza e percorsi facilitati con le strutture sanitarie”, incontri di informazione e formazione rivolti ai care givers con modalità organizzative di gruppo o, al bisogno, individuali.

Dal 2002 è stato attivato l’Assegno di cura e di sostegno” per le disabilità gravi (DGR n.1122/02) e nel 2014 è stata estesa la possibilità alle gravissime disabilità acquisite (DGR n.256/14, 2308/16).

Particolare attenzione è posta ai caregiver familiari, genitori e fratelli/sorelle, di persone con disabilità congenite che richiedono un impegno assistenziale per tutta la vita.

Con la DGR 1230/08 ha preso avvio il graduale di inserimento dei servizi e degli interventi per disabili nel FRNA prevedendo: l'Accoglienza temporanea per l'autonomia personale e la vita indipendente della persona disabile e il sostegno alle responsabilità familiari", interventi di aiuto psicologico quali ad esempio il parent training ed i gruppi di mutuo-aiuto, iniziative di promozione dell'utilizzo di tutte le misure di tutela giuridica oggi disponibili (amministratore di sostegno, ecc.).

Di prossima adozione il programma regionale attuativo della L.112/2016 a favore delle persone con disabilità grave per il "Dopo di noi"/"Durante noi".

Anche nell'ambito dell'Accreditamento socio-sanitario (DGR 514/2009) sono previsti specifici requisiti per il sostegno ai caregiver e ai familiari:

- coinvolgimento dei familiari e/o dell'assistente privato nel processo di cura degli utenti del servizio di assistenza domiciliare sociale; affiancamento e tutoring;
- consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale degli utenti e familiari nelle Cra, Cd, Csrr e Csrd;
- ascolto e sostegno qualificati nell'affrontare la malattia anche da un punto di vista psico-relazionale nei centri diurni e nuclei residenziali dedicati demenza.
- psicologo con formazione specifica per attività di supporto agli ospiti ed ai familiari nei nuclei residenziali dedicati alle persone con gravissima disabilità acquisita ai sensi della DGR 2068/04
- programma di aggiornamento e formazione ai caregiver familiari ed agli assistenti familiari per l'assistenza diretta all'utente, prima del rientro a domicilio negli inserimenti in accoglienza temporanea di sollievo"

La Regione Emilia-Romagna è stata una delle poche regioni in Italia ad approvare una specifica legge regionale, la LR 11/09, per promuovere la figura dell'Amministratore di sostegno nel sistema integrato dei servizi socio-sanitari. Con la DGR 962/2014 la Regione ha approvato specifiche linee guida che prevedono che, in ogni ambito distrettuale, i Comuni in collaborazione con le Aziende USL, i Soggetti del Terzo Settore, i Centri Servizi per il Volontariato e naturalmente i Tribunali promuovano una serie di iniziative di informazione, formazione, consulenza per favorire l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno per i soggetti più fragili. Con la DGR 962/2014 si è data la possibilità di utilizzare l'Frna anche per tali iniziative promozionali.

## 2. Le Case della Salute e gli Ospedali di Comunità

Nelle indicazioni regionali sulle Case della Salute approvate con DGR 2128/2016 sono presenti diversi riferimenti alla figura del caregiver familiare tra cui:

- tra gli obiettivi principali della Casa della Salute figura la promozione della partecipazione della comunità, nelle sue diverse forme (caregiver compreso) alle attività;
- nell'ambito della funzione di accesso sono previsti l'accoglienza e l'orientamento per i cittadini, i pazienti e i caregiver rispetto ai servizi e alle attività presenti nella Casa della Salute;
- nell'ambito dell'ambulatorio infermieristico per la gestione integrata della cronicità sono previste l'educazione terapeutica strutturata per paziente e caregiver finalizzata all'empowerment, all'autogestione della patologia, e all'adozione di corretti stili di vita;

Negli "Ospedali di Comunità" (DM 70/2015; DGR 221/2015; DGR 2040/2015) il caregiver partecipa alla realizzazione del Piano individuale di assistenza (PAI). In particolare, è prevista la formazione/educazione/addestramento del paziente e del caregiver prima dell'accesso a domicilio".

## 3. Assistenza Domiciliare Integrata e Rete delle Cure Palliative

Fin dalla DGR n.124/99, fra gli obiettivi prioritari dell'assistenza domiciliare integrata, rientra quello di supportare ed eventualmente trasmettere competenze per un'autonomia di intervento ai familiari che svolgono un ruolo importante nella realizzazione del piano assistenziale, al fine di garantire al paziente la continuità assistenziale nelle 24 ore ed il necessario supporto allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Nella recente DGR 221/2015 "Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure primarie", le "Cure domiciliari", come "modalità di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale garantiscono anche Supporto alle persone che assistono ("caregiver").

Nell'ambito delle cure palliative (DGR 1770/2016), gli hospice contemplano anche la necessità di sollievo temporaneo per la famiglia e, sia in hospice che al domicilio, sono previste procedure per l'informazione al paziente ed ai familiari e per il supporto psicologico al paziente ai suoi famigliari, incluso il supporto al lutto.

Nell'ambito dell'accudimento in ambito domiciliare dei pazienti con malattie rare e croniche con bisogni assistenziali complessi (DGR 1227/14), viene prevista l'organizzazione di interventi di informazione e addestramento dei pazienti e caregiver sulla base di quanto previsto dal piano assistenziale integrato.

#### **4. Salute mentale e dipendenze patologiche**

La Consulta Regionale Salute mentale (DGR 1588/2004; Piano attuativo salute mentale DGR 313/2009) e i Comitati Utenti Familiari (CUF) sono i meccanismi che consentono la partecipazione di utenti e familiari, individualmente e attraverso le loro associazioni.

La partecipazione di associazioni di utenti e familiari è prevista nei requisiti di accreditamento del DSM-DP (DGR 327/2004), quale risorsa da valorizzare nei servizi di salute mentale. Attività di informazione, formazione e supporto ai familiari sono inoltre previste dai requisiti di accreditamento delle strutture per le dipendenze patologiche (DGR 26/2005) e per la salute mentale adulti (DGR 2000/2009; DGR 1830/2013).

Nell'ambito della promozione dell'empowerment di pazienti e familiari sono attivi gruppi di Auto Mutuo-Aiuto.

Nella Neuro-Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), le funzioni e le competenze di Care Giver, intrinseche alla funzione genitoriale, possono essere sostenute per i genitori di minori in carico ai servizi di NPIA sia attraverso la comunicazione di informazioni e la condivisione di opportune modalità relazionali ed educative sia con strumenti specifici come il Parent Training ed il Counselling.

Per quanto riguarda le Dipendenze patologiche, ci sono due protocolli di collaborazione tra Regione e associazioni che si occupano di alcolisti e di gioco d'azzardo (DGR 600/2011 e DGR 477/2013). Rispetto a quest'ultimo, il piano attuativo (DGR 183/2014) prevede il sostegno legale alle famiglie dei giocatori.

E' stata promossa la collaborazione con l'Università per inserire la tematica dell'auto-mutuo-aiuto tra gli insegnamenti dei corsi di laurea per le professioni d'aiuto (medicina, professioni sanitarie, assistente sociale, educatore).

#### **PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**

Nella DGR 771/2015 "Approvazione del Piano regionale della prevenzione 2015-2018" si propone un approccio teso a promuovere equità anche nei confronti di tipologie di popolazione che presentano caratteristiche di vulnerabilità sociale e/o fragilità che potrebbero mettere a rischio la loro possibilità di accedere alle opportunità dei progetti di promozione e prevenzione per stili di vita salutari, fra cui rientrano anche i caregivers.

Il PRP 2015-2018 include uno specifico progetto che prevede "Azioni situate di promozione alla salute mentale e fisica nei confronti dei caregivers". In particolare, nelle Ausl coinvolte, verranno organizzati:

- momenti formativi incentrati sulla promozione dell'attività fisico-sportiva, di esercizi ginnici posturali adattati alle esigenze di un lavoro di cura gravoso ed usurante, partendo dai luoghi abitualmente frequentati dai beneficiari;
- Incontri di promozione alla salute con i rappresentanti della rete ed organizzazione di visite per far conoscere i luoghi di aggregazione e i servizi per la salute.

## **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Per quanto riguarda il delicato momento della dimissione ospedaliera, il PSSR 2008-2010 (DAL 175/08) evidenziava l'importanza della dimissione protetta quale strumento per la continuità delle cure ospedale-territorio.

Nell'ambito della gestione del rischio clinico e dell'implementazione di buone pratiche per la sicurezza delle cure, si richiamano due importanti linee di indirizzo:

- “Linee di indirizzo su prevenzione e gestione dell'allontanamento del paziente preso in carico da strutture sanitarie”;
- “Linee di indirizzo su prevenzione e gestione delle cadute del paziente in ospedale”

Nelle prime è prevista l'informazione e la collaborazione dei familiari / caregiver e nelle seconde viene favorita la consapevolezza del caregiver con appositi opuscoli informativi.

## **PROMOZIONE SOCIALE – PARI OPPORTUNITA'**

Nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, la L.R.6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”, prevede tra gli interventi per la Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, (Titolo VII, comma 6) il riconoscimento ed il sostegno all'attività del caregiver familiare di cui alla legge 2/2014, nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale.

Si tratta di un tema di cruciale rilevanza per l'emancipazione femminile e sociale, poiché la possibilità delle donne di lavorare risente ancora molto delle fasi del ciclo di vita e della distribuzione degli impegni di cura all'interno della famiglia. (“Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016; proposte della Commissione Europea sul Pilastro europeo dei diritti sociali atteso nel marzo 2017).

Dai dati OCSE, fra i caregiver familiari, è la categoria delle figlie quella che deve sostenere il carico fisico ed emozionale più gravoso e presentano una probabilità più alta dell'8% di soffrire di disturbi mentali.

Con riguardo agli interventi per favorire l'armonizzazione tra vita e lavoro, la Regione Emilia-Romagna promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali dando valore al rating di legalità delle imprese, previsto con proprio regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n.57 del 20 febbraio 2014.

La LR 14/2014 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” prevede interventi per il welfare: “[...] Art. 10 Promozione del welfare –

1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. [...].

2. In particolare, nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.”

E' istituito, inoltre, il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale [...], mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per il Piano triennale per le attività produttive. (Art 17 LR 14/2014)

La Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa è stata approvata dalla Giunta regionale - con delibera n. 627/2015.

## **LAZIO**

**Determinazione 19 giugno 2017, n. G08551** -Attuazione D.G.R.662/16. Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Conferma impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali di euro 4.230.000,00, di cui alla determinazione dirigenziale G15629/2016 sul cap. H41131 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017.(BUR n. 55 dell'11.7.17)

**Note**

Si procede all'attribuzione della prenotazione di impegno n. 19536, sul cap. H41131 esercizio finanziario 2017, alla VII Comunità Montana Salto Cicolano, codice creditore 386, in qualità di ente capofila del distretto RI4 che, per mero errore materiale, era stata effettuata in favore dell'associazione Salto Cicolano ASD, codice creditore 151409;

Viene confermato l'impegno di spesa della somma complessiva di euro 4.230.000,00 sul capitolo H41131 (Missione 12 – Programma 07) esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, in favore dei distretti socio sanitari, come da tabella a seguire, relativa alla quota restante del 30% del budget assegnato agli stessi per il 2016 :

**VENETO**

**DGR 2.6.17. n. 946** - dgr n. 571 del 28/4/2017 "istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (dgr n. 2213 del 23/12/2016 e dgr n. 1338 del 30/07/2013)". ulteriori disposizioni. (BUR n. 62 del 30.6.17)

**Note**

Il provvedimento integra la dgr n. 571 del 2017 introducendo ulteriori disposizioni di raccordo e continuità con le previsioni di cui alle dgr n. 2354 del 2012 e dgr n. 1338 del 2013 per l'attuazione della nuova impegnativa di cura domiciliare per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica- Viene determinata la soglia di 800,00 €/mensili al di sotto della quale il pagamento dei contributi economici previsti a titolo di ICD<sub>SLA</sub> è assoggettato alle disposizioni previste dalla DGR n. 1338 del 2013 per le ICDA.

**PERSONE CON DISABILITÀ****LAZO**

**DD 19 giugno 2017, n. G08551** Attuazione D.G.R.662/16. Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Conferma impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali di euro 4.230.000,00, di cui alla determinazione dirigenziale G15629/2016 sul cap. H41131 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017. (BUR n. 55 dell'11.7.17)

**Note****PREMESSA**

Con il decreto interministeriale 26 settembre 2016 si provvede al riparto delle risorse, per l'anno 2016, del Fondo per le non autosufficienze a seguito di intesa in Conferenza Unificata 3 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al foglio n. 4038;

Con DGR 7 novembre 2016, n. 662 la Regione Lazio, nell'ambito del Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L.R. 11/16, ha finalizzato l'importo complessivo di euro 14.100.000,00 corrispondente alla riserva obbligatoria del 40% da destinare al servizio di assistenza domiciliare, per la componente sociale, in base al decreto di riparto FNA 2016, in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima definite all'art. 2 del decreto stesso, di cui euro 9.870.000,00 a gravare sull'esercizio finanziario 2016 ed euro 4.230.000,00 a gravare sull'esercizio finanziario 2017.

**LA DISPOSIZIONE**

Si procede all'attribuzione della prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di euro 4.230.000,00 in favore dei distretti socio sanitari, come da tabella a seguire, relativa alla quota restante del 30% del budget assegnato agli stessi per il 2016.

:

**Determinazione 3 luglio 2017, n. G09182** Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito delle strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e del DGR 1305/04. (BUR n. 56 del 13.7.17)

**Note**

Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare, all’art. 34 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità; nel definire le diverse tipologie di trattamento residenziale in favore di persone con disabilità, individua al comma 1, lettera c) i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate.

In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socioriabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti, ovvero disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale, e disabili che richiedono moderato impegno assistenziale, stabilendo che i trattamenti riservati a quest’ultima categoria sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.;

Con la L.R. n. 11/2016 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” in particolare, al capo VII della suindicata legge relativo alle disposizioni per l’integrazione sociosanitaria che all’articolo 51 (“Integrazione socio-sanitaria”), comma 1, definisce le prestazioni socio-sanitarie come tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita.

Con la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.41 sono state dettate "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano i servizi socioassistenziali tra gli altri ai disabili, per interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli d'autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;

Nel territorio regionale sono state nel tempo autorizzate al funzionamento numerose strutture residenziali per disabili ai sensi della citata DGR 1305/2004.

Le strutture in questione, rispondono ad un bisogno assistenziale integrato ed erogano nella generalità dei casi prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, e che, in ogni caso, la loro attività è qualificabile come sociosanitaria.

Tuttavia che ad oggi le strutture residenziali per persone disabili adulte di cui sopra, pur inquadrabili di fatto tra i servizi sociosanitari, sono esclusi dalla rilevazione annuale delle performance dei LEA, e dal finanziamento da parte del SSR delle prestazioni sanitarie di propria competenza erogate

Alla luce della normativa attuale, è stato disposto di effettuare una ricognizione puntuale delle strutture residenziali per adulti con disabilità esistenti autorizzate ai sensi della L.r. 41/03 e delle prestazioni che vengono erogate dalle stesse strutture e i relativi aspetti connessi alla loro remunerazione.

Viene istituito un gruppo di lavoro tecnico integrato all’interno della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con i seguenti obiettivi:

- 1) realizzare una mappatura accurata delle case famiglia e comunità alloggio per disabili, in ordine alla tipologia ed alla natura delle prestazioni socioassistenziali e socio sanitarie;
- 2) individuare la più corretta modalità di inquadramento di dette prestazioni all’interno dei LEA;
- 3) definire, in ragione e conseguenza del punto precedente, le modalità di finanziamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale e predisporre gli eventuali adeguamenti normativi necessari.

Il gruppo di lavoro si colloca all'inizio di un percorso intrapreso dalla Direzione regionale volto al riconoscimento della corretta individuazione delle dimensioni che compongono le prestazioni sociosanitarie nelle strutture/servizi nella Regione Lazio al fine di un loro corretto inquadramento all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Con la nota del 27/06/2017 prot. n. 327992 l'Associazione "Casa al Plurale" designa come membro del gruppo di lavoro il proprio presidente Luigi Vittorio Berliri;

Vengono individuate quali componenti del gruppo di studio e di lavoro le persone di seguito indicate:

- Antonio Mazzarotto (Dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione) con funzioni di coordinamento;
- Tiziana Biolghini (Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport) o suo delegato;
- Achille Iachino (Dirigente dell' Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti) o suo delegato;
- Valentino Mantini (Dirigente dell' Area Cure Primarie) o suo delegato;
- Pamela Maddaloni (Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento);
- Giada Di Giammarco (Funzionario dell'Area Politiche per l'Inclusione);
- Silvia Bracci (Direttore Uoc Tutela della salute mentale e riabilitazione dell'Età evolutiva e disabili adulti per la ASL RM1);
- Angela Malet (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Patrizia Bocci (Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità);
- Adalgisa Della Porta(Funzionario V° Dipartimento Roma Capitale Ufficio residenze per persone adulte con disabilità per la ASL RM1);
- Luigi Vittorio Berliri(Associazione Casa al Plurale);  Silvana Mulas (Dipendente regionale, con funzione di segretario).

Detto gruppo di studio e lavoro rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2017,

## **MOLISE**

**DGR 16.6.17, n. 215** - Legge 112/2016 "dopo di noi"- programma attuativo regionale 2016. approvazione schede. (BUR n. 31 del 1.7.17)

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

PREMESSO che:

- la legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" all'art.3, comma 1 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno2016, in 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e, al comma 2, stabilisce l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- all'art. 4 della medesima legge 112/2016 sono stabilite le finalità del Fondo;
- il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del sopra richiamato art. 3, comma 2 della legge 112del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23

febbraio 2017, n. 45 fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo istituito dalla Legge 112/2016 e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016 assegnando in particolare alla Regione Molise euro 450.000,00;

CONSIDERATO che:

- la Regione Molise ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 febbraio 2017, nota n. 23704, le schede riassuntive della programmazione regionale di cui alla legge 112/2016, successivamente integrate sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero e rinviate con nota 44751 del 18 aprile 2017;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20 aprile 2017 con nota 3054 ha comunicato di aver, in coerenza con quanto espresso dall'apposita Commissione interna, ritenuto il programma complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 23 novembre 2016 (Dopo di noi 2016) ;
- la somma di euro 450.000,00 è stata trasferita alla Regione Molise; - detto importo è destinato a finanziare gli interventi di cui alla legge in parola mediante la pubblicazione di uno specifico Avviso Pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare ex tunc le schede riassuntive del programma attuativo regionale 2016 di cui alla legge 112/2016 "Dopo di Noi", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

### **Scheda 1**

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)

1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle équipe (sic!) multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle équipe (sic!) multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psicosociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF.

In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

In assenza della normativa regionale in materia, per la valutazione, si utilizzano le procedure finora impiegate in tutti gli interventi per la non autosufficienza.

Le équipe multi professionali deputate alla valutazione bio-psico-sociale che operano in coerenza con il sistema ICF sono le UVM distrettuali il cui costo è già in carico al SSR.

Ai fini della valutazione multidimensionale si terrà conto in particolare delle seguenti aree di indagine: - cura della propria persona;

- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

La valutazione, condotta con l'apporto del servizio sociale professionale degli Ambiti territoriali Sociali di soggetti riconosciuti disabili ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, approfondirà le motivazioni individuali ed il bisogno assistenziale, le condizioni familiari, ambientali, relazionali ed economiche.

L'UVM distrettuale, in sede di valutazione, può avvalersi, per approfondimenti quando necessario, di specifiche professionalità sanitarie. Nel caso la persona sia stata già oggetto di valutazione da parte dell'UVM per finalità diverse le risultanze saranno integrate, qualora non considerate, con le aree previste dal presente intervento.

(Raccomandazioni)

Peraltro, in attuazione della legge regionale del 6 maggio 2014 “Riordino de sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” e del Piano sociale regionale 2015/2018, la Regione è impegnata a potenziare i servizi sociali degli ATS (servizi sociali professionali e uffici di cittadinanza) attraverso l’erogazione di risorse economiche finalizzate ad implementare le figure professionali funzionali a garantire ad integrazione di quella effettuata dall’UVM distrettuale una valutazione maggiormente orientata alla rilevazione dei reali bisogni sociali ed assistenziali delle persone disabili e delle loro famiglie.

## 2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto

Il Progetto personalizzato è redatto sulla base della valutazione del bisogno, delle capacità di autodeterminazione e relazionali del richiedente, nonché dell’impegno economico richiesto e previsto .

Considera la messa in rete con i servizi già resi dall’ATS e dai servizi socio-sanitari.

Individua gli specifici sostegni, sanitari, sociali e socio-sanitari di cui il beneficiario necessita, e gli interventi e i servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del supporto familiare in ordine: al sostegno nella comprensione delle misure proposte e nell’assunzione di decisioni al fine di garantire l’autodeterminazione ed il rispetto della libertà di scelta; un percorso programmato di accompagnamento verso l’autonomia, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare; soluzioni abitative individuate ai sensi del decreto del 23.11.2016, art.3, comma 4; interventi per l’accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo di competenze per la gestione della vita quotidiana. In particolare, per la predisposizione della proposta progettuale si curerà l’individuazione, unitamente al soggetto interessato, delle necessità prevalenti del beneficiario per costruire un programma condiviso che contempli una o più azioni e la messa in rete con i servizi già resi dall’ATS.

Il case manager del progetto, individuato sulla base del bisogno prevalente, curerà la realizzazione ed il monitoraggio dello stesso. Il progetto deve prevedere le metodologie utilizzate per il monitoraggio e la verifica periodica.

3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all’art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l’importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Gli interventi nei progetti ed il relativo costo sono previsti sulla base dei bisogni dei beneficiari in ordine alla condizione esistenziale attuale (presenza di figure di sostegno, condizioni abitative o eventuale degenza presso strutture, alla motivazione espressa a voler affrancarsi dalla condizione di dipendenza, situazione economica personale/familiare; capacità e risorse personali, il grado di sostegno di cui necessita, possibilità di inserimento in contesti formativi/lavorativi e ricreativi/relazionali).

## Scheda 2

Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’art. 5 del decreto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all’art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l’accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M..

In merito alle spese per servizi sociosanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Previsione Percentuale di spesa rispetto all'importo assegnato decreto

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Progetto personalizzato - Budget di progetto

Descrizione degli interventi:

Il percorso di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione deve contemplare azioni dirette ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dei soggetti con i quali è necessario condividere un percorso propedeutico all'abitare in autonomia promuovendo atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando la capacità di scelta e di assunzione delle decisioni.

L'intervento individuale si accompagna alla costituzioni di gruppi finalizzati all'abitare in autonomia.

Percentuale di spesa 10%

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi:

abitazioni con un massimo di 5 posti di proprietà della persona con grave disabilità e/o di un suo familiare che intende utilizzarla da solo o con altri e posta gratuitamente nella disponibilità per i fini del presente intervento oppure abitazioni con un massimo di 5 posti in affitto in cui la persona con grave disabilità vive da sola o con altri.

Strutture con singoli moduli abitativi di 5 posti per un massimo di 10 complessivi.

Le abitazioni, aventi caratteristiche di tipo familiare, devono essere accessibili, prive di barriere architettoniche, con spazi che consentano il rispetto della riservatezza, preferibilmente con camere da letto singole e spazi adeguati alla quotidianità ed al tempo libero.

Devono essere ubicate in zone residenziali, non isolate, servite dai mezzi di trasporto pubblici e dai servizi essenziali. In possesso di tecnologie utili a migliorare l'autonomia.

Percentuale di spesa 60%

c. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi:

in sede di valutazione multidimensionale e di predisposizione del progetto individuale vengono individuate le azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale della persona sulla base dei suoi bisogni, delle conoscenze, delle competenze e delle sue propensioni .

Sono loro destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti dell'offerta della programmazione regionale (es. tirocini per l'inclusione attiva di cui all'intesa Stato-Regioni del 22.01.2015).

Percentuale di spesa 5%

d. e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Percentuale di spesa 5%

f. Descrizione degli interventi:

l'intervento emergenziale dovrà essere prioritariamente soddisfatta mediante l'ospitalità garantita nelle soluzioni abitative previste dai progetti che dedicano posti, massimo 1 se abitazione di 5 posti e 2 quando moduli abitativi 5+5, per soluzioni emergenziali e/o di sollievo; qualora non sia possibile attraverso soluzioni residenziali temporanee il cui onere graverà per la spesa sociale in tutto o in parte sulle risorse del presente programma

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

#### Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

I progetti devono indicare per la parte concernente la soluzione abitativa le modalità di impiego del finanziamento che potrà essere concesso in forma di contributo per l'acquisto se la destinazione dell'abitazione è vincolata a detto utilizzo; per la locazione; ai fini della ristrutturazione o per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie al funzionamento se con vincolo di destinazione alle finalità di cui al presente programma, per interventi diretti a un singolo beneficiario o a gruppi di soggetti in numero massimo di 5. Le forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità sono favorite.

#### CONDIZIONI:

In considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie, da assegnare a seguito di espletamento di uno specifico avviso pubblico, la Regione ritiene di dover privilegiare, almeno nella fase iniziale, le azioni di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.

Appare utile prevedere, anche per gli interventi di cui alla presente lettera, una destinazione delle risorse finalizzata con priorità a progetti che non prevedano l'acquisto dell'immobile, ma, piuttosto, la locazione, la ristrutturazione e/o messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi.

Percentuale di spesa 20%

#### **Scheda 4** Adempimenti delle Regioni

Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:

modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:

monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti

Espletato un avviso pubblico a cui possono partecipare le Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale e le Cooperative sociali impegnate nel settore della disabilità anche in associazione con gli ATS e/o con l'ASReM agli ammessi si eroga l'60% dell'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento, a titolo di anticipazione, il 30% a seguito dell'acquisizione delle relazioni concernenti l'andamento tecnico dell'intervento ed alla documentazione relativa agli operatori impegnati e alle spese sostenute relativa al primo ed al secondo trimestre di realizzazione del progetto; ed il 10% a saldo in presenza di una relazione conclusiva e della documentazione relativa al terzo e quarto trimestre.

L'Avviso pubblico come gli atti consequenziali vengono pubblicati sul BURM ed il sito della Regione.

La Regione dispone verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità dell'intervento rispetto alla proposta progettuale presentata. Il monitoraggio ed il controllo è finalizzato alla verifica circa la congruità dei progetti e dei costi dell'intervento al fine di renderli compatibili con gli obiettivi prefissati. L'Associazione/Cooperativa si impegna a produrre con cadenza trimestrale una relazione concernente l'andamento tecnico dell'intervento, con l'indicazione dei dati e delle problematiche emerse, oltre alla documentazione relativa agli operatori impegnati e alle spese sostenute.

Per la valutazione si farà riferimento, in particolare, agli elementi di seguito indicati: - raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;

- questionario sulla soddisfazione e il gradimento degli utenti e dei loro familiari (concordato con la Regione)

- risorse\servizi aggiuntivi attivati in corso di realizzazione del progetto. La Regione predispone un report con l'indicazione delle risorse economiche trasferite, il numero dei beneficiari e le diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle soluzioni alloggiative innovative.

A cura degli ATS gli interventi previsti con il Programma Attuativo di cui al FNA e la sperimentazione della Vita Indipendente ove effettuata saranno promosse ed incentivate forme di integrazione al fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio e quelle economiche.

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

Nella formulazione dell'Avviso pubblico sarà riconosciuto un punteggio più alto ai fini della formulazione della graduatoria a progetti rivolti ad un'utenza che necessita con maggiore urgenza degli interventi sulla base delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale e delle condizioni economiche.

In particolare alle persone con disabilità grave: prive di entrambi i genitori; non in possesso di risorse economiche diverse da quelle percepite per la condizione di disabilità e prive di risorse patrimoniali; i cui genitori a causa dell'età avanzata, o perché disabili, non possono assicurare il sostegno loro necessario; persone inserite in strutture residenziali di tipologia diversa da quella simile ad una abitazione di tipo familiare.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Le persone beneficiarie dell'intervento sono individuate dalle Associazioni di Volontariato/Promozione Sociale e Cooperative sociali impegnate nel settore della disabilità o ad esse segnalate dagli ATS o dalle strutture sanitarie dell'A.S.Re.M..

## POLITICHE SOCIALI

### LAZIO

**DGR 20-6.17, n. 351** .Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Cimini di Montasola con sede in Montasola (RI).(BUR n. 53 del 4.7.17)

#### Note

Si procede, ai sensi delle leggi regionali 12/2016 e 17/2016, ad un nuovo commissariamento, per un periodo di 6 mesi, dell'Ipab Opera Pia Cimini con sede in Montasola (RI) al fine di:

- definire i rapporti giuridici pendenti dell'Ipab e, se dal caso, estinguere ogni rapporto debitorio sussistente, previo accertamento della relativa fondatezza e delle consistenze economiche in denaro presso eventuali rapporti di conto corrente detenuti dall'istituto;
- riconoscere l'attuale patrimonio dell'Ipab, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente;
- individuare, in conformità alla normativa vigente in materia di estinzioni, l'ente o gli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'Ipab, tenendo conto delle esigenze sottese al nuovo procedimento di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;

Al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, da imputarsi sul bilancio dell'ente.

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte, che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

**DGR 20.6.17, n. 359** - Proroga del commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele (BUR n. 53 del 4.7.17)

**Note**

Si procede, nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente, ad un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, fino al 31 dicembre 2017.

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Commissario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele.

**DGR 27.6.17, n. 371** -Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo S. Giuseppe di Acquapendente (VT). (BUR n. 53 del 4.7.17)

**Note**

Si procede, ai sensi delle leggi regionali 12/2016 e 17/2016, ad un nuovo commissariamento, sino al 31 dicembre 2017, della Ipab Casa di Riposo S. Giuseppe di Acquapendente (VT) al fine di:

- completare la procedura di accreditamento della RSA presso la Regione Lazio;
- definire i rapporti giuridici pendenti dell'Ipab;
- ricognire l'attuale patrimonio dell'Ipab, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente;
- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;  riesaminare eventuali atti medio-tempore adottati dal commissario straordinario;

Al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'espletamento dell'incarico, da imputarsi sul bilancio dell'ente.

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte.

**DGP 13.7.17, n. 661** Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - L.P. 13/1991. (BUR n. 37 del 4.7.27),

**Note**

Viene approvato il nuovo testo e i relativi allegati dei "Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - L.P. n. 13/91"

**TRENTINO ALTO AIGE**

**DGR 28.6.17, n. 182** - Modifiche allo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Giudicarie Esteriori" di Bleggio Superiore ed approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell'11.7.16)

**DGR 28.6.17, n. 183** -Modifiche dello Statuto della “Residenza per anziani Ojöp Frëinademetz Azienda Pubblica di Servizi alla Persona” (già Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz) di San Martino in Badia ed approvazione dello Statuto coordinato. (BUR n. 28 dell’11.7.16)

**DGR 28.6.17, n. 184** - Approvazione dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di cura e riposo di Funes” – Funes. (BUR n. 28 dell’11.7.16)

<b>POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE</b>
-----------------------------------

## **CAMPANIA**

**DGR 31.5.17, n. 317** -Programma "Primavera del welfare". azioni complementari al sia: sostegno dei servizi socio assistenziali e di inclusione sociolavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di poverta' (BUR n. 55 del 10.7.17)

### **PRESENTAZIONE**

**La Regione, con il rinnovato governo regionale, ha avviato una decisa ed innovativa politica sociale che innanzitutto si propone di inserire le politiche di sviluppo complessivo della stessa nel contesto delle politiche europee e statali, in ordine sia alle direttive ed alle impostazioni di fondo degli interventi (inclusione sociale, lotta alla povertà, inserimento attivo dei giovani in particolare) sia alla massima utilizzazione delle risorse, nella prospettiva di costruire un sistema di welfare in grado di rispondere adeguatamente ed in modo efficiente alle domande ed ai bisogni sociali espressi dalla comunità campana.**

**E’ in questa direzione che, si ritiene, va sviluppando il complesso delle politiche sociali la rinnovata Regione Campania, e pertanto di seguito si riporta il provvedimento che tende a coordinare ed integrare tutto il sistema dell’offerta.**

#### **Note**

#### **PREMESSA**

Con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014, la Commissione Europea ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.

Con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, e con la deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata decisione.

Con la Deliberazione n. 388 del 02 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020.

Con la Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; g) con il Decreto n. 217 del 29 ottobre 2015, il Presidente della Giunta Regionale Campania ha nominato l' Autorità di Audit di cui all'articolo 9 del DPGRC n.37/2013 e ss.mm.ii.

Con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015.

Con la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020-

Con la Deliberazione n. 112 del 22.03.2016 la Giunta Regionale ha adottato la programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020, ed è stato definito il quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell'ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria.

Con la Deliberazione n. 191 del 03/05/2016, la Giunta Regionale ha istituito i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 ed ha attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 "Gestione Finanziaria del POR FSE Campania" della Direzione Generale 51.01 "Programmazione Economica e Turismo; l) con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017.

Con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta Regionale Campania ha individuato i responsabili di obiettivo specifico POR Campania FSE 2014-2020.

Con il decreto dirigenziale n 148 del 20 dicembre 2016, la Direzione Generale 01 ha approvato il manuale delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati del POR Campania FSE 2014-2020. “.

Con il Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, il Presidente della Giunta Regionale Campania nell'ambito del POR Campania FSE 2014-2020, ha preso atto della conclusione della procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”;

Con Comunicazione del 3 marzo 2010 COM(2010) la Commissione europea ha approvato la strategia "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" stabilendo quale uno dei principali obiettivi da realizzare quello di ridurre di 20 milioni il numero dei soggetti che rischiano di entrare nella condizione di povertà.

Con Decisione C(2014) 10130 del 17/12/2014 la Commissione europea ha approvato il "Programma Operativo Inclusione per il sostegno del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014/2020 in Italia.

**LA CONSEGUENTE AZIONE DELLA REGIONE PER LA MASSIMA  
UTILIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA' NORMATIVE E FINANZIARIE PER IL  
CONTRASTO ALLA POVERTA'**

Con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Sociale Regionale 2016-2018" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Nelle more della definizione del Piano, la Legge di stabilità ha stabilito per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale, di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), che prevede l'integrazione di un sostegno economico (parte passiva) con servizi di accompagnamento per l'inclusione attiva dei soggetti beneficiari (parte attiva).

Con l'Intesa Stato Regioni del 11 febbraio 2016, sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), che definiscono le modalità di rafforzamento del sistema dei servizi, le modalità di accesso alla misura, le tipologie di interventi ed il sistema di governance.

Con le richiamate Linee Guida è stato previsto che l'implementazione della misura di Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) si avvalga di diverse fonti che finanziano le diverse componenti del SIA, nazionali, per la "componente passiva", di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comunitarie, per la "componente attiva", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014 – 2020 , cui si aggiungono le risorse del Programma Operativo FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), e regionali di derivazione istituzionale e/o comunitaria (Bilancio regionale; risorse FSE previste nei PO regionali per il periodo 2014 – 2020)

Con il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a) della legge n. 208 del 2015, è stata avviata la misura sul territorio nazionale e stabilito il riparto delle risorse nazionali a favore degli Ambiti Territoriali, responsabili dell'attuazione della stessa.

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) FSE "Inclusione" 2014-2020, il 3 agosto 2016 è stato pubblicato l'Avviso pubblico nazionale per la presentazione di proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), da parte degli Ambiti territoriali, per un finanziamento complessivo di 486.943.523,00 euro, di cui € 101.223.233,00 destinati alla Regione Campania

Con il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017, è stata allargata la platea dei beneficiari del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

L'Avviso pubblico n. 3/2016, prevede, in complementarietà con la misura passiva nazionale, il rafforzamento dei servizi sociali, l'attuazione di interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa e la promozione di accordi di collaborazione in rete tra i soggetti responsabili dei servizi nel territorio di riferimento.

Le Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) prevedono che le Regioni possano finanziare con risorse proprie, anche attraverso i Programmi regionali, interventi rivolti ai destinatari del beneficio nazionale, a seguito della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **IL PROGRAMMA NAZIONALE DEL SIA E IL PROGRAMMA PRIMAVERA DEL WELFARE**

La Regione Campania intende sostenere la misura nazionale del SIA, attraverso il "Programma Primavera del Welfare", finanziato nell'ambito del POR Campania FSE 2014/2020, Asse II Inclusione Sociale (Obiettivo Tematico 9), al fine di rafforzare l'offerta dei servizi sociali e la diffusione di interventi socio educativi e di attivazione lavorativa delle persone svantaggiate ed a rischio di povertà.

### **L'AZIONE DI SISTEMA**

Le citate Linee Guida prevedono che le Regioni promuovano i raccordi inter-istituzionali e interprofessionali necessari all'offerta integrata, la collaborazione fra il sistema dei servizi sociosanitari, del lavoro e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, anche attraverso l'istituzione di un Tavolo di coordinamento inter-Assessorati e rappresentanze delle Autonomie locali.

L'istituzione di tale Tavolo si rende necessaria al fine di favorire il coordinamento tra tutti gli interventi di sostegno all'Inclusione Attiva a valere sulle diverse fonti di finanziamento ed il raccordo tra i diversi sistemi regionali di riferimento (servizi socio-sanitari, del lavoro e della formazione).;

### **LE AZIONI COMPLEMENTARI**

Viene promossa la realizzazione di azioni complementari alla misura passiva del SIA, di cui al Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 ed alla Legge di Stabilità 2016, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017, ad integrazione della componente attiva finanziata mediante l'Avviso del 3 agosto 2016 a valere sul PON FSE "Inclusione" 2014-2020.

Viene programmata la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali e alla diffusione di interventi socio educativi e di attivazione lavorativa delle persone svantaggiate ad a rischio di povertà nell'ambito del POR Campania FSE 2014/2020, priorità 9i) "l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità".

### **IL FINANZIAMENTO**

Vengono destinati, per la realizzazione degli interventi di cui al "Programma Primavera del Welfare", complessivi €. 59.408.200, ripartiti secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **IL CRONOPROGRAMMA**

Viene approvato il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **LA CABINA DI REGIA**

Viene istituita una Cabina di Regia al fine di assicurare una governance regionale efficace di tutti gli interventi del "Programma Primavera del Welfare", finalizzati al Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), nonché il raccordo tra i sistemi regionali dei servizi socio-sanitari, della formazione e delle politiche attive del lavoro.

La Cabina di Regia del "Programma Primavera del Welfare", promuove il confronto con le associazioni di categoria datoriali con le parti sociali e con le Autonomie locali e gli Ambiti Territoriali, nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida.

Tale Cabina di Regia è composta dall'Assessore alle Politiche Sociali e all'Istruzione, che la presiede, dall'Assessore al Lavoro, dall'Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, dal Responsabile della Programmazione Unitaria, dall'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020, dal Direttore della D.G. 50.05 "Politiche Sociali e SocioSanitarie" e dal Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e dall'ANCI Campania; Alla Cabina di Regia, così costituita, partecipino le strutture regionali competenti per le materie oggetto di discussione.

:

#### **ALLEGATO 2 Cronoprogramma**

Interventi finalizzati al rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali

2017€ 10.000.000,00

2018 € 20.000.000,00

2019€ 20.000.000,00

2020 € 9.408.200,00

TOTALE € 59.408.200,00

Interventi di attivazione lavorativa delle persone svantaggiate ad a rischio di povertà

fonte: <http://burc.regione.campania>

### **LAZIO**

**DGR 20.6.17, n. 352** - Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016:" Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad " Interventi per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore". Implementazione

delle progettualità attraverso lo scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento. Finalizzazione dell'importo di euro 2.000.000,00 capitolo H41909 esercizio finanziario 2017.(BUR n. 53 del 4.7.17)

**Note**

Viene approvata la implementazione delle progettualità per interventi/azioni per il contrasto delle povertà estreme e della marginalità sociale presentati dai soggetti del Terzo Settore, attraverso lo scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento in elenco nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale G04162 del 3 aprile 2017;

Viene approvata la finalizzazione dell'importo pari ad € 2.000.000,00 capitolo H41909 per la implementazione delle progettualità sopracitate, e la ammissione a contributo dei soggetti del Terzo Settore di cui al punto 1), fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

**PUGLIA**

**DGR 20.6.17, n. 989-** L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” eReg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi per il recepimento degli indirizzi di cui al DM 16 marzo 2017 per l’attuazione del SIA nella misura regionale “RED”.(BUR n. 76 del 29.6.17)

**Note**

**PREMESSA**

Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico VIII fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità ed sostegno alla mobilità dei lavoratori; - il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione.

In relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014 2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, ‘Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva’, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della medesima legge n. 208/2015.

In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016 che, in attuazione della I. n. 208/2015, che disciplina il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione Generale Inclusione e Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto costante con le strutture tecniche deputate degli Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiani, attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito in seno alla governance del PON Inclusione.

Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016.

I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell’11 marzo 2016, individuano gli avvisi di diritto pubblico per l’erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'avviso pubblico è individuato anche per le azioni rivolte a sostenere l'inserimento di soggetti svantaggiati di cui all'Asse VIII-Occupazione. Si tratta di un avviso pubblico con procedura a sportello che per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i soggetti beneficiari e i target di destinatari finali è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.

### **L'AZIONE DELLE REGIONE**

Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità local.

Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020.

La citata Del. G.R. n. 1014/2016, quanto alla copertura finanziaria della misura ReD regionale, indica le risorse che nell'ambito della Programmazione del POR Puglia 2014-2020 a valere sul FSE dell'OT VIII e OT IX saranno destinate ai percorsi di inclusione sociale attiva, sia in termini di indennità per la partecipazione a percorsi di tirocinio e di inclusione sociale attiva sia per l'accesso ai servizi, in misura non inferiore a 30 milioni di euro per annualità, nel rispetto dei risultati attesi per ciascuna Azione, come dichiarati nel POR Puglia 2014-2020, oltre alle risorse comunitarie, nazionali e regionali per la compartecipazione dei servizi e il funzionamento delle strutture tecniche di Ambito territoriale per l'attuazione delle operazioni.

Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell'Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA – Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di "soggetto attuatore" per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento delle procedure istruttorie al fine di assicurare l'efficiente svolgimento nell'interesse dei destinatari finali della misura.

Per effetto del suddetto Decreto la platea dei destinatari della Misura nazionale SIA, e quindi della Misura regionale ReD ad essa integrata, a partire dal 2017 registrerà un grande ampliamento, a beneficio di tutti i richiedenti del beneficio economico.

Questa estensione di platea rende necessario ampliare le tipologie di percorsi di attivazione per i cittadini destinatari di ReD e SIA, al fine di integrare sempre il patto individuale di inclusione sociale attiva con un preciso impegno all'attivazione, e di superare i limiti oggettivi ai numeri di tirocini per l'inclusione e di progetti di sussidiarietà fin qui presentati su piattaforma dai soggetti pubblici, privati e nonprofit pugliesi. Infatti tra il luglio 2016 e il maggio 2017 sono state completate e inserite a catalogo manifestazioni di interesse che sviluppano un totale di n. 5324 posti di tirocinio per l'inclusione in organizzazioni pubbliche e private e di progetti di sussidiarietà in organizzazioni non profit;

Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l'altro, le modifiche all'Avviso pubblico per il catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l'introduzione della terza tipologia di percorso di attivazione, denominata "Lavoro di Comunità".

Al fine del completamento e aggiornamento delle procedure di selezione delle operazioni dei soggetti beneficiari e dei criteri omogenei di selezione dei destinatari finali della Misura ReD, è necessario: - modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell'accesso (griglia di valutazione

multidimensionale) allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali destinatari.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene preso atto del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell'Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS.

Viene approvato l'Allegato A al presente provvedimento (a cui si fa rinvio), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che reca le modifiche alla Del. G.R. n. 1014/2016, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell'accesso (griglia di valutazione multidimensionale), per allinearli a quelli definiti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2017 per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali destinatari

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

### **LAZIO**

**DGR 13.6.17, n. 326** -Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali. (BUR n. 52 del 29.6.17)

### **PRESENTAZIONE**

**Come è noto, con il decreto relativo all'affidamento dei servizi sociali al terzo settore, che risale a ben sedici anni fa, fu inserita la possibilità di co-progettare specifici interventi sociali caratterizzati dall'innovazione e dalla sperimentazione.**

**Tale decreto, peraltro, indicava anche l'obbligo di osservare il principio della offerta più vantaggiosa, e non il massimo ribasso, in relazione agli appalti dei servizi sociali, e a tale riguardo si ricorda che solo alcune Regioni hanno emanato disposizioni in merito (Piemonte, Toscana, Umbria, in particolare).**

**In tale contesto il terzo settore, avuto riguardo all'obbligo che fa capo al Comune, singolo o associato, di garantire i livelli essenziali come indicato dall'art. 22 della legge 328/2000 e dalla legge regionale n. 11/2916 – intervenuta dopo oltre quindici anni, per come si esprime nella realtà sociale, costituisce un riferimento assolutamente fondamentale, anche in relazione al servizio pubblico che svolge ed alla propria capacità innovativa e creativa in ordine allo svolgimento dei servizi sociali.**

**E' in tale prospettiva che si inquadra il presente provvedimento, di cui si riporta il testo integrale.**

### **Note**

### **INTRODUZIONE NORMATIVA**

Statuto regionale;

Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"; Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;

Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

D.lgs. 155/2006 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”;

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

Leggi regionali:

- L.R. 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio”

- L.R. 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;

- L. R. 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”

- L. R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”

Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 : “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 ed in particolare l’art. 46 comma 1, il quale dispone che la Regione Lazio si doti di un Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, denominato “Piano sociale regionale” integrato con la programmazione in ambito sanitario ed in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed abitativa.

**PREMESSO**

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 118 cita: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Il perdurare della crisi economica ha prodotto profonde modifiche in termini di organizzazione, funzionamento ed erogazione dei servizi alla persona con ripercussioni sul modello di welfare tradizionale, concepito fondamentalmente come intervento pubblico e di tipo assistenziale.

Tale modello non è da ritenersi quale unica possibilità ai fini dell’erogazione di servizi innovativi in ambito sociale e che si rende pertanto necessaria una integrazione al modello tradizionale, che, in applicazione del principio di sussidiarietà, generi un approccio sperimentale basato sulla creazione di sinergie e collaborazioni fra soggetto pubblico e privato.

La Legge 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce:

- all’art. 1 comma 3, che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato;

- all’art. 1, comma 5, che alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli

interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

- all'art. 5, comma 2, 3 e 4, che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Inoltre attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, e a stabilire le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi; Il DPCM del 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328", all'art.1 stabilisce che le Regioni: - adottino specifici indirizzi per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità;

- favoriscano la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

- favoriscano l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

- favoriscano forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo Settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

- definiscano adeguati processi di consultazione con i soggetti del Terzo Settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

L'art. 7, del sopracitato DPCM, prevede al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo settore, che gli Enti locali possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse e/o innovative, da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, volte a soddisfare i bisogni della collettività.

La co-progettazione si configura come uno strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell'ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi, oltre che corresponsabilizzare i soggetti in campo e rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi.

Viene ritenuto opportuno, pertanto, sperimentare un percorso di co-progettazione che coinvolga soggetti istituzionali del Terzo settore come erogatori dei servizi sociali, rispondendo al principio di sussidiarietà richiamato nella sopra citata legge 328/2000;

Con tale modalità, il Terzo settore entra a pieno titolo nel sistema di welfare, divenendo portatore di risorse e idee, in quanto soggetto vicino ai bisogni del cittadino e di essi espressione diretta e organizzata.

Il soggetto pubblico con le procedure di co-progettazione persegue comunque i suoi obiettivi, mantenendo la responsabilità nella gestione delle risorse.

Viene ritenuto utile fornire delle linee guida alle Amministrazioni del Lazio che decidano di ricorrere allo strumento della co-progettazione, con procedure standard che garantiscano principi di qualità, efficacia, pubblicità, trasparenza.

Le Linee guida di cui al presente atto sono state redatte in collaborazione con il Terzo settore e che costituiranno un nuovo strumento di governance nel welfare regionale;

Viene approvato l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: "Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali".

#### Allegato A

Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali.

##### Premessa

Il carattere strutturale della crisi economica, il suo perdurare e le difficoltà nel fronteggiare i disagi che derivano da tale situazione hanno evidenziato in maniera chiara la fragilità del modello socio-economico attuale, che non riesce più a fornire risposte efficaci ai nuovi bisogni socio assistenziali. Il modello di welfare tradizionale, concepito principalmente come intervento dello Stato in questo settore, non sembra più essere l'unica soluzione, ed emerge sempre più la necessità di poter disporre di modalità più celeri ed efficaci di utilizzo delle risorse disponibili. Si tenga conto che il gap generato tra bisogni emergenti ed offerta di servizi si ripercuote principalmente sulle fasce più deboli della società, rispetto alle quali i servizi sociali dovranno considerarsi come l'espressione istituzionale di una comunità che "si prende cura" in modo efficace ed efficiente delle persone più fragili. Le buone pratiche adoperate nella fornitura dei servizi nell'ambito del contrasto al disagio sociale, se realizzate con modalità partecipative e in luoghi idonei, svolgono funzioni di prevenzione e inclusione proprio per le persone maggiormente vulnerabili. Il rafforzamento ed il potenziamento dei servizi avviene pertanto allorquando si dispone di strumenti che valorizzino la costruzione di una rete collaborativa inter istituzionale e tra questa e il Terzo settore. La definizione condivisa e coordinata di obiettivi e strumenti comuni non può che determinare perciò un miglioramento del servizio erogato, e consente di selezionare iniziative più coerenti rispetto alle esigenze del territorio.

Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene utile affiancare, in via sperimentale, le procedure tradizionali sino ad ora prevalentemente adottate, con altre più flessibili e partecipate, attraverso procedure facoltative di consultazione pubblica per l'acquisizione di apporti collaborativi, contributi e consulenze di tipo tecnico, spontanei e gratuiti per lo studio di problematiche complesse con la costituzione di tavoli misti con stakeholder, operatori economici, altre amministrazioni pubbliche o, attraverso lo strumento della coprogettazione, per forme innovative di partenariato pubblico-private. In tal modo è possibile generare un approccio basato sulla creazione di sinergie e collaborazioni tra soggetto pubblico e privato, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza.

La co-progettazione introduce la possibilità di avvalersi di forme di partenariato in grado di incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di welfare locale, progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni d'intervento per i bisogni tradizionali.

Gli strumenti operativi del welfare partecipato, così come evidenziato nel Piano Sociale regionale che pone l'attenzione anche sui processi d'innovazione, aumentano le responsabilità condivise e mutano l'approccio culturale. L'intento è perciò di permettere al territorio e ai soggetti del Terzo settore di avere un ruolo più propositivo attraverso lo strumento della co-progettazione, che porta, così, il Terzo settore ad entrare a pieno titolo nel sistema del welfare, per rispondere in misura maggiore ai fabbisogni dei più deboli oltre che per superare il tradizionale rapporto "committente-fornitore", divenendo portatore di risorse e idee.

##### Finalità della co-progettazione

La co-progettazione si configura come uno strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell'ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi.

La co-progettazione consente di allargare la governance delle politiche sociali locali e corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, rafforzando anche il senso di appartenenza

verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi. Si tratta quindi di uno strumento che vuole migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni in campo del welfare comunitario.

La co-progettazione può permettere di valutare in modo chiaro e condiviso l'impatto sociale delle attività finanziate, oltre che l'efficacia dei modelli e dei servizi erogati. L'individuazione degli interventi di successo e l'analisi degli elementi che li caratterizzano costituiscono, infatti, strumenti importanti a sostegno dei processi di analisi Istituzionale volti a garantire nuovi indirizzi di programmazione.

Le presenti linee di indirizzo intendono fornire elementi omogenei e definire procedure standard per le Amministrazioni del Lazio che vogliano ricorrere allo strumento della coprogettazione, con lo scopo di garantire elementi di qualità, efficacia e funzionalità nell'erogazione dei servizi in ambito sociale.

La normativa vigente, in particolare il DPCM 2001 all'art. 1, prevede infatti che le Regioni:

- adottino specifici indirizzi per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità;
- favoriscano la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- favoriscano l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;
- favoriscano forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- definiscano adeguati processi di consultazione con i soggetti del Terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

Oggetto

La co-progettazione ha per oggetto: a) la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi; b) la riorganizzazione di iniziative, interventi, attività innovative; c) la realizzazione di interventi complessi previsti nei piani di zona, da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, volti a soddisfare i bisogni della collettività secondo un approccio integrato.

## GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE

Caratteristiche, condizioni e fasi della co-progettazione

Nella co-progettazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- \* Attraverso la co-progettazione le Amministrazioni pubbliche saranno supportate e coadiuvate dai soggetti del Terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili per l'attuazione di progetti innovativi, che abbiano come obiettivo il soddisfacimento della domanda di servizi individuati dall'Amministrazione.

- \* I soggetti della co-progettazione devono essere scelti con una procedura aperta a tutti i soggetti del Terzo settore. La collocazione degli stessi all'interno del piano di zona assume caratteristiche strategiche rispetto al modello di sussidiarietà. Dovrà essere garantita l'osservanza dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia sia nella fase della programmazione e co-progettazione sia in quella di scelta dell'erogatore del servizio e di esecuzione dello stesso.

- \* La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo all'Amministrazione. Lo strumento della co-progettazione potrà riguardare interventi innovativi e sperimentali, anche di attività complesse e dovranno essere messe in comune le risorse per l'attuazione di obiettivi e progetti condivisi.

- \* La partecipazione dei soggetti del Terzo settore nelle successive fasi 1, 2, 3 e 4 dovrà essere svolta a titolo gratuito e dovrà essere specificato in fase di selezione che non potranno essere riconosciuti corrispettivi.

- \* Dovranno essere definiti in maniera chiara i limiti dell'attività di coprogettazione, più in particolare dovranno essere specificati gli obiettivi da raggiungere tramite la co-progettazione, il ruolo dei singoli soggetti all'interno del progetto, le responsabilità dei soggetti, i tempi di realizzazione, l'importo a disposizione, le eventuali tipologie e quote di co-partecipazione e cofinanziamento.

\* Gli elaborati progettuali dei soggetti che intendono partecipare dovranno contenere: analisi dei problemi, obiettivi, metodi e modalità degli interventi, proposta organizzativa e gestionale, analisi dei costi, specifiche sulla modalità di co-partecipazione. A tal fine i soggetti che vorranno prendere parte al processo, nel definire il progetto dovranno individuare interessi/modalità d'azione comuni e definire la struttura di governance, le rispettive quote di budget e le modalità d'integrazione. Più in particolare il processo di co-progettazione si svolgerà attraverso le seguenti 6 fasi:

#### Fase 1 – Avvio della procedura di co-progettazione

L'Ente Pubblico predispone un documento con il settore d'intervento per il quale si intende concorrere alla co-progettazione. E' bandita un'istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del Terzo settore che si possano qualificare come partner dell'Ente pubblico. In questa prima fase l'Ente pubblico:

1. procede alla co-progettazione mediante un avviso di manifestazione d'interesse (indizione istruttoria pubblica di co-progettazione) e redige un documento di massima necessario ad orientare i vari concorrenti nella predisposizione delle proposte, stabilendo tempo e durata della co-progettazione;
2. individua nell'avviso gli obiettivi che intende perseguire, identifica le aree d'intervento, definisce le caratteristiche essenziali del servizio da erogare, e stabilisce la durata del progetto;
3. favorisce la massima partecipazione, alle procedure di co-progettazione, dei soggetti privati iscritti agli appositi albi/registri regionali/nazionali di pertinenza, e dei soggetti non iscritti, che attestino l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione con dichiarazione del legale rappresentante; indica i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;
4. valuta i progetti in termini di efficienza ed efficacia a seconda dei criteri individuati dall'Avviso pubblico;
5. mantiene la titolarità delle scelte in capo alla propria Amministrazione;
6. garantisce che nelle procedure di selezione pubblica siano assicurate e rispettate le condizioni di pari opportunità nell'ambito del Terzo settore dando la possibilità di partecipare a ciascun soggetto.

#### Fase 2 – Individuazione del soggetto partner

Ai fini dell'individuazione del soggetto/i partner per la realizzazione della co-progettazione, l'Amministrazione indice l'istruttoria pubblica indicando il valore dell'affidamento, il tipo di procedura e i soggetti ammessi a partecipare, che secondo quanto previsto dall'art 1, comma 5, della legge 328/2000 e dagli artt 2 e 7 del DPCM 30.03.2001, sono soggetti del Terzo settore in forma singola o in raggruppamento temporaneo. L'istruttoria pubblica di co-progettazione deve garantire imparzialità, trasparenza e pari trattamento attraverso un'adeguata pubblicità che consenta a tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria le stesse possibilità di partecipazione e permetta comunque il controllo sulla legittimità e correttezza delle procedure. I soggetti interessati potranno avanzare la propria proposta e sulla base dei requisiti posseduti e della proposta presentata, il soggetto pubblico procede alla selezione del soggetto/i partner. A seguire l'articolazione del processo inerente la seconda fase:

1. manifestazione d'interesse da parte dei soggetti interessati, iscritti agli appositi albi/registri regionali/nazionali di pertinenza o, in caso di iscrizione non dovuta, che attestino con dichiarazione del legale rappresentante l'insussistenza del suddetto obbligo, che intendono partecipare all'elaborazione di una co-progettazione che contenga il dettaglio della proposta (obiettivi, azioni, budget). I soggetti sopra menzionati avranno la possibilità di proporre la propria candidatura oltre che singolarmente, anche in forma associata e, in quest'ultimo caso, dovranno essere indicati il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti;
2. altre Amministrazioni potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione e dovranno anch'esse far pervenire, nei tempi e nei modi indicati, la richiesta di partecipazione al processo di co-progettazione. Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto

1990, n. 241, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative alla co-progettazione;

3. valutazione e selezione del soggetto, svolta da un'apposita commissione, effettuate sulla base di criteri e indicatori precedentemente fissati in fase di pubblicazione della manifestazione d'interesse.

La selezione è volta a valutare i seguenti aspetti:

- a. requisiti dei soggetti proponenti, ovvero possesso dei requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti, requisiti tecnici, professionali e sociali;
- b. valore sociale come prerequisito dell'organizzazione di Terzo settore misurabile attraverso alcune dimensioni specifiche corredate da indicatori;
- c. caratteristiche e innovazione della proposta progettuale e congruenza dei contenuti dello stesso rispetto agli obiettivi individuati;
- d. costi e risorse della co-progettazione;
- e. strumenti di controllo della co-progettazione e della gestione degli interventi e dei servizi;
- f. rete e partnership;
- g. economie di scala;
- h. quota di co-finanziamento che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione del progetto, sia in termini di risorse finanziarie, che di personale, servizi, strumenti, spazi e strutture;
- i. capacità economico-finanziaria dei soggetti;
- j. impiego di personale qualificato;
- k. qualità, monitoraggio, risultati attesi e elementi di trasferibilità della proposta.

La commissione assegna un punteggio ad ogni progetto e conseguentemente redige una graduatoria, sulla base della quale il responsabile del procedimento effettua la scelta dei progetti ammessi alla co-progettazione.

Fase 3 – Realizzazione della co-progettazione

E' la fase nella quale si avvia l'attività esecutiva di co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i ed i responsabili dell'Amministrazione pubblica, procedendo, quindi, alla discussione analitica e critica, alla definizione di variazioni, alla definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto degli obiettivi da conseguire. A seguire l'articolazione del processo inerente alla terza fase:

1. avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, per la elaborazione e integrazione delle proposte in un unico progetto;
2. definizione degli strumenti gestionali e operativi che supporteranno nel tempo le relazioni di partnership e permetteranno di realizzare le attività previste;
3. individuazione delle risorse di progetto che prevedano una quota di cofinanziamento da parte dei soggetti del Terzo settore. Le risorse non dovranno essere necessariamente economiche, potendo trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali;
4. rispetto dei termini previsti per la co-progettazione;
5. individuazione degli indicatori di realizzazione e di risultato per la valutazione degli interventi realizzati.

I lavori della fase 3 si concluderanno con l'elaborazione del progetto definitivo che deve contenere il piano economico-finanziario, l'assetto organizzativo del servizio, il sistema di monitoraggio e di valutazione.

Fase 4 – Approvazione dell'esito della co-progettazione e dell'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto

Con provvedimento del Responsabile di procedimento dell'Ente, vengono approvati i risultati della co-progettazione ed è disposta la stipula dell'accordo di collaborazione con il quale:

- è accertata e dichiarata la regolarità dell'istruttoria pubblica di co-progettazione e ne sono approvate le risultanze;
- sono approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l'attività di co-progettazione e il piano economico-finanziario che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale;

- è approvato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione e ne è disposta la stipula in forma di convenzione.

Fase 5 Stipula in forma di convenzione dell'accordo di collaborazione con il quale sono regolati i rapporti tra l'Ente locale e il terzo settore

- Il procedimento dovrà essere concluso tra Amministrazione e soggetto/i selezionato/i con la stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 119 del Tuel – D.lgs. 267/2000.

A tal fine l'Ente pubblico e il/i soggetto/i selezionato/i non sono più in un rapporto tra committente e gestore di servizi, ma partner con responsabilità e risorse condivise. L'accordo di collaborazione è stipulato nella forma del contratto tra l'Ente e il soggetto o i soggetti partner progettuali, previa adozione del provvedimento di approvazione dell'esito dell'istruttoria pubblica.

L'Amministrazione potrà chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento. I contenuti essenziali dell'accordo di collaborazione sono di seguito elencati:

- a) norme regolatrici e disciplina applicabile;
- b) funzione, contenuto e oggetto dell'accordo;
- c) durata;
- d) costi e risorse della co progettazione;
- e) assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio;
- f) organismi, strumenti, e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co progettazione;
- g) obblighi ed impegni del partner progettuale;
- h) obblighi del partner nei confronti del personale;
- i) impegni dell'Ente;
- j) modalità di pagamento;
- k) rapporti economico-finanziari tra Ente e soggetto partner;
- l) tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di intervento. Modalità, condizioni e limiti;
- n) penali;
- o) esecuzione in danno;
- p) risoluzione e recesso;
- q) cauzione definitiva;
- r) danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- s) procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie;
- t) clausola del trattamento dei dati personali;

Alla convenzione sono allegati come parte integrante il progetto definitivo ed il piano economico-finanziario di co progettazione.

Fase 6

1. Verifica delle prestazioni effettivamente erogate;
2. Conclusione delle attività e della partnership.

Normativa di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare il Titolo III "particolari regimi di appalto – Capo I Servizi sociali e altri servizi specifici artt. 74-75-76-77".

Normativa nazionale

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- D.lgs. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

#### Normativa regionale

- Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio” - Legge Regionale 27 giugno 1996 “Disciplina delle cooperative sociali”
- Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio”
- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”

#### Normativa di riferimento: specifiche per la co-progettazione

x La nostra Costituzione all'Art. 118 prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

x La legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in particolare all'art. 11 prevede - “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” e all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, come ad esempio i casi di co-progettazione.

x Il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.

x Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: o All'art. 3, comma 5 stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”. o All'art. 119, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

x La legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”: o all'art. 1, comma 5 prevede che: “alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”. o All'art. 1 comma 4 fornisce elementi interessanti in quanto cita: “Gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. o All'art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Il comma successivo demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l'adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e Terzo

settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. o All'art. 6, comma 2, lett. a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5. o All'art. 19, comma 3, prevede che i soggetti del Terzo settore partecipino all'accordo di programma di attuazione dei Piani di zona, concorrendo alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

x Il DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000" all'art. 7, comma 1 prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicando istruttorie pubbliche per l'individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati.

x La L.R. del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" prevede agli articoli 5 e 39 che i cittadini e le organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi. La legge regionale prevede anche all'art. 45 che i comuni del distretto si dotino di un ufficio tecnico amministrativo ufficio di piano – che, tra le altre cose, provvede a curare i rapporti con soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale con gli enti del Terzo settore per garantire la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione degli interventi e dei servizi. x Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Nuovo codice degli appalti), in particolare, l'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che regola il cosiddetto Partenariato per l'Innovazione, attraverso il quale è possibile selezionare enti esterni all'Amministrazione che abbiano particolari capacità nella ricerca, nello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. In sostanza, si introduce il processo di co-progettazione per tutti quei servizi in cui è alto il tasso di innovazione attraverso una preselezione ed una successiva negoziazione partecipata prima di procedere all'assegnazione diretta delle attività da realizzare. x Il 12° e 54° considerando della Direttiva Europea 2014/UE del 26.02.2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. x Il 4°, 5° e 114° considerando della Direttiva Europea 2014/UE del 26/2/2014 sugli appalti pubblici. x La Comunicazione della Commissione Europea 26.4.2016, Sec. ( 2006) 516 "attuazione del programma comunitario di Lisbona": i Servizi Sociali di interesse generale nell'Unione Europea. x La Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 " Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali. \* \* \* \* \* L'autorità nazionale Anticorruzione – ANAC con propria deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali", ha fornito elementi che chiariscono e sintetizzano le modalità da adottarsi per l'affidamento dei servizi ad enti del Terzo settore. Nelle linee guida, oltre a specificare, a partire dalla normativa esistente, gli elementi di cui tener conto per l'affidamento dei servizi, si dedica un apposito paragrafo alla co-progettazione. In particolare si specifica che le disposizioni in materia di servizi sociali prevedano la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti del Terzo settore in deroga all'applicazione del codice dei contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziale. Trattandosi, però, di deroghe, trovano applicazione soltanto in quei casi espressamente consentiti dalla legge. Si tenga conto, inoltre, che l'erogazione dei servizi sociali avviene esclusivamente o anche con l'impiego di risorse pubbliche e che per questo devono essere garantite l'economicità, l'efficacia, e la trasparenza dell'azione amministrativa oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore.

I contenuti delle presenti linee guida rappresentano, come detto in precedenza uno strumento di indirizzo semplificato a partire dalla normativa di settore. Tuttavia si precisa che, per tutto quanto non specificato, si rimanda alla normativa di riferimento e ai documenti dell'ANAC sopra menzionati.

Partenariato pubblico/privato sociale: definizione

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". (D.lgs. 112/1998 all'art. 128).

Sono definiti organismi del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro (art. 1, comma 5 della legge 328/2000 e dell'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001), le società di mutuo soccorso (L.R. n.9/2016).

Ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

## TOSCANA

**MOZIONE 28 giugno 2017, n. 836** - In merito alla promozione degli affidamenti da parte degli enti locali alle cooperative sociali di tipo B.(BUR n. 28 del 12.7.17)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che: - il terzo settore rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale; - in particolare, le cooperative sociali di tipo B, così come individuate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sono considerate uno strumento privilegiato per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ad esempio ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, ecc.) e contribuire ad una piena integrazione sociale delle persone in difficoltà.

Rilevato che:

- le amministrazioni pubbliche hanno teso, nel tempo, a favorire il ricorso a tali organismi no-profit per l'affidamento di servizi alla persona dato che tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita con l'inclusione e l'integrazione sociale;
- pur tuttavia, l'incertezza normativa in merito alla tipologia di affidamento dei contratti pubblici per i soggetti operanti nel terzo settore ha costituito una limitazione per le istituzioni pubbliche nel fare ricorso a tali soggetti.

Vista:

- la normativa nazionale e regionale in materia, a partire dalla citata legge 381/1991, e dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);
- la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), con la quale il Parlamento ha conferito al Governo il compito di procedere ad una revisione organica della disciplina in oggetto, anche al fine di fare chiarezza sugli aspetti dell'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore.

Ricordato che:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), all'articolo 4 ed all'articolo 30, sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze

sociali e prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali;

- la stessa Autorità nazionale anticorruzione ha emanato, attraverso la deliberazione 20 gennaio 2016, n. 32 le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, ovvero un intervento di chiarimento della disciplina in oggetto che riconosce l’importanza del tema degli affidamenti di determinati servizi alle tipologie di cooperative oggetto del presente atto, e si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore.

Dato atto che:

- la Toscana, con la citata l.r. 87/1997 ha da tempo riconosciuto il ruolo della cooperazione sociale nell’ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, e a tal fine si è impegnata a sostenere la rete delle cooperative, in particolare di quelle di tipo B, che in questi anni si sono dimostrate uno strumento importante di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

- in particolare, la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), contiene precise indicazioni alla Regione Toscana e agli enti locali per “promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale”.

Preso atto che:

- di recente, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione 10 aprile 2017, n. 376, un “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B”;

- tale protocollo è stato siglato lo scorso 17 maggio tra i soggetti sopra richiamati e si pone come obiettivo quello di perseguire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:

- appalti e concessioni riservate, sopra e sotto soglia comunitaria (ex articolo 112, d. lgs. 50/2016), alle cooperative sociali di tipo B di cui alla l. 381/1991;

- procedure di affidamento secondo quanto previsto dall’articolo 5 della l. 381/1991 e dalla citata delibera ANAC 32/2016;

- suddivisione in lotti in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese (ex articolo. 51, d. lgs. 50/2016).

- gli enti sopra richiamati si sono impegnati a costituire anche un tavolo di coordinamento con funzioni propositive e di monitoraggio circa la promozione degli affidamenti di beni e servizi a tali tipologie di cooperative sociali; - in particolare, tale tavolo dovrà disciplinare delle linee guida per riservare una quota dell’8 per cento degli appalti compatibili, proprio alle cooperative sociali di tipo B.

Appreso che, contestualmente, su impulso dell’assessorato, è stato anche costituito un gruppo di lavoro per la modifica della l.r. 87/1997, che dovrà produrre nelle prossime settimane un testo da sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale;

Considerato che, ferma restando la piena autonomia delle stazioni appaltanti, sia comunque opportuno promuovere la scelta di istituti contrattuali idonei a favorire l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B di appalti pubblici di servizi, per le materie consentite dalla normativa di settore;

Ritenuto che:

- sia opportuno perseguire gli obiettivi fissati nell’intesa sottoscritta lo scorso 17 maggio tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B, ed in particolare per definire modelli di procedure da inserire negli atti di gara, che valorizzino l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate;

- sia altresì opportuno attivarsi nei confronti delle amministrazioni e istituzioni pubbliche presenti nel territorio regionale affinché vengano promossi i rapporti tra queste, le parti sociali e le

cooperazione sociale di tipo B, pur tenendo conto della normativa riguardante il settore degli appalti pubblici.

#### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

a rafforzare tutte quelle iniziative istituzionali volte alla conoscenza, da parte degli enti locali, dei benefici derivanti dalla possibilità di dedicare la riserva di un determinato valore economico sugli appalti da assegnare alla cooperazione sociale di tipo B, analogamente a quanto previsto dalla Regione Toscana nel citato protocollo di intesa, al fine di assegnare alla cooperazione sociale un ruolo sempre più importante nell'attuale modello di welfare.

#### **UMBRIA**

**DPGR 26 giugno 2017, n. 153** - Nomina della Consulta regionale per il commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3.

##### **Art. 1**

È nominata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 e s.m., la Consulta regionale per il commercio equo e solidale, presieduta dalla Presidente della Giunta regionale e composta dai seguenti membri:

Carla PIATTI, responsabile della Sezione Cooperazione allo sviluppo, Commercio equo e solidale, Emigrazione (art. 11, comma 3, lett. a) - funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale);

Annalisa LELLI, responsabile della Sezione Terzo Settore e economia sociale (art. 11, comma 3, lett. b) - funzionario regionale competente in materia di enti no profit);

Massimo LUCIANI (art. 11, comma 3, lett. c) - in rappresentanza delle organizzazioni del Commercio Equo e Solidale (Comes) iscritte all'Albo regionale);

Grazia Rita PIGNATELLI (art. 11, comma 3, lett. d) - in rappresentanza dell'Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES);

Giuseppe DI FRANCESCO (art. 11, comma 3, lett. e) - in rappresentanza di Fairtrade TransFair Italia Soc. Coop);

Alessio MELONI (art. 11, comma 3, lett. f) - in rappresentanza dell'Associazione dei Comuni dell'Umbria (ANCI Umbria));

Danilo MARINELLI (art. 11, comma 3, lett. g) - in rappresentanza delle associazioni rappresentative dei consumatori);

Sebastiano Vincenzo DI SANTI (art. 11, comma 3, lett. h) - in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei commercianti).

**Art. 2** La Consulta regionale per il commercio equo e solidale dura in carica due anni.

#### **VENETO**

DGR 27.6.17, n. 993 - L.R. 11 del 13.04.2011, art. 133 lett.a). Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. Bando per acquisto automezzi. (BUR n. 62 del 30.6.17)

##### **Note**

Lo scopo del presente provvedimento è definire i criteri ex art. 12 L.241/90 e le modalità generali per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di automezzi da adibire al trasporto e accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, da effettuarsi presso il fornitore individuato a seguito di espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.).

**MODELLO DI RICHIESTA** (da presentare su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante)

Bando per la concessione di contributi per l'acquisto di automezzi da adibire al trasporto e accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti. Anno 2017.

Regione Veneto Direzione Servizi Sociali P.O. Volontariato, Promozione Sociale e Progettualità Trasversali Dorsoduro 3493 – Rio Novo 30123 Venezia

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di  
 \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA  
 \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ Comune  
 \_\_\_\_\_  
 Pr. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec  
 \_\_\_\_\_

PER L'ANNO 2017

CHIEDE un contributo per l'acquisto di un automezzo attrezzato di (barrare la casella interessata):

o Piccole dimensioni (4/5 posti) o Medie dimensioni (8/9 posti)

DICHIARA di: (barrare la casella interessata)

o avere personalità giuridica

o essere iscritto al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato

o essere iscritto al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale

o essere iscritto al Registro nazionale del CIP

ALLEGATO \_\_A\_\_ Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pag. 2/2

DICHIARA altresì di allegare la seguente documentazione:

1. estremi atto di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione ai registri regionali o registro nazionale CIP,
2. ultimi due bilanci consuntivi e bilancio preventivo 2017,
3. relazione che illustri la rete di servizi di trasporto che si intende attivare o potenziare specificando numero e indicazione degli enti coinvolti, stima mensile del numero degli utenti, dei viaggi e dei Km di percorrenza,

4. impegno scritto a coprire la quota residuale non coperta dal contributo regionale per l'acquisto dell'automezzo.
5. documentazione attestante il possesso della personalità giuridica o l'iscrizione in uno dei Registri previsti dal bando;
6. atto di mandato con rappresentanza alla Regione del Veneto per l'espletamento delle procedure di gara;
7. copia del documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data  
Rappresentante

Timbro e firma del Legale

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

**ATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA ALLA REGIONE DEL VENETO  
PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'ente \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità generali per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di automezzi da adibire al trasporto e accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti; con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha stabilito che l'acquisto degli automezzi di cui al punto precedente da parte dei beneficiari, individuati a seguito delle previste verifiche comparative delle domande di ammissione ai contributi, venga effettuato presso il fornitore individuato a seguito di espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto - C.R.A.V;

con il presente atto il sottoscritto legale rappresentante dell'ente \_\_\_\_\_ (mandante), come sopra individuato, dà mandato con rappresentanza alla Regione del Veneto (mandatario) affinché proceda all'espletamento della procedura di gara per la fornitura di un automezzo attrezzato di piccole/medie dimensioni (barrare la voce che non interessa) secondo le condizioni definite negli atti di gara;

resta inteso che gli effetti del contratto di acquisto, effettuato a seguito del presente atto di delega al mandatario ad agire in nome e per conto dell'ente mandante, si verificano direttamente nella sfera giuridica del mandante e si perfezioneranno all'atto della stipula del conseguente medesimo contratto di acquisto.

Luogo e data      Timbro e firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

**SANITA'**

**CAMPANIA**

**DGR 27.6.17, n. 366** - Presa d'atto del documento "lista d'attesa per trapianto renale da donatore cadavere".(BUR n. 53 del 3.7.17)

**Note**

Viene presore atto del documento predisposto dal DIT/CRT (Dipartimento Interaziendale Trapianti/ Centro Regionale Trapianti)“ LISTA D’ATTESA PER TRAPIANTO RENALE DA DONATORE CADAVERE”, che allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante.

Viene approvato il contenuto del documento stesso, inerente l’adozione della lista unica rene, con la finalità di uniformare l’attività in Campania alle linee guida emanate dal Centro Nazionale Trapianti del 3 marzo 2015.

Viene previsto periodico riesame dello stesso, anche al fine di apportare eventuali modifiche o integrazioni al testo, con provvedimenti monocratici della Direzione Generale per la Tutela della Salute 4. di stabilire che le Direzioni strategiche aziendali, sedi dei Centri trapianti reni, dovranno porre in essere tutte le azioni per agevolare l’applicabilità del citato programma.

**DGR 4.7.17, n. 395** - Approvazione nuovo modello di scheda di certificato di assistenza al parto CEDAP. (BUR n. 55 del 10.7.17)

**Note**

Viene approvatore un nuovo modello di scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della natalità, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, a modifica di quella approvata con Delibera di Giunta Regionale n.7304 del 31/12/2001, come di seguito ripartita:

Scheda CEDAP (CERTIFICATO DI Assistenza al Parto) suddivisa in due parti:

- Madre;
- Neonato.

L’utilizzo di tale scheda CEDAP per il sistema di sorveglianza della natalità necessita dello sviluppo di supporto informatico per la fruizione dei dati e per la raccolta degli stessi va inviata al Ministero della Salute.

**DGR 4.7.17, n. 396** -Recepimento dell'accordo stato-regioni del 30 ottobre 2014 relativo al documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro anno 2014-2016 (BUR n. 55 del 10.7.17)

**Note**

Viene recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti n.144 CSR, sancito in data 30 ottobre 2014 sul “Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro – anno 2014-2016” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 15 giugno 2017, n. U00221** Definizione dei criteri per il riconoscimento del livello massimo di finanziamento delle prestazioni rese extra budget dall'Ospedale Classificato Regina Apostolorum della Pia società dei Figli di San Paolo negli anni 2006 e 2007, in esecuzione delle sentenze CdS, sez. III, n. 5900/2014 e 5901/2014. (BUR n. 52 del 29.6.17)

**Note****PREMESSA**

La recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che “...omissis... chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute ....omissis... in alternativa agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato” (Ordinanza Consiglio di Stato n. 906/2015; sentenza TAR Abruzzo n. 585/2015); VISTA la DGR n. 143/2006, recante

“Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale”.

La Regione Lazio, essendo in Piano di rientro, è tenuta al rispetto dei rigidi vincoli di bilancio imposti dallo stesso, al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità pubbliche a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

In considerazione di tutto quanto sopra, al fine di ottemperare alle sentenze definitive pronunciate in favore dell’Ospedale Classificato Regina Apostolorum, CdS, sez. III, n. 5900/2014 e 5901/2014, è necessario dare mandato all’Area Risorse EconomicoFinanziarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di assolvere i seguenti adempimenti, da concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto: • verifica delle prestazioni erogate negli anni 2006 e 2007 dalla struttura de qua oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione, che presentino il carattere della inevitabilità in quanto rese in emergenza/urgenza e, quindi, non programmabili e non rifiutabili; • quantificazione economica di tali prestazioni, valorizzando le stesse alle tariffe all’epoca vigenti e liquidazione dei relativi importi.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene riconosciuta, in ottemperanza alle sentenze in oggetto, la remunerabilità delle prestazioni extra budget erogate dall’Ospedale Classificato Regina Apostolorum negli anni 2006 e 2007, in regime di emergenza/urgenza, non programmabili e non rifiutabili, sul presupposto che tali attività presentino il carattere di imprevedibilità e, come tali, possano, eccezionalmente e ai soli fini dell’obbligo di esecuzione ai giudicati amministrativi, essere riconosciute oltre i tetti di spesa fissati negli anni suindicati per i predetti Ospedali, in quanto non consentono l’erogazione programmata nell’ambito del budget di cui al contratto, né il reperimento in tempo utile di altra struttura capiente. Viene dato mandato all’Area Risorse Economico-Finanziarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di assolvere i seguenti adempimenti, da concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto: o verifica delle prestazioni erogate negli anni 2006 e 2007 dalla struttura de qua, oltre i tetti di spesa assegnati dalla Regione, che presentino il carattere della inevitabilità in quanto rese in emergenza/urgenza e, quindi, non programmabili e non rifiutabili; o quantificazione economica di tali prestazioni, valorizzando le stesse alle tariffe all’epoca vigenti e liquidazione dei relativi importi.

**Decreto del Commissario ad Acta 16 giugno 2017, n. U00223** -Applicazione del comma 525 dell’art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Approvazione dei piani di rientro triennali.(BUR n. 52 del 29.6.17)

#### **Note**

Vengono approvati i piani di rientro delle seguenti aziende: • AO San Camillo Forlanini – Del. 424 del 21/03/2017 • AO San Giovanni – Addolorata – Del. 236 del 21/03/2017 • AOU Umberto I – Del. 269 del 21/03/2017 • IRCSS IFO – Del. 217 del 21/03/2017 • AOU Sant’Andrea – Del. 296 del 21/03/2017 • AOU Policlinico Tor Vergata – Del. 228 del 21/03/2017.

**Determinazione 5 luglio 2017, n. G09363** Adozione "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi" di cui al DCA U00052 del 22/02/2017. (BUR n. 52 del 29.6.17)

#### **Note**

#### **PREMESSA**

Il Programma Operativo 2016-2018, approvato con il già citato DCA U00052 del 22/02/2017, presenta la linea di attività “Cure Primarie, servizi territoriali ed Integrazione Socio-Sanitaria”, al cui interno è stato inserito al punto 9.4 il “Progetto regionale per il potenziamento della rete e delle attività dei Consultori Familiari”.

Con il progetto sopra citato, si è inteso consolidare il processo di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori, già avviato con il DCA U00152/2014, individuando alcune azioni innovative sulla prescrizione dei contraccettivi e sulla gratuità del test urinario alle minori e alle fasce disagiate della popolazione.

Con la Determinazione n. G03244 del 16/03/2017 è stata disposta l' "Istituzione del tavolo tecnico regionale per l'elaborazione di Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi", di supporto alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con l'obiettivo di assicurare l'appropriatezza delle prescrizioni dei contraccettivi, con particolare riguardo alle minori e alle fasce deboli della popolazione-

Il gruppo di lavoro di cui alla sopra citata Determinazione, ha elaborato la proposta di documento assunta al protocollo n. 0316452 del 21/06/2017: □ "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi".

Il documento sopra citato è stato sottoposto all'attenzione di società scientifiche ed esperti nel campo della contraccezione che hanno proposto alcune integrazioni della bibliografia scientifica trasmesse con nota prot. n. 332619/2017.

#### **LA DISPOSIZIONE;**

Al fine del raggiungimento dell' obiettivo individuato nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2016-2018 e in linea con gli indirizzi nazionali, si procede all'adozione del documento denominato: "Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione dei contraccettivi" (All: A);

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00242** Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale;Istituzione "Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali"; Verifica esiti della "Mappatura dell'organizzazione delle aziende sanitarie in materia legale e delle relative dotazioni organiche"; Adozione delle "Linee di indirizzo per il coordinamento della gestione del contenzioso",(BUR n. 56 del 13.7.17)

#### **Note**

Viene istituito, secondo quanto previsto nel Programma Operativo 2016-2018 approvato con il DCA 52/2017, il "Comitato tecnico permanente di indirizzo delle attività legali" presso la Direzione Salute e Politiche Sociali, quale strumento per indirizzare e coordinare la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie nell'attività di difesa nell'ambito delle controversie più rilevanti in termini economici e di complessità insorte con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, sia quando sono chiamate in giudizio la Regione e la singola Azienda, sia quando è solo una di loro ad essere parte in causa;

Il predetto Comitato tecnico + coordinato dal Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali e che allo stesso partecipino il Subcommissario ad acta, il Coordinatore della Cabina di regia, il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, il Dirigente dell'Area Affari Generali e il Dirigente dell'Ufficio di staff del Direttore Coordinamento del Contenzioso della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, nonché, per ciascuna Azienda Sanitaria, un referente di cui dovrà essere comunicato il nominativo;

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00240** -Programma Operativo 2016-2018 (DCA 52/2017). Approvazione documento di indirizzo per il programma di screening del cervicocarcinoma della Regione Lazio. Modello organizzativo e protocollo diagnosticoterapeutico. **dell'assistito.**(BUR n. 56 del 13.7.17)

#### **Note**

Viene adottato il documento tecnico allegato denominato "Programma Operativo 2016-2018 (DCA 52/2017). Documento di indirizzo per il programma di screening del cervicocarcinoma: modello

organizzativo e protocollo diagnostico-terapeutico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00245** -Indicatori di appropriatezza farmaceutica regionali(BUR n. 56 del 13.7.17)

**Note**

Viene recepito il documento “Indicatori di appropriatezza farmaceutica regionali” che costituisce parte integrante del presente provvedimento

Viene dato mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di adottare i provvedimenti necessari alla completa diffusione e osservanza del presente decreto in tutte le strutture di competenza, come in premessa indicato e che qui in parte dispositiva deve intendersi integralmente riportato;

- di monitorare attraverso i servizi farmaceutici aziendali e le CAP Distrettuali, l’applicazione del documento per la verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza;

- che sarà compito delle Direzioni Generali dare mandato ai Servizi Farmaceutici aziendali di monitorare e predisporre report di spesa e appropriatezza, tramite il Datawarehouse “Controllo e Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale”, al fine di rendere disponibili alle CAPD elementi di valutazione sia in termine di appropriatezza che di spesa;

- che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari e degli IRCCS, in caso di scostamento, dagli obiettivi individuati dal presente decreto, rilevato a seguito dei monitoraggi periodici a cura delle ASL e documentata dalle CAPD, dovranno applicare il dettato dell’articolo 1, comma 4, della L. 425 dell’8 agosto 1996 e quanto previsto dai vigenti accordi convenzionali e contrattuali nazionali e regionali per i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli specialisti dipendenti del S.S.N e convenzionati;

- che il mancato adempimento di quanto previsto dal presente atto sarà oggetto di valutazione dei Direttori Generali, senza ulteriore determinazione in merito oltre la present.;

**LOMBAEDIA**

**DCR. 13 giugno 2017 - n. X/1535** Mozione concernente il coinvolgimento dei pediatri di famiglia per la somministrazione delle vaccinazioni.(BUR n. 25 del 28.6.17)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

- le vaccinazioni costituiscono uno dei più importanti ed efficaci strumenti di prevenzione e di lotta alle malattie infettive Esse proteggono sia la singola persona sia tutta la popolazione da alcune importanti patologie infettive che possono essere causa di gravi complicanze o per le quali non esiste una terapia efficace I vaccini sono dunque una preziosa opportunità di prevenzione;

- i dati indicano un costante calo dal 2013 sia delle vaccinazioni obbligatorie sia di quelle raccomandate;

- i recenti casi di meningite hanno fatto aumentare la richiesta di somministrazione del vaccino antimeningococco C e B;

premesso, inoltre, che

- il pediatra di famiglia non ha accesso ai dati delle vaccinazioni dei propri assistiti all’interno del sistema informativo sanitario lombardo e questo può rivelarsi una criticità;

- l’accordo tra Assessorato al welfare e la Federazione italiana medici pediatri prevede che i 1 200 pediatri lombardi potranno effettuare presso il loro studio il vaccino anti meningococco;

constatato che

- da un'indagine presentata a Milano dal Sindacato Medici Pediatri di Famiglia (Simpef), risulta che delle 400 mamme intervistate, la quasi totalità ritiene importante vaccinare il proprio bimbo e vorrebbe che fosse il proprio pediatra a farlo;
- il Sindacato Medici Pediatri di Famiglia (Simpef) da mesi ha dato piena disponibilità a Regione Lombardia per l'esecuzione dei vaccini presso i PLS (Pediatri di Libera Scelta) per sfoltire le lunghe liste d'attesa; atteso che la relazione genitori/pediatra può consentire la corretta informazione, elemento di base per una adesione consapevole al piano vaccinale; considerato che il recente decreto-legge per l'iscrizione a nidi, materne e scuole dell'obbligo prevede dodici vaccinazioni obbligatorie; invita la Giunta regionale
  - a valutare il coinvolgimento dei pediatri di famiglia per la somministrazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie previste;
  - a far sì che il pediatra di famiglia abbia accesso ai dati delle vaccinazioni dei propri assistiti all'interno del Sistema informativo sanitario lombardo;
  - a predisporre un piano informativo rivolto a cittadini e famiglie in relazione al nuovo piano vaccinale ”

**DGR 30.6.17 - n. X/6800** -Approvazione delle prime disposizioni attuative del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d. l. 30 dicembre 1992, n. 502» (BUR n. 27 del 6.7.17)

**Note**

Vengono approvate le prime disposizioni attuative del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502», riportate negli allegati, parti integranti del presente atto (a cui si fa rinvio):

**PIEMONTE**

**L.R. 4.7.17, n. 10.** Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.(BUR n. 27 del 5.7.17)

**Art. 1. (Finalità e oggetto)**

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne, la Regione con la presente legge: a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento delle cure; b) promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo; c) riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

**Art. 2. (Interventi)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi, proposte dall'Osservatorio di cui all'articolo 3, individua le strategie per realizzare i programmi predisposti dall'Osservatorio stesso concernenti l'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi e individua i centri regionali di riferimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, garantisce la piena operatività del regime di esenzione delle prestazioni erogabili alle pazienti affette da endometriosi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale.

**Art. 3. (Osservatorio regionale sull'endometriosi)**

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso l'assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:

- a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
- b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e per l'informazione delle pazienti;
- c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria;
- d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
- e) analizzare i dati e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attività svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
- f) coadiuvare l'assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'assessora o l'assessore alla sanità o una persona da lei o da lui delegata, che lo presiede;
- b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, una o uno di ambito ospedaliero e, sentita l'università d'appartenenza, una o uno di ambito universitario;
- c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL;
- d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;
- e) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;
- f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
- g) una o un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.

3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

4. L'Osservatorio è convocato dall'assessora o dall'assessore alla sanità o da una persona da lei o da lui delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanità.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 4. (Piano regionale e Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi) 1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 e la commissione consiliare competente, adotta un piano regionale di azione per la prevenzione e la cura dell'endometriosi contenente gli obiettivi di attività delle articolazioni del Servizio sanitario regionale interessate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della patologia e prevedendone la loro organizzazione funzionale in rete. 2. La Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni: a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità e assicurando l'omogeneità sul territorio regionale; b) assicurare uniformità di azione e di intervento adottando specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l'area dei servizi specialistici, anche l'ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio sanitari; c) organizzare e realizzare lo studio dell'incidenza e della prevalenza della malattia attraverso la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze, anche attraverso i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie); d) promuovere la

qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione. 3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati al servizio della Rete incaricato per questa funzione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 5. (Attività delle associazioni di volontariato, campagne informative e formazione del personale sanitario) 1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e informazione inerente i percorsi terapeutici e la prevenzione. 2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere, in accordo con i dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi. 3. La Giunta regionale pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.

Art. 6. (Iniziative in occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi) 1. In occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio di cui all'articolo 3, si attivano per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

Art. 7. (Abrogazioni) 1. Gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) sono abrogati.

Art. 8. (Clausola di neutralità finanziaria) 1. L'attuazione della presente legge avviene senza la previsione di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **PUGLIA**

**DGR 20.6.17, n. 985** - “Elaborazione di un modello di riorganizzazione dei Laboratori Analisi pubblici della Regione Puglia” – Approvazione documento.

### **Note**

Viene approvato il Documento ad oggetto “Elaborazione di un modello di riorganizzazione dei Laboratori Analisi pubblici della Regione Puglia” di cui all'allegato A, composto da n. 17 pagine, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

, con le integrazioni e modifiche così come riportate in premessa;

L'attuazione del processo di riorganizzazione della rete laboratoristica sarà completato entro il 31/12/2018.

·A livello regionale viene istituita una Cabina di regia composta da rappresentanti regionali e da specialisti esperti designati dalle Aziende Sanitarie al fine di coordinare le azioni da programmare e intraprendere in tema

**DGR20.6.17, n. 986** “Riorganizzazione della Rete delle Strutture Pubbliche di Diagnostica di Laboratorio - Proposta per le attività di GENETICA MEDICA” – Approvazione documento.(BUR n. 76 del 29.6.17)

### **Note**

Viene approvato il Documento ad oggetto “Riorganizzazione della Rete delle Strutture Pubbliche di Diagnostica di Laboratorio - Proposta per le attività di GENETICA MEDICA” di cui all’allegato A, composto da n. 18 pagine, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

..

**DGR7.6.17, n. 870** Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci per il trattamento dell’Iperuricemia cronica - ATC M04A.(BUR n. 77 del 30.6.17)

#### **Note**

Viene disposto quanto segue.

1. di dare atto dei dati di spesa e consumi sui farmaci a base del p.a. Febuxostat rilevati dal Servizio Politiche del Farmaco regionale mediante il Sistema informativo Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riportati nella tabella n. 1 dell’Allegato “A” (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che, per il 2016, evidenziano importanti disallineamenti per la Regione Puglia rispetto alla media nazionale;

2. di dare atto che, a fronte di un’analisi dei dati condotta dal Servizio Politiche del Farmaco regionale mediante il sistema informativo sanitario regionale Edotto, tale disallineamento è potenzialmente riferibile per circa lo 58,61% a prescrizioni che non rispettano i criteri imposti dalla Nota Limitativa AIFA n. 91, non essendo riconducibile ad assistiti in trattamento con Febuxostat alcuna precedente prescrizione a base del p.a. Allopurinolo (tabella n. 2 dell’Allegato “A”), inducendo ad ipotizzare che il margine di riduzione della spesa farmaceutica su tale categoria ATC è potenzialmente molto ampio;

3. di richiamare i medici prescrittori al rispetto delle limitazioni previste dalla Nota AIFA n. 91, che prevede la prescrizione a base del p.a. Febuxostat a carico del SSN limitatamente al “Trattamento dell’iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti”, definendo in tal modo prioritario l’utilizzo del p.a. Allopurinolo, farmaco genericato ed a minor costo, e riservando invece la prescrizione del p.a. Febuxostat, farmaco coperto da brevetto ed a maggior costo, a limitati casi di intolleranza ovvero inefficacia terapeutica all’Allopurinolo;

4. di adottare un adeguato sistema di monitoraggio sui farmaci a base del p.a. Febuxostat che preveda: a) in ambito ospedaliero, la verifica, da parte delle Direzioni sanitarie e mediche di presidio, con il supporto dei Servizi di Farmacia Ospedaliera di ASL/A0/1.R.C.C.S pubblici, sulla corretta applicazione delle indicazioni limitative di cui alla Nota AIFA n. 91, con particolare riferimento alle terapie farmacologiche prescritte in maniera informatizzata sul sistema informativo Edotto per il Primo Ciclo terapeutico da erogare in Distribuzione Diretta a seguito di Dimissione da Ricovero/Visita Specialistica Ambulatoriale,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 30-6-201737298

in considerazione dell’effetto induttivo che tali prescrizioni hanno sulla spesa farmaceutica convenzionata;

b) in ambito territoriale la restituzione dei dati ai MMG/PLS con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL, Regione ed Italia al fine di promuovere, in linea con le direttive dell’AIFA, il confronto tra colleghi ed attività di self audit;

5. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, in conformità con le previsioni degli Accordi Integrativi Regionali con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, le prescrizioni a base del p.a. Febuxostat ed accertando che, per gli assistiti arruolati al trattamento con tale farmaco dai MMG/PLS, risultino effettivamente registrate precedenti prescrizioni di farmaci a base del p.a. Allopurinolo che giustificano la successiva scelta in deroga del medico prescrittore per il Febuxostat, secondo i parametri AIFA; eventuali andamenti prescrittivi anomali ovvero non in linea con le limitazioni di

cui alla Nota AIFA n. 91 dovranno essere prontamente segnalati alle Direzioni strategiche aziendali al fine di valutare l'avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia;

6. di stabilire, in conformità con il rispetto dei tetti di spesa dell'assistenza farmaceutica e degli obiettivi già assegnati ai Direttori Generali con la DGR n. 2198/2016, la riduzione nel 2017 della spesa farmaceutica convenzionata relativa al p.a. Febuxostat di almeno il 50% rispetto al 2016, in considerazione del fatto che circa l' 58,61 % delle prescrizioni farmaceutiche emesse ad assistiti in trattamento con tale farmaco non sembrano rispettare i criteri di appropriatezza e le limitazioni di rimborsabilità in regime SSN imposte dalla Nota AIFA n. 91;

7. di organizzare eventi formativi mirati e finalizzati all'uso appropriato dei farmaci per il trattamento dell'Iperuricemia cronica — ATC MO4A, anche mediante l'Organismo di Formazione regionale incardinato all'interno dell'A.Re.S. Puglia;

8. di autorizzare la competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle suddette disposizioni mediante propri atti e note circolari, anche sulla base di ulteriori indicazioni alla Commissione Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 984/2016;

9. di dare atto che le spese per le campagne di formazione ai medici sono ricomprese nel finanziamento del fondo sanitario regionale e sono oggetto di apposita allocazione nel documento di indirizzo economico e finanziario per l'anno 2017.

**DGR 13 giugno 2017, n. 909** -DGR n. 735 del 16/05/2017 “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”. Integrazione.(BUR n. 77 del 30.6.17)

**Note**

Per ciò che concerne i soggetti titolati al controllo, iviene speciicato quanto segue:

«Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR»” “...che abbiano conseguito, da non più di 36 mesi, la laurea magistrale in Discipline Economiche, e che abbiano maturato pregressa esperienza in ambito sanitario nelle materie di cui al presente programma formativo anche attraverso forme di collaborazione/tirocinio presso le Aziende ed Enti del SSR coinvolti per l'implementazione degli obiettivi fissati dal progetto” con le parole “...che abbiano conseguito la laurea magistrale in Discipline Economiche, e che abbiano maturato pregressa esperienza in ambito sanitario, da non più di 36 mesi, nelle materie di cui al presente programma formativo anche attraverso forme di collaborazione/tirocinio presso le Aziende ed Enti del SSR coinvolti per l'implementazione degli obiettivi fissati dal progetto”.

**DGR 13.6.17, n. 910** -D.G.R. n.981 del 6/7/2016 - Modifica ed integrazione - Strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura). (BUR n. 77 del 30.6.17)

**Note**

Preso atto delle risultanze emerse nel confronto con le Organizzazioni rappresentative datoriali delle Case di Cura, consultate in data 4/4/2017 viene disposto quanto segue.

1) di definire il concetto di “fabbisogno assistenziale” ( a cui le AA.SS.LL. dovranno attenersi già dal 1° gennaio 2017) che dovrà riguardare tutti i DRG, e quindi i ricoveri, distinti per singola disciplina, erogati in favore dei residenti di ciascuna ASL: a) dai propri Presidi Ospedalieri - in autoconsumo -; b) dai Presidi Ospedalieri delle altre AA.SS.LL. regionali; c) dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e dagli IRCCS pubblici della Regione; d) dagli E.E. e dagli IRCCS privati della regione; e) dalle strutture private accreditate; f) in mobilità passiva regionale.

2) di procedere a modificare la DGR 981/2016, con riferimento alla data di attivazione dell'algoritmo, che sarà applicato secondo le seguenti modalità e tempistiche : a) Anno 2017 :

sottoponendo il 50% del fondo all'applicazione dell'algoritmo ed il restante 50% applicando il criterio del c.d. "posto letto grezzo"; b) Anno 2018 : sottoponendo il 70% del fondo all'applicazione dell'algoritmo ed il restante 30% applicando il criterio del c.d. "posto letto grezzo"; c) Anno 2019 - a regime - il 100% del fondo va sottoposto all'applicazione dell'algoritmo.

3) di eliminare dal computo del "Peso medio ponderato dei DRG" ( All. B alla DGR 981/2016 ) - :

a) i DRG - prodotti in ogni singola disciplina - con un valore superiore al 30% del valore soglia della Degenza Media Nazionale DMN, . b) i DRG - prodotti in ogni singola disciplina - con un valore inferiore al 50% del valore soglia della Degenza Media Nazionale DMN.

4) di approvare il nuovo parametro riconducibile "all'indice di molteplicità" che tiene conto della diversificazione dell'offerta da parte dell'erogatore all'interno dello stesso comparto e/o disciplina, tanto da superare logiche di tipo opportunistiche finalizzate a privilegiare DRG con maggiore complessità e quindi maggior peso a scapito di prestazioni di media e bassa complessità e quindi di minor peso. Nel computo di tale indice vanno esclusi i ricoveri provenienti dal Pronto Soccorso, in quanto trattasi di peculiarità non comune a tutte le strutture erogatrici. L'indice di molteplicità risponde alla formula di seguito si riportata:

l'indice di molteplicità = ( n. codici DRG disciplina/struttura ) (n. codici DRG comparto )

di conseguenza il posto letto equivalente (PLE) già calcolato con la formula :

PLE = numero posti letto/disciplina/ struttura x coefficiente di equivalenza/ disciplina/ struttura

dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di molteplicità nel seguente modo :

PLE corretto = numero posti letto/disciplina/struttura x coefficiente di equivalenza/disciplina/struttura x indice di molteplicità

5) di stabilire che il posto letto UTIC venga calcolato su base regionale e sarà equivalente al costo medio dei costi provinciali così come sono stati stabiliti da ogni singola Azienda nel corso del 2016. Tale valore economico è rilevabile dai relativi provvedimenti con le quali le AA.SS.LL. hanno provveduto a distribuire le risorse nell'anno 2016.

6) di stabilire un tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate a favore dei pazienti extraregionali, tale da ridurre la spesa annua del 2% rispetto a quella consuntivata nel corso dell'anno 2015, che ammonta, per le Case di Cura, a complessivi € 36.156.337,00 di cui quanto a € 23.558.868,00 per prestazioni di Alta Complessità ( con riferimento ai DRG così come definiti nell'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria anni 2014/2015/2016), e quanto ad € 12.597.469,00 per prestazioni di media e bassa complessità. L'importo di € 12.597.469,00 viene abbattuto del 2% ed equivale a € 12.345.519,62.

7) Di stabilire che, limitatamente all'anno 2017, le prestazioni extraregionali, nel rispetto dei valori economici determinatasi in ogni singola Azienda nel corso dell'anno 2015 (come da schema allegato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 30-6-2017 37309

A), dovrà essere riconosciuto, secondo i criteri di seguito riportati :

a) Liquidazione ad ogni singolo erogatore di quanto già prodotto fino al 30/4/2017 e comunque nei limiti del fondo di ASL, come in precedenza determinato. b) Liquidazione della quota parte residua del fondo di ASL a disposizione di tutti gli erogatori insistenti nella ASL di appartenenza, da liquidarsi solo a fine esercizio. A fine esercizio se la produzione extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche residue, ogni Struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero. c) A far tempo dall'anno 2018, il criterio descritto alla lettera b) rappresenterà l'unico criterio da adottarsi ai fini dell'attribuzione del fondo per gli extraregionali. d) le AA.SS.LL, con cadenza bimestrale, dovranno monitorare la spesa addebitata per prestazioni extraregionali, con l'obbligo di rendere edotti gli erogatori, a cui dev'essere comunicato la quota del fondo residuo ancora disponibile.

8) Di stabilire che i Direttori Generali, dovranno concludere la contrattazione annuale entro il 30/6/2017, dandone successiva comunicazione alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, circa l'avvenuta o mancata sottoscrizione da parte egli erogatori.

**DGR 27.6.17, n. 1020** -Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici della medicina generale del 29/7/2009 – art. 30 “Responsabilità Convenzionali e Violazioni. Collegio Arbitrale.“  
Surroga componenti di parte pubblica e sindacale.(BUR n.80 del 7.7.17)

**Note**

Si procede alla surroga dei Componenti dimissionari della Commissione prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici della medicina generale del 29/7/2009, secondo i criteri previsti ai co. 2 lett. b) e c), che risulterà così composta :

- 1) Avv. Giovanni D’Innella - Presidente - Ordine degli Avvocati di Bari
- 2) Dr. Filippo Anelli - V. Presidente - Ordine dei medici di Bari
- 3) Avv. Paolo Scagliola - Componente - Parte pubblica
- 4) Avv. Lucio Affatati - Componente – Parte pubblica
- 5) Avv. Silvano Losacco - Componente - Parte pubblica
- 6) Dr. Benedetto Del Vecchio - Componente - O.S. FIMMG
- 7) Dr. Ludovico Abbaticchio - Componente - O.S. SMI.

**DGR 27.6.017, n. 1021** Assunzioni con procedure di mobilità obbligatoria presso le Aziende ed Enti del S.S.R. del personale autista soccorritore dipendente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Determinazioni..(BUR n.80 del 7.7.17)

**Note**

Viene disposta l’assunzione con procedure di mobilità obbligatoria di n. 8 unità di personale autista soccorritore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa prevista dall’art.1, comma 397, lett. d) della L. n. 208/2015 avvenga presso gli Enti ed Aziende del S.S.R. con sede nel territorio della Città Metropolitana di Bari e, dunque, presso l’ASL Bari, l’AOU “Policlinico” di Bari, l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;

**DGR 27.6.17, n. 1019** Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci Antinfiammatori non steroidei ed Antireumatici (FANS) - ATC M01.(BUR n. 81 del 10.7.17)

**Note**

Viene dato atto dei dati di spesa e consumi relativi ai farmaci Antinfiammatori non Steroidei ed Antireumatici (FANS), di cui all’ ATC M01, rilevati dal Servizio Politiche del Farmaco regionale mediante il Sistema informativo Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riportati nella tabella n. 4 dell’Allegato “A” che, per il periodo Gen-Mag 2017, evidenziano importanti disallineamenti per la Regione Puglia rispetto alla media nazionale;

Viene dato atto dei dati rilevati dal rapporto OSMED AIFA 2015, che individuano la Puglia non solo tra le Regioni a maggiore spesa e consumo per tutti i farmaci sottoposti a Note limitative AIFA, ma anche quale Regione con la maggiore spesa in assoluto a livello nazionale relativamente ai farmaci Antinfiammatori non Steroidei ed Antireumatici (FANS), di cui all’ ATC M01, inducendo ad ipotizzare che il margine di riduzione della spesa farmaceutica dovuta a prescrizioni inappropriate relative a tale categoria ATC è potenzialmente molto ampio.

In considerazione degli elevati rischi potenziali in termini di salute rivenienti da un uso inappropriato dei FANS, i medici prescrittori vengono richiamati al rispetto delle limitazioni disposte dalla Nota AIFA n. 66, che prevede:

- a) la possibilità di prescrivere i FANS a carico SSN limitatamente alle seguenti condizioni patologiche: • Artropatie su base connettivica; • Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; • Dolore neoplastico; • Attacco acuto di gotta;
- b) la possibilità di prescrivere principio attivo Nimesulide a carico del SSN limitatamente al trattamento di breve durata del dolore acuto nell’ambito delle patologie di cui al precedente punto.

Viene adottato un adeguato sistema di monitoraggio sui farmaci Antinfiammatori non Steroidei ed Antireumatici (FANS), di cui all'ATC M01 che preveda: a) in ambito ospedaliero, la verifica, da parte delle Direzioni sanitarie e mediche di presidio, con il supporto dei Servizi di Farmacia Ospedaliera di ASL/AO/I.R.C.C.S pubblici, sulla corretta applicazione delle indicazioni limitative di cui alla Nota AIFA n. 66, con particolare riferimento alle terapie farmacologiche prescritte in maniera informatizzata sul sistema informativo Edotto per il Primo Ciclo terapeutico da erogare in Distribuzione Diretta a seguito di Dimissione da Ricovero/Visita Specialistica Ambulatoriale, in considerazione dell'effetto induttivo che tali prescrizioni hanno sulla spesa farmaceutica convenzionata; b) in ambito territoriale la restituzione dei dati ai MMG con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL, Regione ed Italia al fine di promuovere, in linea con le direttive dell'AIFA, il confronto tra colleghi ed attività di self audit.

Le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all'uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, in conformità con le previsioni degli Accordi Integrativi Regionali con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, effettuano bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, le prescrizioni relative a FANS prescritti in regime SSR con l'indicazione della Nota AIFA 66 accertando che risultino rispettati i parametri limitativi imposti dall'AIFA. Eventuali andamenti prescrittivi anomali ovvero non in linea con le limitazioni di cui alla Nota AIFA n. 66 dovranno essere prontamente segnalati alle Direzioni strategiche aziendali al fine di valutare l'avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia.

In conformità con il rispetto dei tetti di spesa dell'assistenza farmaceutica e degli obiettivi già assegnati ai Direttori Generali con la DGR n. 2198/2016, la riduzione nel 2017 della spesa farmaceutica convenzionata relativa ai farmaci Antinfiammatori non Steroidei ed Antireumatici (FANS), di cui all' ATC M01 di almeno il 50% rispetto al 2016, in considerazione del fatto che, nel periodo Gen.-Mag. 2017, la spesa regionale relativa a tali farmaci è risultata superiore del 78,12% circa rispetto alla media nazionale.

Tale azione, volta ad implementare l'appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche appropriate, concorre sia al raggiungimento dell'obiettivo gestionale specifico di riduzione della spesa relativa ai farmaci Antibiotici già assegnato ai Direttori generali con D.G.R 2198/2016, che al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica globale regionale che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali.

Verranno organizzati eventi formativi mirati e finalizzati all'uso appropriato dei farmaci Antinfiammatori non Steroidei ed Antireumatici (FANS), di cui all' ATC M01, anche mediante l'Organismo di Formazione regionale incardinato all'interno dell'A.Re.S. Puglia;

## **SICILIA**

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione di modifica dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina . 30-6-2017. (GURS n. 27 del 30.6.17)**

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017(GURS n. 27 del 30.6.17)**

**DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. (GURS n. 27 del 30.6.17)**

**DECRETO 1 giugno 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'ARNAS Garibaldi di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.** (GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 7 giugno 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017.** (GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 12 giugno 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 .**(GURS n. 28 del 7.7.17)

**DECRETO 12 giugno 2017.** Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017. (GURS n. 28 del 7.7.17)

## **UMBRIA**

**DGR 7.6. 17, n. 634.** -Rete Regionale per i Trapianti: Riorganizzazione e nomina del coordinatore del Centro Regionale per i Trapianti.(BUR n. 26 del 28.6.17)

### **Note**

Viene riorganizzata la Rete Regionale per i trapianti prevista dalla D.G.R. 98/2013 secondo il nuovo modello descritto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **VENETO**

**DGR 6.6.17, n. 802** - Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2016. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. (BUR n. 65 dell'11.7.17)

### **Note**

Si procede alla ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto al 31/12/2016. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale..

## **ALLEGATO A**

Ricognizione degli oneri sostenuti per l'erogazione dei livelli di assistenza aggiuntivi regionali – Anno 2016

### **NB**

**Si fa rinvio alla lettura interale del testo**

**DGR 6.6.17, n. 835** - Acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider del software denominato "Celiachi@\_RL" (Sistema Regionale per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine) e approvazione della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto. (BUR n. 65 dell'11.7.17)

### **Note**

Con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione nella modalità di riuso in ASP con service provider del software denominato "Celiachi@\_RL" per la gestione della Celiachia di proprietà della Regione Lombardia. Si approva, inoltre, lo schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto

## TUTELA DEDI DIRITTI

**LAZIO**

**Determinazione 20 giugno 2017, n. G08626** -Nomina dei componenti della Commissione di valutazione delle domande pervenute per l' istituzione e gestione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, di cui all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 22 novembre 2016, n. G13813 e rettificato con determinazione dirigenziale 10 febbraio 2017, n. G01360.(BUR n. 53 del 4.7.17)

**Note**

Si procede alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione delle istanze pervenute per l' istituzione e gestione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 22 novembre 2016, n. G13813 e rettificato con determinazione Dirigenziale 10 febbraio 2017, n. G01360 come segue:

- Dott. Fabrizio Ferretti, Dirigente dell'Area Amministrativa del Parco Regionale dei Castelli Romani, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Adele Migliorino, in servizio presso l'Area Politiche di Genere, in qualità di componente; – Dott.ssa Elisabetta Arnone, in servizio presso l'Area Politiche di Genere, in qualità di componente; – Dott.ssa Giuseppina Cardarelli, in servizio presso l'Area Politiche di Genere, in qualità di segretario;
- Marzia Biribicchi, in servizio presso l'Area Politiche di Genere, in qualità di segretario supplente.

**LOMBARDIA**

**DGR 30 giugno 2017 - n. X/6794** -Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – Approvazione dello schema di convenzione con l'ufficio scolastico regionale per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico nell'a.s. 2017/2018, . (BUR n. 27 del 10.7.17)

**Note****LA NORMATIVA DI SUPPORTO**

La legge regionale specifica

La l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 ha disposto la «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo», che affida a Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili,

In particolare:

- l'art. 2, comma 2, che identifica le tipologie di intervento oggetto di finanziamento;
- l'art. 4, che prevede l'istituzione presso la Giunta regionale della Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno già in atto, per ottimizzare le azioni sul territorio e mettere in rete le buone pratiche, anche con il supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14 della l.r. n. 17/2015;
- l'art. 5, comma 1, che affida alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, sentita la commissione consiliare competente;
- l'art. 7, comma 1, che mette a disposizione per l'anno 2017 risorse pari a 300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 2.

La legge regionale sul sistema educativo

La l.r. 6 agosto 2007, n. 19 detta «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.

Il ruolo della programmazione

Gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, individuano, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, lo sviluppo del sistema educativo quale nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità per costituire il motore e il riferimento del territorio e del sistema sociale.

### **LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

La l.r. n. 1/2017 individua le seguenti tipologie di intervento per la promozione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo:

- realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie, in ordine alla gravità del fenomeno e delle sue conseguenze (art. 2, comma 2, lett. a);
- promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art. 2, comma 2, lett. b);
- organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto al fenomeno (art. 2, comma 2, lett. c);
- attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo (art. 2, comma 2, lett. d);
- promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo (art. 2, comma 2, lett. e).

### **LE RISORSE E LA LORO DESTINAZIONE**

La l.r. n. 1/2017 mette a disposizione per l'anno 2017 risorse destinate unicamente all'attuazione di interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, comma 2 e che, quindi, si rende necessario individuare i criteri e le modalità per un loro ottimale utilizzo.

Tali risorse sono destinate alla realizzazione di due tipologie di intervento entrambe da attuarsi nel corso dell'a.s. 2017/2018:

- organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente dell'intero sistema di istruzione e formazione lombardo, volto ad offrire conoscenze e strumenti d'intervento sui diversi aspetti del bullismo, dalle dinamiche di relazione, al funzionamento del web e dei social network, ai risvolti giuridici. Tale percorso è, inoltre, finalizzato alla creazione di una rete di referenti in grado di realizzare e diffondere interventi preventivi e di contrasto al fenomeno;
- promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio di riferimento che non svolgono attività economica. I progetti dovranno avere come obiettivo primario e realizzabile quello di creare percorsi innovativi, caratterizzati da concretezza e interattività e capaci di suscitare il protagonismo degli studenti. Verrà valutato il grado di efficacia delle esperienze messe in atto, anche sotto il profilo della replicabilità e possibilità di diffusione.

Tali tipologie di intervento non finanziano nemmeno indirettamente attività economiche all'interno del partenariato dei progetti e sono dedicate esclusivamente a persone fisiche che operano nelle istituzioni scolastiche e formative in qualità di docenti o le frequentano in qualità di studenti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

## **LE INIZIATIVE NELLA SCUOLA**

Negli ultimi anni le istituzioni scolastiche hanno autonomamente avviato azioni volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, acquisendo esperienze e un know-how utili per affrontare il fenomeno partendo dai risultati dei primi interventi attuati, rinnovando e facendo evolvere quanto già sperimentato-

Nell'aprile 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito le «Linee d'orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo», seguite poi dalle «Linee d'orientamento operative sul bullismo/cyberbullismo» dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che ne hanno declinato a livello territoriale le modalità di attuazione, cercando di sfruttare le esperienze già maturate.

Nell'ottobre 2016 è stato approvato il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **LA OPPORTUNITA' DELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE**

Viene ritenuto pertanto, opportuno attivare una reciproca collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, mediante la sottoscrizione di una specifica convenzione, per poter dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017 in maniera coordinata e integrata, sfruttando le conoscenze, gli strumenti, i metodi e le pratiche acquisite tramite le iniziative già in precedenza realizzate in ambito scolastico, arricchendole e innovandole costantemente al fine di creare un sistema organico e strutturato di azioni che coinvolgano l'intero sistema di istruzione e formazione lombardo

### **LA CONVENZIONE**

Viene approvato lo schema di convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo in attuazione della l.r. 1/2017, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione..

Tale convenzione rappresenta lo strumento con il quale dare concreta attuazione ai primi interventi che si intendono realizzare e sostenere nell'a.s 2017/2018 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ma che la stessa potrà essere arricchita e integrata nelle annualità successive qualora ciò sia ritenuto utile per consentire l'efficace attuazione di altre tipologie di intervento che saranno avviate, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. n. 1/2017, con il coinvolgimento di ulteriori Direzioni Generali di Regione Lombardia.

### **IL FINANZIAMENTO**

La copertura finanziaria necessaria per l'attuazione della convenzione, è pari a complessivi euro 300.000,00 per l'a.s. 2017/2018.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO – L.R. 1/2017**

TRA Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

E L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, in Via Pola, n. 11, rappresentato dal Direttore Generale

PREMESSO CHE - la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; - la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber

bullismo”, affida a Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili; - tra gli interventi che Regione è chiamata a porre in essere per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo rientrano la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie, in ordine alla gravità del fenomeno e delle sue conseguenze (art. 2, comma 2, lett. a), nonché l’organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all’acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto al fenomeno (art. 2, comma 2, lett. c); - presso la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della l.r. n. 1/2017, sarà istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno già in atto, per ottimizzare le azioni sul territorio e mettere in rete le buone pratiche, anche con il supporto del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, del Co.Re.Com. e del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 14 della l.r. n. 17/2015; - l’art. 7 della l.r. n. 1/2017 mette a disposizione per l’anno 2017 risorse pari a 300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 2; - il 15 aprile 2015 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito le Linee d’orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, seguite poi dalle Linee d’orientamento operative sul bullismo/cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che ne hanno declinato a livello territoriale le modalità di attuazione, cercando di sfruttare le esperienze già maturate, il risultato del confronto tra il Nucleo operativo sul bullismo/cyberbullismo dell’USR, i referenti degli Uffici Scolastici Territoriali, i referenti dei CTS della Lombardia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia e del Co.Re.Com. Lombardia, con l’obiettivo di costruire in Lombardia una governance efficace e di garantire una formazione capillare di tutta la comunità scolastica; - è stato approvato il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del MIUR, ottobre 2016; - è stato diffuso il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019; - sono stati resi pubblici gli esiti del Bando “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, ai sensi del D.M. prot.663 del 01/09/2016 art.11; - il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.851 del 16 marzo 2017, con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico-scientifico per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo; - è stata approvata la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti; - Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione, per poter dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017 in maniera coordinata e integrata, sfruttando le conoscenze, gli strumenti, i metodi e le pratiche acquisite tramite le iniziative già in precedenza realizzate in ambito scolastico, arricchendole e innovandole costantemente al fine di creare un sistema organico e strutturato di azioni che coinvolgano l’intero sistema di istruzione e formazione lombardo;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017, definendo e attuando congiuntamente un sistema organico e strutturato di azioni che, nell’a.s. 2017/2018, si sostanziano principalmente in due linee di intervento: - Linea A: organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente dell’intero sistema di istruzione e formazione lombardo, volto ad offrire conoscenze e

strumenti di intervento sui diversi aspetti del bullismo, dalle dinamiche di relazione, al funzionamento del web e dei social network, ai risvolti giuridici. Tale percorso è, inoltre, finalizzato alla creazione di una rete di referenti in grado di realizzare e diffondere interventi preventivi e di contrasto al fenomeno; - Linea B: promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio di riferimento che non svolgono attività economica. I progetti dovranno avere come obiettivo primario e realizzabile quello di creare percorsi innovativi, caratterizzati da concretezza e interattività e capaci di suscitare il protagonismo degli studenti. Verrà valutato il grado di efficacia delle esperienze messe in atto, anche sotto il profilo della loro replicabilità e possibilità di diffusione. Tali iniziative dovranno essere attuate sulla base delle linee guida specificate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Queste linee di intervento potranno essere riproposte ed eventualmente arricchite nelle annualità successive con la previsione di altre azioni che consentano di incidere sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo anche sotto il profilo delle conseguenze legali e degli impatti sulla integrità psico-fisica dei minori, in linea con quanto previsto dalla l.r. n. 1/2017 e con il coinvolgimento di altre Direzioni Generali di Regione Lombardia.

#### Art. 3 – Compiti di Regione

1. Con riferimento alla Linea A, la Regione definisce in collaborazione con l'Ufficio Scolastico i contenuti e gli approcci metodologici dei corsi di formazione per il personale docente e ne sostiene finanziariamente l'erogazione con un contributo che per l'a.s. 2017/2018 ammonta a euro 100.000, di cui euro 2.000 per la gestione amministrativo-contabile a cura di una scuola cassiera.

2. Con riferimento alla Linea B, la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico, redige il bando di concorso finalizzato alla raccolta e selezione di progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, per la cui realizzazione nell'a.s. 2017/2018 mette a disposizione risorse complessive pari a euro 200.000.

#### Art. 4 – Compiti dell'Ufficio Scolastico

1. Con riferimento alla Linea A, l'Ufficio Scolastico, d'intesa con Regione, definisce i contenuti e gli approcci metodologici dei corsi di formazione per il personale docente e ne cura l'erogazione, garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale e per l'intero sistema di istruzione e formazione lombardo.

2. Con riferimento alla Linea B, l'Ufficio Scolastico collabora con Regione per la redazione di un bando di concorso con l'obiettivo di raccogliere e selezionare i progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo proposti da idonee reti di scopo. Tramite il bando dovrà essere selezionato un progetto per ogni ambito provinciale e un progetto relativo alla città di Milano.

#### Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

1. Entro 60 giorni dalla conclusione del corso di formazione per il personale docente di cui alla Linea A, l'Ufficio Scolastico trasmette alla Regione una relazione volta a illustrare le attività svolte, le spese sostenute e i risultati ottenuti.

2. Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun progetto di cui alla Linea "B", ogni rete di scopo selezionata deve trasmettere a Regione e all'Ufficio Scolastico una relazione finale, attestante la realizzazione del progetto, le attività svolte, i risultati conseguiti e corredata da dettagliata rendicontazione finanziaria.

3. Regione e Ufficio Scolastico, in collaborazione con Co.Re.Com. e Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, concordano un monitoraggio in itinere e conclusivo per rilevare gli esiti del percorso di formazione e dei progetti territoriali in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

#### Art. 6 Ulteriori ambiti di collaborazione

1. Regione e Ufficio Scolastico opereranno insieme nell'ambito della costituenda Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, con il supporto di Co.Re.Com. e Garante regionale

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, confrontando e valutando le buone pratiche, i processi e i progetti per la prevenzione e contrasto del fenomeno, al fine di ottimizzare le varie azioni in campo.

2. Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a far sì affinché la reciproca collaborazione possa garantire una piena ed efficace attuazione della l.r. n. 1/2017, anche mediante l'individuazione di nuovi ambiti di intervento e attraverso l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

#### Art. 7 – Durata

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2018.

2. Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito da parte di uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### Art. 8 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

1. La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 1/2017 ed è aperta all'adesione di altre Direzioni Generali di Regione Lombardia.

#### Art. 9 – Responsabilità, manleva e recesso

1. L'Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.

2. L'Ufficio Scolastico esonera e solleva la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 1. L'Ufficio Scolastico e la Regione dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

2. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'Ufficio Scolastico assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l'Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

3. L'Ufficio Scolastico:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico;

- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

- si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

- si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### Art. 11 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l’Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

#### Art. 12 – Referenti

1. Per l’attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:
  - per Regione Lombardia: Brunella Reverberi - Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
  - per l’Ufficio Scolastico Regionale: Roberto Proietto - Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Milano, lì \_\_\_\_\_

Per Regione Lombardia: Il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro

\_\_\_\_\_  
 Per l’Ufficio Scolastico Regionale: il Direttore Generale

---

### LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 1/2017

#### LINEA “A” – PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE

##### 1. Obiettivo

L’obiettivo è quello di sostenere l’essenziale funzione educativa dei docenti, formandoli alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo attraverso: - una maggiore consapevolezza delle relazioni e dei contesti, anche oltre l’ambito scolastico strettamente inteso e una migliore capacità di osservazione e ascolto per la rilevazione precoce di rischi nell’ambiente; - una più approfondita conoscenza delle tecnologie, del funzionamento del web, delle dinamiche dei social network, dei temi della web reputation, degli aspetti psicologici e sociali del bullismo, degli strumenti per operare nell’ambito della cittadinanza digitale e per potenziare il pensiero critico, degli aspetti giuridici e delle regole anche in riferimento agli aspetti tecnologici.

2. Destinatari Docenti referenti degli istituti scolastici e docenti delle istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia, che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.

#### LINEA “B” – PROGETTI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

##### 1. Obiettivo

L’obiettivo è promuovere e sostenere progetti territoriali finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, sia in ambito scolastico, sia nei contesti extrascolastici, con interventi organici e innovativi.

2. Destinatari I destinatari dei progetti sono gli studenti delle istituzioni scolastiche e formative della Lombardia, con un'attenzione al coinvolgimento delle famiglie.

3. Soggetti ammissibili I progetti devono essere presentati e realizzati da reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio di riferimento.

La composizione minima della rete deve prevedere la presenza di:

- una istituzione scolastica, che sarà identificata come ente capofila al quale spetta la presentazione del progetto e a cui verrà erogato il contributo economico messo a disposizione;

- una istituzione formativa, iscritta nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della L.r n. 19/07, nonché ai sensi della DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi; - istituzioni, enti, associazioni operanti nel territorio di riferimento che non svolgono attività economica. Ogni istituzione scolastica può essere capofila e partecipare ad una sola rete.

4. Finalità e caratteristiche dei progetti territoriali I progetti territoriali dovranno perseguire le seguenti finalità:

- creare una consapevolezza diffusa sulla presenza del bullismo all'interno delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;

- accrescere le capacità di intervento, sia in ottica preventiva, sia di gestione degli episodi già verificatisi;

- approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle dinamiche dei social network;

- fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti e le conoscenze per un corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione;

- sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo degli studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari,

- coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione ai genitori, ai soggetti sociali e alle realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto anche in contesti diversi da quello strettamente scolastico;

- diffondere e replicare le iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento, valorizzando le buone prassi già sperimentate.

I progetti dovranno, inoltre, essere caratterizzati da un approccio innovativo, concreto e interattivo, che favorisca il protagonismo degli studenti nella partecipazione e nelle proposte, privilegiando il ricorso alla peer education e alla life skills education.

A conclusione di ciascun progetto dovrà essere svolta una valutazione finale, contenente dati quantitativi e qualitativi, mediante i quali evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza del progetto e le proposte per la sua prosecuzione e/o diffusione.

Viene richiesto in particolare di evidenziare il valore aggiunto generato dal progetto in termini di maggiore coinvolgimento dei destinatari e di una crescita di consapevolezza, registrando la variazione degli atteggiamenti anche attraverso indagini mediante i social e le chat. Per l'attuazione del progetto ciascun capofila della rete dovrà avvalersi di soggetti di comprovata esperienza nel settore, capaci di proporre innovative metodologie di intervento.

5. Periodo di realizzazione I progetti territoriali dovranno essere realizzati con riferimento all'anno scolastico e formativo 2017-2018 e le attività dovranno concludersi entro dicembre 2018.

6. Selezione dei progetti e finanziamento Tramite specifici bandi verranno indicate le modalità per la presentazione dei progetti, le caratteristiche puntuali delle proposte progettuali, nonché le modalità di erogazione dei contributi e della rendicontazione delle attività svolte.

La selezione dei progetti verrà effettuata da una apposita Commissione di valutazione inter-istituzionale, costituita da Regione e nella quale sarà garantita la presenza dei soggetti promotori e di rappresentanti di enti e istituzioni operanti nel settore della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, purché terzi e indipendenti rispetto ai partecipanti alle reti di scopo territoriali. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa;

2. Qualità, concretezza ed efficacia delle attività progettuali, con riferimento ai diversi aspetti espressi nelle finalità;
3. Qualità del partenariato, in relazione sia alla comprensività sia al coinvolgimento di realtà con alto livello di esperienze e competenze e con capacità diversificate;
4. Capacità di modellizzare e diffondere le buone pratiche, con previsione di replicabilità di alcuni interventi.

L'elenco dei progetti ammessi al contributo sarà approvato entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte progettuali. Sarà selezionato un progetto per ciascun ambito provinciale e un progetto relativo alla città di Milano. Ad ogni rete di scopo il cui progetto è stato selezionato verrà assegnato un contributo pari a 12.000 euro. In base poi alla estensione del territorio su cui incide il singolo progetto verrà assegnato alla rete di riferimento un contributo aggiuntivo variabile tra i 1.000 e i 3.500 euro.

7. Dotazione finanziaria Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente iniziativa nell'annualità scolastica e formativa 2017/2018 concorrono risorse complessive pari a 200.000,00 Euro.

## **PIEMONTE**

**D.D. 6 giugno 2017, n. 484** - Progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2016" sostegno alle attività dei soggetti attuatori per gli anni 2016 e 2017. Assegnazione, riparto e liquidazione delle risorse. Impegni di spesa sul bilancio 2017 di euro 354.268,98 sul cap. 188525 a favore di soggetti no profit e di euro 140.731,03 sul cap. 147351 a favore di Amministrazioni locali. (BUR n. 28 del 13.7.17)

### **Note**

Vengono individuati, quali soggetti attuatori del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 2016" così come indicato nella D.G.R. n. 70-4435 del 19.12.2016, i seguenti soggetti:

Comune di Torino;

Comune di Bra;

Consorzio Intercomunale dei Servizi socio assistenziali dell'Alessandrino – C.I.S.S.A.C.A.;

Associazione Gruppo Abele Onlus;

Associazione Tampep Onlus;

Associazione Piam Onlus;

Associazione Papa Giovanni XXIII Onlus;

Associazione Liberazione e Speranza Onlus;

Associazione San Benedetto al Porto Onlus;

Associazione Ideadonna Onlus;

Le attività progettuali hanno decorrenza dall'1.09.2016 e fino al 30.11.2017 per un totale complessivo pari ad Euro 1.117.481,55;

Vengono ripartiti ed assegnati, sulla base delle attuali disponibilità a bilancio regionale 2017, i seguenti importi:

- ai soggetti partner – soggetti no profit – la somma complessiva pari ad Euro 354.268,98 suddivisi come indicato nell'allegato 1 alla presente determinazione – parte sostanziale ed integrante;
- ai soggetti partner – enti locali - la somma complessiva pari ad Euro 140.731,03 suddivisi come indicato nell'allegato 1 alla presente determinazione – parte sostanziale ed integrante (a cui si fa rinvio)

## **TOSCANA**

**DPGR 27 giugno 2017, n. 82-** Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere. Costituzione. (BUR n. 27 del 5.7.17)

**Note**

Viene costituito il Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, del quale sono componenti di diritto:

- il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
- la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
- il legale rappresentante dei centri antiviolenza, di cui alla Delibera n. 76 del 06/02/2017, in possesso dei requisiti di cui alla Intesa del 27 novembre 2014, così come comunicati periodicamente al Dipartimento delle Pari Opportunità;
- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze o suo delegato;
- il Prefetto di Firenze o suo delegato;
- il Questore di Firenze o suo delegato;
- il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o suo delegato;
- il Responsabile della Rete regionale Codice Rosa o suo delegato
- il Responsabile dell'Osservatorio sociale regionale o suo delegato;
- il legale rappresentante dei centri per autori della violenza sulle donne risultanti dalle periodiche rilevazioni dell'Osservatorio Sociale Regionale.

Vengono nominati, quali componenti del suddetto Comitato, i sottoelencati soggetti:

- Giulio Nardinelli ed Eleonora Ducci, designati da Anci e Upi;
- Giuliana Mesina, designata da CGIL;
- Rossella Tavolaro, designata da CISL;
- Donatella Gentili, designata da UIL.

Il Comitato così costituito avrà durata fino al centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 5/2008.